
Comune di Terzorio

Esercizio 2023



DOCUMENTO

**NOTA INTEGRATIVA AL
BILANCIO DI PREVISIONE
2023/2024/2025**

Indice

Indice	2
Quadro normativo di riferimento	4
Ulteriori premesse relative ai criteri generali di attribuzione dei valori contabili e rispetto dei principi contabili generali ..	6
Criteri di valutazione utilizzati per formulare le previsioni di bilancio	7
Criteri di valutazione delle entrate	7
Stanziamenti di entrata e attendibilità delle previsioni	7
Imposte, Tasse e Tributi locali	8
Trasferimenti di parte corrente	24
Entrate extratributarie	26
Entrate in conto capitale	28
Titoli abilitativi edilizi – utilizzo proventi	34
Riduzione di attività finanziarie	37
Accensione di prestiti	38
Anticipazioni	39
Altre considerazioni sui fenomeni monitorati e criteri di valutazione delle uscite	39
Stanziamenti di uscita e sostenibilità delle previsioni	39
Spese correnti	40
Spese in conto capitale	42
Incremento di attività finanziarie	43
Rimborso di prestiti	48
Chiusura delle anticipazioni	49
Riflessi contabili derivanti dall'attività di consuntivazione anni precedenti	50
Effetti delle precedenti annualità di gestione sul nuovo bilancio	50
Sintesi dei dati finanziari a consuntivo (o pre-consuntivo)	51
Avanzo applicato in entrata	55
Consistenza patrimoniale	57
Parametri di deficit strutturale	58
Eventuali altre considerazioni sul consuntivo precedente e riflessi sul bilancio	Errore. Il segnalibro non è definito.
Situazione contabile del nuovo bilancio	59
Equilibri finanziari e principi contabili	59
Composizione ed equilibrio del bilancio corrente	60
Composizione ed equilibrio del bilancio investimenti	62
Previsioni di cassa	63
Aspetti della gestione con elevato grado di rigidità	64
Rilevanza e significatività di taluni fenomeni	64
Spesa per il personale	65
Dinamica della forza lavoro	75
Livello di indebitamento	77
Esposizione per interessi passivi	78
Partecipazioni in società	78
Disponibilità di enti strumentali	Errore. Il segnalibro non è definito.
Gestione dei servizi a domanda individuale	97
Costo dei principali servizi a domanda individuale erogati	Errore. Il segnalibro non è definito.
Servizi ad I.V.A.	98
Altre considerazioni sulla gestione e aspetti finanziari o patrimoniali monitorati	98
Monitoraggio di fenomeni comparabili nel tempo	98
Aumento prezzi	99
Gestione contabile del fondo pluriennale vincolato	100
Composizione del fondo pluriennale vincolato	102
Fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata	103
Fondi ed accantonamenti	104
Consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità	104
Accantonamento fondo spese ed oneri futuri	106
Accantonamenti in fondi rischi	107

Nota integrativa al bilancio di previsione 2023-2024-2025

Fondo garanzia debiti commerciali	107
Fondo perdite società ed organismi partecipati	109
Altri fondi strutturati dall'ente.....	110
Fondo di riserva.....	111
Altre considerazioni sulle uscite e fenomeni che necessitano di particolari cautele	111
Valutazione prudente di fenomeni ad impatto differito.....	111
Modalità di finanziamento degli investimenti	112
Principali investimenti previsti nel triennio.....	114
Monitoraggio opere PNRR/PNC	115
Garanzie prestate	117
Individuazione ed utilizzo entrate non ricorrenti e loro destinazione a spesa non ricorrente	117
Considerazioni finali e conclusioni.....	122

Quadro normativo di riferimento

I documenti del sistema di bilancio, sottoposti prima all'approvazione della Giunta Comunale come organo proponente e poi in seguito al Consiglio Comunale come organo deliberante, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le *“disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio”* (D.Lgs.118/11).

L'ente e gli uffici di programmazione operano pertanto secondo questi presupposti, agendo con la diligenza tecnica richiesta, e questo, sia per quanto riguarda il contenuto che la forma dei modelli o relazioni previste dall'importante adempimento.

L'ente, inoltre, in presenza di deroghe ai principi o ai modelli contabili di riferimento previsti a regime, oppure in assenza di modelli ufficiali di riferimento e vincolanti, ha operato nel rispetto di quanto previsto delle *"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118"* (D.Lgs.126/14).

In particolare, in considerazione dal fatto che a livello di regola generale *le amministrazioni pubbliche conformano la propria gestione ai principi contabili generali di cui al D.Lgs.118/2011*, si precisa quanto segue:

- la redazione dei documenti di programmazione è stata formulata applicando principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. Si è pertanto cercato di privilegiare l'applicazione di metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili secondo il *principio contabile generale n.13 – definito come “Neutralità e imparzialità”*;
- il sistema di bilancio, nato anche per assolvere ad una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, è stato formulato in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando così ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti caratteristici del bilancio.
- per il motivo sopra esposto i dati e le informazioni riportate nella presente Nota integrativa sono esposti in una modalità tale da favorire la loro diffusione su Internet o per mezzo di altri strumenti di divulgazione nel rispetto del *principio n.14 – che riguarda la “Pubblicità” dei dati di bilancio*;
- il bilancio, ed al pari i documenti di programmazione ad esso collegati, sono stati predisposti seguendo criteri di imputazione ed esposizione che hanno privilegiato, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l'aspetto puramente formale nel rispetto in questo caso del principio generale *n.18 definito di “Prevalenza della sostanza sulla forma”*.
- Anche gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, per i quali il principio contabile della programmazione prevede un DUP semplificato, e gli enti locali fino a 2.000 abitanti, per i quali è consentito di redigere il Documento Unico di Programmazione semplificato in forma ulteriormente semplificata, illustrano il programma dell'amministrazione evidenziando i progetti finanziati con il PNRR, la modalità di realizzazione, la sostenibilità del raggiungimento degli obiettivi e il rispetto degli obblighi previsti con particolare riferimento all'adeguatezza della propria struttura
- Le Circolari ministeriali sul PNRR ricordano che per la gestione delle risorse gli enti tenuti al rispetto del titolo I del decreto-legislativo 118 del 2011, in qualità di soggetti attuatori devono osservare il quadro normativo nazionale vigente e la normativa europea applicabile richiamata dalle norme e circolari appositamente emanate per l'attuazione del PNRR Italia. Nello specifico con riferimento alla disciplina contabile sono tenuti al totale rispetto del titolo I del decreto- legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni correzioni e integrazioni.
- L'aver assunto formalmente l'impegno a rispettare gli obblighi derivanti dall'aver accettato un finanziamento per un progetto del PNRR impone all'ente, in relazione alla propria dimensione di valutare l'opportunità di intervenire sui propri regolamenti e/o circolari destinate ai diversi servizi interessati o con delibere, nel caso di enti locali di piccole dimensioni, per indirizzare e coordinare le attività gestionali tecnico e amministrativo contabili al fine di dare piena e puntuale attuazione alle progettualità a valere delle risorse del PNRR nel rispetto del cronoprogramma. Ulteriore aspetto è che la verifica deve essere estesa anche alla sostenibilità degli oneri correnti, a regime, necessari alla gestione e manutenzione degli investimenti realizzati con le risorse del PNRR.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il predetto allegato 4/1, nel definire gli aspetti della programmazione, i suoi contenuti, caratteri, e valenza della stessa, introduce nuovi concetti relativamente alla lettura “non solo contabile dei documenti” , oltre a nuovi strumenti, tra cui il DUP e la NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE. Di seguito si riporta quanto enunciato nel predetto principio contabile in merito alla stessa.

9.11.1 La nota integrativa allegata al bilancio di previsione presenta un contenuto minimo costituito da:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile - nonché programmatico gestionale - di cui le più importanti sono:

- nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
- previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
- diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazioni interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
- nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
- previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
- nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato: <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/>

Ulteriori premesse relative ai criteri generali di attribuzione dei valori contabili e rispetto dei principi contabili generali

In relazione a quanto previsto dal Testo Unico D. Lgs. 267/2000, così come modificato dal D. Lgs. 118/2011 (e ss.mm.ii), e dal nuovo principio contabile applicato concernente la programmazione, la Giunta Comunale predispone e presenta all'esame ed approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione ed i suoi allegati: si ritiene opportuno evidenziare che il presente di bilancio di previsione è stato predisposto nel rispetto dei principi contabili generali contenuti del D. Lgs. 118/2011, di seguito elencati:

- Principio dell'annualità;
- Principio dell'unità;
- Principio dell'universalità;
- Principio dell'integrità
- Principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità;
- Principio della significatività e rilevanza;
- Principio della flessibilità
- Principio della congruità;
- Principio della prudenza
- Principio della coerenza;
- Principio della continuità e costanza
- Principio della comparabilità e della verificabilità
- Principio della neutralità
- Principio della pubblicità
- Principio dell'equilibrio di bilancio
- Principio della competenza finanziaria
- Principio della prevalenza della sostanza sulla forma

Ulteriori premesse relative ai criteri generali di attribuzione dei valori contabili e rispetto dei principi contabili generali

Il bilancio triennale, al pari degli allegati ufficiali, è stato redatto secondo i principi contabili ufficiali che garantiscono, in virtù della loro corretta applicazione, la comparabilità tra le previsioni dei diversi esercizi. In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, seppure prendano in esame un orizzonte temporale di programmazione della durata di un triennio, attribuiscono le previsioni di entrata ed uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare seguendo il rispetto del *principio n.1 – cioè della “Annualità” del bilancio*;
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento ad un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese nel rispetto del *principio n.2 – cosiddetto dell’“Unità”*;
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, saranno ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio nel rispetto del cosiddetto *principio n.3 – dell’“Universalità”*;
- tutte le entrate sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono state riportate al lordo delle

correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite nel rispetto del *principio n.4 – cosiddetto dell'Integrità* purtroppo di difficile assimilazione da parte delle strutture.

A) Criteri di valutazione utilizzati per formulare le previsioni di bilancio

Il bilancio di previsione relativo al triennio 2023-2025 è stato predisposto a legislazione vigente, tenuto conto delle novità introdotte dalle leggi di bilancio.

Alla data di redazione della presente nota integrativa non sono stati ancora resi noti, in maniera definitiva, i dati relativi ai trasferimenti erariali. (I dati inseriti corrispondono alle assegnazioni ad oggi note, reperite sul sito <http://finanzalocale.interno.it/>)

Il pareggio del bilancio di previsione 2023-2025 è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

- **La conferma** di tutte le aliquote e/o tariffe delle entrate tributarie (IMU, add-le IRPEF).
- **L'applicazione dell'imposta di soggiorno**
- **L'iscrizione in bilancio delle previsioni di entrata relative al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria**, istituito dal comma 816 della legge 160/2019 in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del codice della strada.
- **La revisione** dei budget di spesa, contenendo, razionalizzando e talvolta azzerando gli stanziamenti, in dipendenza della reale disponibilità delle risorse. La spesa corrente è stata prevista in bilancio in ragione delle sole spese necessarie, indispensabili ed obbligatorie per garantire il funzionamento e la gestione dei servizi a livelli quando meno accettabili, mentre le spese correnti discrezionali o comunque non strettamente necessarie o non obbligatorie (manutenzione ordinaria strade, spese per formazione del personale, spese per manutenzione ordinaria degli immobili ecc..) potranno essere finanziate qualora si realizzino nuove e/o maggiori entrate.
- **Una severa politica di contenimento e razionalizzazione dei costi** per far fronte all'aumento della spesa corrente così come previsto dall'art. 173 del D.Lgs. 267/2000: gli stanziamenti di spesa di competenza sono stati quantificati nella misura STRETTAMENTE NECESSARIA per lo svolgimento delle attività o interventi che sulla base della legislazione vigente daranno luogo, ad obbligazioni esigibili negli esercizi considerati nel bilancio di previsione e sono determinati in relazione alle reali esigenze funzionali; in nessun modo sono state effettuate quantificazioni basate sul criterio della spesa storica incrementale.
- **La previsione di gettito TARI secondo le metodologie introdotte da ARERA** come meglio specificato nei punti e paragrafi successivi.

I Principi contabili definiscono i contenuti minimi della "Nota integrativa" e tra questi, in posizione prevalente del Paragrafo 9.1.1. si fa riferimento ai criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo ritenendo che nella lettura del documento di bilancio sia quanto mai opportuno sottolineare questi punti a dimostrazione della sostenibilità del bilancio di previsione.

Procediamo pertanto ad analizzare in sequenza i criteri di valutazione delle entrate e delle spese ed integrare in seguito la nota con altri elementi di conoscenza e trasparenza delle scelte di programmazione contabile che consentano una lettura del bilancio anche ai non addetti ai lavori.

Criteri di valutazione delle entrate

Stanziamenti di entrata e attendibilità delle previsioni

Le previsioni di bilancio sono state precedute da una rigorosa valutazione dei flussi finanziari e integrate, in casi particolari, anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione e di stima

potessero portare a sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste (attendibilità). Il dimensionamento degli stanziamenti è stato sostenuto da un'analisi di tipo storico e programmatico oppure, in mancanza di dati sufficienti, da altri parametri obiettivi di riferimento, e ciò al fine di rendere affidabili tutti i documenti così predisposti (attendibilità). La formulazione delle previsioni di bilancio si è concretizzata nel rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili (correttezza).

I modelli di bilancio espongono i dati adottando una classificazione che ne agevola la consultazione mentre i valori numerici più importanti sono stati corredati da un'informativa supplementare, presente nelle tabelle e nei testi della Nota integrativa, che ne facilita la comprensione e l'intelligibilità (comprensibilità). Nell'affrontare questi aspetti si è partiti dal presupposto che gli utilizzatori finali di queste informazioni siano già in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di bilancio e possiedano, allo stesso tempo, una ragionevole conoscenza sull'attività svolta dall'amministrazione (rispetto del principio n.5 – Veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità).

Gli stanziamenti di entrata sono stati valutati anche in base ai rispettivi andamenti storici ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento nel tempo degli equilibri di bilancio (rispetto del principio n.8 - Congruità). Dopo questa doverosa premessa di carattere generale, il prospetto seguente mostra il riepilogo dell'entrata per titoli, in sintonia con quanto riportato nella prima parte del bilancio ufficiale. Le note sviluppate nei successivi argomenti (tributi, trasferimenti c/capitale, riduzione di attività finanziarie, accensione di prestiti e anticipazioni da tesoriere/cassiere) andranno invece ad analizzare i criteri seguiti per quantificare gli importi dei diversi tipi di entrata ed attribuire gli stanziamenti, così ottenuti, ai rispettivi esercizi di competenza.

Imposte, Tasse e Tributi locali

Le risorse di questa natura comprendono le imposte, tasse e tributi simili (Tip.101/E), le compartecipazioni di tributi (Tip.104/E), i fondi perequativi delle amministrazioni centrali (Tip.301/E) o della regione e/o provincia autonoma (Tip.302/E). Per questo tipo di entrate, ma solo in casi particolari, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata all'esercizio in cui il credito diventerà realmente esigibile.

In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

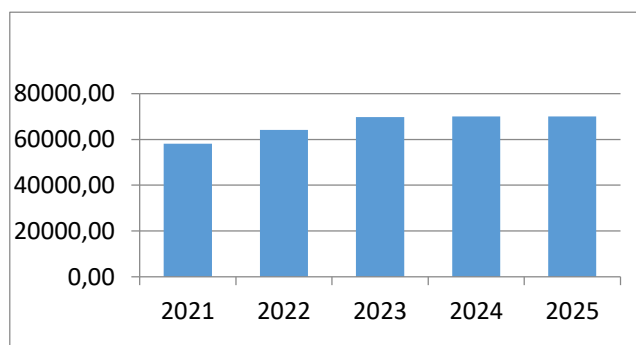
- Tributi. I ruoli o liste di carico ordinarie sono stati stanziati nell'esercizio del credito, fermo restando il possibile accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di una quota percentuale del gettito stimato; per quest'ultimo aspetto, si rinvia allo specifico argomento della Nota integrativa. Con riferimento ai ruoli emessi prima dell'entrata in vigore dei nuovi principi e nella sola ipotesi in cui l'ente abbia già iniziato a contabilizzare queste entrate per cassa (accertamento sull'incassato invece che per l'intero ammontare del ruolo) ci si può avvalere di una specifica deroga che consente di applicare il precedente criterio di cassa in luogo del nuovo, e questo, fino all'esaurimento delle poste pregresse;
- Sanzioni ed interessi correlati ai ruoli coattivi. Qualunque sia la data della loro effettiva emissione (pregressi o futuri), saranno accertate per cassa per cui la previsione del bilancio tiene conto di questa deroga al principio;
- Tributi riscossi dallo stato o da altra amministrazione pubblica. Saranno accertati nell'esercizio in cui l'ente pubblico erogatore avrà provveduto ad adottare, nel proprio bilancio, l'atto amministrativo di impegno della corrispondente spesa. La previsione, di conseguenza, adotta lo stesso criterio e colloca l'entrata nell'esercizio in cui presumibilmente si verificherà questa condizione;
- Tributi riscossi per autoliquidazione dei contribuenti. Possono essere accertati, e quindi previsti nel documento contabile triennale, sulla base delle riscossioni che si stima saranno effettuate entro la chiusura del rendiconto oppure, in alternativa, sulla base dei presumibili accertamenti effettuati sul rispettivo esercizio di competenza e per un importo non superiore a quello che sarà comunicato dal competente dipartimento delle finanze, od altro organo centrale o periferico del governo. Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate tributarie mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Riassumendo nella realtà delle previsioni di bilancio la valutazione delle previsioni di gettito inerenti le entrate tributarie sono state effettuate in funzione della base imponibile storica in possesso dell'ente sia per quanto attiene l' IMU (rendite catastali aggiornate con dati Agenzia del Territorio e dati da PRGC per aree edificabili) che per la TARI rispetto alle superfici occupate dichiarate dai contribuenti e riscontrabili dalla banca dati comunale integrata con i dati anagrafici e delle attività produttive e per l' Addizionale Comunale IRPEF secondo i dati aggiornati delle basi di reddito imponibile 2019 sul Portale dei Comuni ovviamente in applicazione delle aliquote e dei regolamenti comunali vigenti.

Compartecipazione di imposte e tasse ristori relativi a perdite di gettito rispetto al passato oppure a modifiche sui gettiti di imposta frutto di esenzioni da normativa vigente e dalla Legge di Stabilità annuale, sono contabilizzate secondo le indicazioni dei singoli decreti di assegnazione e secondo i dati riscontrabili dal sito del Ministero dell'Interno – Dipartimento Finanza Locale.

Ovviamente l'ente nel formulare le stime di gettito ha contabilizzato e preso in considerazione eventuali riduzioni/esenzioni stabilite autonomamente dall'amministrazione locale o da provvedimenti del Governo a legislazione vigente.

	Accertamenti 2021	Stanziamenti 2022	Competenza 2023	Competenza 2024	Competenza 2025
Cat.1010106 - Imposta municipale propria	58.155,01	64.179,28	69.800,00	70.000,00	70.000,00



La somma iscritta in bilancio per IMU è già al netto della quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale e tiene conto dell'incremento "per entrate da IMU da per variazione quota alimentazione FSC" come da dati pubblicati ad oggi sul sito della finanza locale.

A) PRELIEVO AGENZIA ENTRATE SU I.M.U. PER QUOTA ALIMENTAZIONE F.S.C. 2022		
A1	Quota 2022 per alimentare il F.S.C. 2022, come da DPCM in corso di perfezionamento.	13.048,44

La somma sopra indicata è comprensiva della somma di € 7.800,00 derivante dalle previsioni relative a provvedimenti per attività di controllo e recupero somme non versate. Le previsioni di entrata per IMU corrente ammontano ad € 62.000,00. L'attività di riordino banca dati iniziata nel precedente esercizio e di lotta all'evasione ha consentito di innalzare le previsioni di gettito.

La simulazione effettuata sul sito del federalismo fiscale ha prodotto il seguente risultato:

Con immobili gruppo D)

Nota integrativa al bilancio di previsione 2023-2024-2025

Comune di TERZORIO - Altri Immobili

Totale imposta stimata (con stima gruppo D da gettito) da 68.876,20 (€) a 78.755,14 (€)

► Aree edificabili

Base imponibile (€)	Aliquota (‰)	Imposta stimata (€)
2.303.862,28	10,60	24.420,94

► Altri fabbricati

Gruppo/Categoria	Utilizzo	Fascia di reddito imponibile	Aliquota (‰)	Imposta stimata sulla base del gettito (€)	Imposta stimata sulla base catastale (€)
TUTTE GRUPPO A	TUTTI	TUTTE	10,60		31.995,62
TUTTE GRUPPO B	TUTTI	TUTTE	10,60	N/A (*)	
TUTTE GRUPPO C	TUTTI	TUTTE	10,60		12.202,56
TUTTE GRUPPO D	TUTTI	TUTTE	10,60	5.196,55	5.865,23

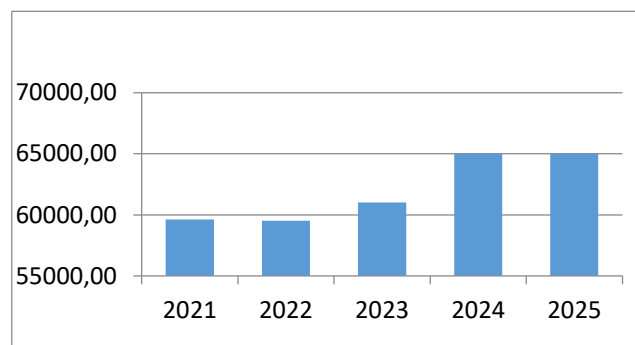
Senza immobili gruppo D)

Base imponibile (€)	Aliquota (‰)	Imposta stimata (€)
2.303.862,28	10,6	24.420,94

Altri fabbricati

Gruppo/Categoria	Utilizzo	Fascia di reddito imponibile	Aliquota (‰)	Imposta stimata (€)
TUTTE GRUPPO A	TUTTI	TUTTE	10,6	31.995,62
TUTTE GRUPPO B	TUTTI	TUTTE	10,6	N/A (*)
TUTTE GRUPPO C	TUTTI	TUTTE	10,6	12.202,56

	Accertamenti 2021	Stanziamenti 2022	Competenza 2023	Competenza 2024	Competenza 2025
Categoria 1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	59.611,78	59.527,25	61.000,00	65.000,00	65.000,00



La legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ha istituito nell'ambito della IUC la componente TARI che ha sostituito la TARES. Il gettito della TARI deve garantire la totale copertura dei costi sostenuti. L'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo

tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»; Con delibera n. 443/2019/r/Rif “definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” ARERA ha dettato nuove e dettagliate regole per la redazione dei piani finanziari afferenti il servizio rifiuti, approvando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti MTR ed ha emanato disposizioni aventi oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono.

Con delibera n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 ARERA ha provveduto all'approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025

L'allegato A) alla predetta deliberazione “metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 MTR-2”, riporta, (aggiornando i contenuti di cui all'allegato A delibera n. 443/2019/r/rif) le seguenti definizioni:

- Ambito o bacino di affidamento del servizio e l'ambito territoriale del servizio integrato o dei singoli servizi di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati oggetto del singolo affidamento ovvero di gestione in economia;
- Attività esterne al ciclo integrato dei R.U. (..tutte quelle attività che, anche qualora siano state incluse nella concessione di affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ai sensi della normativa vigente non possono essere incluse nel perimetro sottoposto a regolazione dell'Autorità...)
- Gerarchia dei rifiuti;omiss...
- Ente di Governo d'Ambito (o Egato) : soggetto istituito ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138;
- Ente territorialmente competente e l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;
- Gestore è il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero i singoli servizi che lo compongono, ivi compresi i comuni che gestiscono in economia...omiss...
- Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) è l'allegato A) alla deliberazione 31 ottobre 2019, 443/2019/r/rif, recante “definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” come successivamente modificato ed integrato;
- Organismo competente: è l'Ente territorialmente competente (al quale il gestore trasmette il PEF ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento) ovvero il soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da altro Ente dalla medesima individuato (al quale viene trasmesso il PEF ai fini della determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi” ovvero agli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”).
- PEF è il Piano Economico Finanziario, sviluppato per orizzonte temporale quadriennale (coincidente con la durata del secondo periodo regolatorio) che prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa. Il PEF si compone del piano tariffario, del conto economico e del rendiconto finanziario.
- Servizio integrato di gestione comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti;

La deliberazione 363/2021/R/Rif approva e definisce per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ,

..omiss,,

· “le componenti di costo ed approvazione del metodo tariffario (art. 2)

.. Omiss...

“le infrastrutture per la Circular Economy”

...

“determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento”

..
· “determinazione delle entrate tariffarie e dei corrispettivi per l’utenza finale (Art. 4)”,
...omiss.,
“determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento”
..
“individuazione degli impianti di chiusura del ciclo “minimi”;
...
· “procedura di approvazione” (art. 6)..
...omiss.,

L’articolo 7 della Deliberazione 363/2021/R/Rif in ordine alla procedura di approvazione indica:

- 7.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025 e lo trasmette all’Ente Territorialmente Competente”;
- [...] Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti”;

All’interno dell’Allegato A alla Deliberazione 363/2021 ARERA definisce

- l’Ente Territorialmente Competente come “l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;
- Organismo competente: l’ente territorialmente competente (al quale il gestore trasmette il PEF ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento) ovvero il soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da altro Ente dalla medesima individuato (al quale viene trasmesso il PEF ai fini della determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi” ovvero agli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso ad impianti di chiusura del ciclo “minimi”

L’Autorità ha inoltre previsto un aggiornamento biennale del documento sulla base delle indicazioni metodologiche che verranno disciplinate con successivo provvedimento: il riferimento è l’articolo 8 della citata Delibera 363 e tale aggiornamento rappresenta una procedura obbligatoria a cui i soggetti coinvolti nella predisposizione del PEF dovranno adempiere con riferimento all’annualità 2024. Oltre a questo l’Autorità concede la facoltà agli organismi competenti di presentare istanza di revisione infra periodo del Piano Finanziario precedentemente trasmesso; a tal proposito gli articoli 8.5 e 8.6 della Delibera 363/2021 disciplinano quanto segue:

8.5 Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all’Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2.....

Successivamente alla predetta delibera, con deliberazione 459/2021/R/Rif del 26.10.2021, con determina 4 novembre 2021 n. 2/2021 DRIF – sono stati determinati elementi necessari ai fini della determinazione dei costi da inserire nei PEF tari.

Anche se il MTR-2 introduce una pianificazione economico-finanziaria pluriennale, è comunque opportuno, anche nelle annualità 2023 e 2025, procedere con l’analisi degli obiettivi precedentemente fissati all’interno del Piano Finanziario e con un monitoraggio necessario a verificare che i valori indicati siano ancora conformi alle necessità in termini di copertura dei costi.

Con deliberazione n. 15/2022/r/Rif In data 21 gennaio 2022 ARERA ha approvato il “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” ovvero di ciascuno dei singoli servizi che

lo compongono (TQRIF) . Tale documento introduce una serie di obblighi minimi che tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei vari servizi che lo compongono, devono osservare.

A tal fine si richiama la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 21.03.2022 ad oggetto “Qualità servizio rifiuti urbani - Presa atto deliberazione Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale - Bacino Sanremese ad oggetto "Individuazione dello schema regolatorio della gestione del Servizio rifiuti nei Comuni ricompresi nel Bacino Sanremese per il periodo 2022-2025 (Art. 3 - TQRIF, All. A) alla Deliberazione 15/2022/R/Rif, ARERA)" – Determinazioni” nonché la deliberazione consiliare n. 19 in data 24.05.2022 ad oggetto “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) - Presa atto adozione e determinazioni in merito”

L'ente con deliberazione consiliare n. 20 in data 24.05.2022 ad oggetto “Tassa Rifiuti TARI – Approvazione/adozione Piano Economico Finanziario PEF 2022 ed approvazione tariffe” ha provveduto a

- **quantificare adottare ed approvare -nella misura indicata Piano Economico Finanziario 2022-2025**, nonché i valori dei parametri, dei coefficienti nonché delle ulteriori componenti sia di costo variabile (art. 2.2.ter MTR) e di costo fisso (art. 2.3 ter MTR), necessari alla puntuale definizione dello stesso
- dare atto che per gli anni successivi al 2022, “stanti le numerose variabili di cui ancora non è dato conoscere la valorizzazione, si interverrà eventualmente di anno in anno al fine di adeguare i valori dei parametri considerati.”

Per l'esercizio 2023, al fine di disporre di entrate tariffarie sufficienti alla copertura dei costi relativi all'anno di riferimento **si rende pertanto necessario procedere con l'adozione di un nuovo PEF**. Di fatto all'interno del Piano finanziario predisposto nell'anno 2022, l'assenza di dati a consuntivo dell'anno 2021 ha reso necessaria la valorizzazione del PEF 2023 (e successivi) con i dati a disposizione relativi ai costi effettivamente sostenuti nell'anno 2020. L'adozione di un PEF aggiornato nell'anno 2023 permetterà l'inserimento dei costi effettivamente sostenuti nell'anno 2021, riferiti all'annualità a-2 come previsto dalla metodologia ARERA e consentirà l'inserimento di costi previsionali per l'anno di riferimento necessari a seguito di variazioni del servizio (modifica del servizio di raccolta e trasporto rifiuti) o di scostamenti rilevanti rispetto ai costi sostenuti nell'annualità a-2 (2021) (costi e modalità di smaltimento) Infatti l'affidamento della gestione integrata del servizio rifiuti in house e la modifica del servizio prevista per il corrente esercizio, oltre all'incremento dei costi di smaltimento per effetto della chiusura della discarica “collette-ozzotto” Lotto 6 e la necessità di conferire e smaltire i rifiuti fuori provincia (discariche Bossarino e Boscaccio in provincia di Savona e Scarpino nel Genovese,) con incremento sia dei costi di smaltimento che di trasporto in discarica, oltre ai costi di separazione del rifiuto da effettuarsi preliminarmente al trasporto in discarica porterà modifiche che inevitabilmente incideranno sulla determinazione delle componenti di costo da imputarsi a PEF TARI.

Pertanto ai fini delle entrate per TARI, in attesa di approvare il PEF TARI 2023 secondo il “metodo tariffario rifiuti MTR-2 per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” e le conseguenti TARIFFE, è stata inserita la cifra previsionale del bilancio 2023-2025, peraltro corrispondente con l'Entrata tariffaria previo raffronto con le componenti di costo sostenute nell'anno a-2 (2021) come desunte da dati contabili certi (rendiconto 2021 e una quota di incrementi tariffari peraltro inevitabili, sia in ordine alle nuove modalità di gestione del servizio che a causa nei maggiori costi di trasporto e smaltimento rifiuti.

Le previsioni per i costi afferenti al servizio (2023) sono state iscritte tenendo conto dei contratti di gestione in essere, di quelli in previsione, dei costi sostenuti nell'esercizio 2021 e 2022, nonché effettuando le necessarie ed opportune valutazioni in relazione a nuove e/o mutate situazioni in ordine alla gestione del servizio.

Come indicato il metodo Arera prevede che le entrate tariffarie dell'anno n siano determinate sulle componenti di costo dell'anno a-2.

Nel caso particolare delle spese legate alla gestione del servizio integrato dei rifiuti rispetto al quale si gestisce nell'ambito di competenza la spesa effettiva contabilizzata sotto l'aspetto finanziario (costi di competenza 2023 inseriti a bilancio 2023) ma la corrispondente entrata (TARI) è contabilizzata a finanziamento in base alle risultanze del P.E.F. TARI secondo il metodo ARERA. (Entrata tari 2023 riferita a componenti di costo 2021 fatto salvo tutto quanto sopra specificato). Occorre evidenziare e puntualizzare che il finanziamento delle spese di gestione del servizio rifiuti, qualora eccedenti il PEF avviene con risorse proprie dell'ente di competenza che saranno recuperate nei PEF delle annualità successive.

Il Comune di Terzorio, in quanto gestore, svolge in autonomia/economia l'attività di "gestione tariffe e rapporti con gli utenti" fornendo direttamente i seguenti servizi:

- supporto agli utenti, consegna contenitori per le attività di compostaggio domestico.
- attività informativa e di supporto per la raccolta differenziata degli ingombranti
- gestione del rapporto (tecnico ed amministrativo e contabile) a cura del responsabile del servizio in ordine alle attività esternalizzate (affidamento dei servizi, verifiche contabili, impegno e liquidazione spese, verifica regolare espletamento del servizio)
- gestione tariffe (Regolamenti applicazione tributo, predisposizione ruoli, attività di bollettazione e invio avvisi di pagamento, registrazione pagamenti ed attività di controllo, gestione crediti;
- riscossione coattiva e contenzioso, gestione delle utenze ovvero verifiche con banche dati agenzia del territorio, agenzia delle entrate per il contrasto all'evasione, verifica veridicità dichiarazioni in ordine alla destinazione d'uso degli immobili ai fini TARI, alle superfici) –
- comunicazioni agli utenti, campagne informative e di educazione ambientale relative al servizio di raccolta e trasporto

I restanti servizi, di cui al perimetro gestionale di cui alle premesse (art. 1 punto 1.2. delibera ARERA 443/2019 e delibera ARERA 363/2021) sono forniti con le seguenti modalità:

- A) Servizi di igiene ambientale (Spazzamento e Lavaggio strade e servizio di Raccolta e trasporto dei rifiuti svolto da Amaie Energia e servizi svolto da Amaie Energia e servizi per effetto dell'affidamento in house
- B) Trattamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti URBANI servizio esternalizzato e pertanto svolto da altro /i gestori

Ai fini della predisposizione del piano finanziario per determinazione delle tariffe dell'anno "n" occorre fare riferimento alle componenti di costo dell'anno "n-2" come desunte dai Piani finanziari prodotti dai vari gestori e classificati /rideterminati secondo il metodo ARERA, tra le varie voci che vanno a comporre il PEF.

Le componenti di costo ridefinite e riclassificate determinano pertanto entrata tariffaria, alla quale vengono applicati coefficienti da determinarsi dall'ente, secondo criteri determinati da ARERA (coefficiente di produttività, di miglioramento della qualità, di miglioramento del perimetro gestionale), ed il tasso di inflazione programmata, ai fini della determinazione dell'Entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del "limite di crescita" assentito.

Il piano finanziario TARI per l'esercizio 2022, come da direttive impartite dalla Regione Liguria, è stato redatto e validato dall'Ente, e trasmesso entro il previsto termine ad ARERA.

Per quanto riguarda il corrente esercizio 2023 si evidenzia infine quanto segue:

L'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2000 ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e tariffe dei tributi locali,..... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione... ..

L'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede che “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle vigenti leggi in materia”

Il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 è stato differito con al 30.04.2023

L'articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le “*funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]*”;

Nell'ambito del D. Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art. 200, comma 7, adottare “*modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali*”, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente;

L'art. 201, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 specifica che: “*Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti*”;

Il Comitato d'Ambito della Regione Liguria per il ciclo dei rifiuti, con deliberazione n. 12/2020 del 17 febbraio 2020 ha attribuito per quanto riguarda l'anno 2020 le funzioni assegnate all'Ente territorialmente competente di cui all'articolo 6 della Deliberazione 443/2019 di ARERA direttamente ai Comuni; tale impostazione è stata discussa anche durante l'incontro tra ARERA e Regioni del 19/2/2020, nel corso della quale è stata confermata la competenza Regionale rispetto all'individuazione degli ETC e non sono stati sollevati elementi ostativi all'individuazione, in via transitoria, dei Comuni affidatari in tale ruolo;

Nello specifico La Regione Liguria con nota 8.11.2019 evidenziava in ordine all'Ente Territorialmente competente quanto già stabilito da ARERA ovvero “l'Ente di governo dell'Ambito (cd. EGATO) laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”

Nella provincia di Imperia risulta costituito il governo dell'Ambito (EGATO), i cui costi di funzionamento, tra l'altro sono ripartiti tra i Comuni.

La Regione Liguria con nota 2 marzo 2020 ad oggetto “deliberazione ARERA 443/2019. Competenze in merito alla validazione 2020 dei piani finanziari predisposti dai gestori ed indirizzi generali” ha indicato che: ... omissis... “alla luce della complessità della materia, della NON conclusa fase di transizione dalla dimensione comunale a quella d'ambito e delle tempistiche molto ristrette, il Comitato d'Ambito per il ciclo dei rifiuti, mediante deliberazione n. 12 del 17/2 u.s., ha attribuito per quanto riguarda l'anno 2020, le funzioni assegnate all'Ente territorialmente competenze dall'art. 6 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA, ai comuni affidanti, o ai diversi Enti che abbiano affidato il servizio se diversi dal Comune”.

Alla validazione dei PEF TARI 2023, provvederà il Comune di Sanremo che ,in quanto Autorità d'Ambito, svolge le funzioni di “ente territorialmente competente” previste da ARERA

In merito alla organizzazione e gestione del servizio rifiuti si riporta ad ogni buon fine quanto segue:

L'art. 13, comma 2, della Legge regionale n. 1/2014, così come modificata dalla Legge regionale n. 12/2015, recante "Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti", stabilisce che la Regione Liguria persegue la finalità di assicurare:

- il rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e sostenibilità per la gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché la separazione delle funzioni amministrative di organizzazione e di controllo da quelle di erogazione dei servizi;
- la riduzione della produzione dei rifiuti urbani, lo sviluppo della raccolta differenziata con sistemi che garantiscano la massima efficienza, il riciclaggio, il recupero e, quale criterio residuale, il corretto smaltimento;
- l'aggregazione dei servizi gestionali, al fine di conseguire adeguate economie di scala, l'ottimizzazione della rete impiantistica ed il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata in relazione ai livelli territoriali individuati;

L'art. 14 della suddetta legge regionale, così come modificato dall'art. 19 dalla Legge regionale n. 12/2015, detta disposizioni in materia di definizione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi di gestione rifiuti urbani e specificatamente prevede:

- al comma 1, l'individuazione da parte della Regione dell'ambito regionale unico, corrispondente all'intero territorio regionale, articolato in quattro aree, coincidenti con il territorio della Città metropolitana e delle tre province liguri;
- al comma 3, l'organizzazione da parte delle province dei servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all'utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo i bacini di affidamento, nonché alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati ed al loro smaltimento, sulla base di uno specifico Piano d'area;
- al comma 4, l'approvazione del Piano d'area, di cui al comma 3, che dovrà essere redatto in conformità alla pianificazione di settore comunitaria, nazionale e regionale, entro dodici mesi dall'approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti;
- al comma 5, la possibilità da parte delle province di individuare al loro interno zone omogenee ai sensi dell'articolo 1, commi 11 e 57 della Legge n. 56/2014 e ss.mm.ii, designando un Comune capofila;
- al comma 6, la salvaguardia, nell'attuazione della L.R. n. 1/2014, così come modificata dalla Legge regionale n. 12/2015, delle scelte di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, anche riguardanti più aree contigue, effettuate ai sensi della previgente normativa e rispondenti a criteri fissati dall'Autorità d'ambito, nonché la salvaguardia delle scelte di gestione omogenea fra più comuni già operative, anche riguardanti singole fasi del ciclo gestionale;

Con Legge Regionale della Liguria 24.2.2014, n. 1 – come modificata dall'art. 19 della L.R. 7.4.2015, n. 12 – è stato rivisto l'intero assetto delle competenze in materia, fra l'altro, di gestione integrata dei rifiuti;

Con il Piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche (PGR), definitivamente approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale del 25 marzo 2015, n. 14, Regione Liguria ha definito gli indirizzi, le strategie e le politiche gestionali che intende sviluppare, indicando le modalità per una evoluzione complessiva del sistema ligure di gestione dei rifiuti verso ed oltre gli obiettivi previsti a livello comunitario e nazionale;

La Provincia di Imperia opera in qualità di Ente di Governo dell'Area Omogenea ai sensi del combinato disposto della Legge n.56/2014 (*"Individuazione delle Province come Enti di secondo livello"*), della Legge Regionale n.1/2014 (art. 14), e dell'art. 7, comma 1, lett.a) del Decreto Legge 12 Settembre 2014, n.133 (*"Definizione degli Enti di governo delle Aree Omogenee"*).

Sulla base degli indirizzi del Piano Regionale ed ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 3, della L.R. n. 1/2014 e ss. mm. ed ii. le Province devono provvedere alla strutturazione ed organizzazione dei servizi relativi alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all'utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo i bacini di affidamento, nonché alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati ed al loro smaltimento, tramite uno specifico Piano d'Area Omogenea provinciale;

Ai fini degli affidamenti di cui al citato art. 14, comma 3, della L.R. n. 1/2014 e ss. mm. ed ii, le Province possono individuare all'interno del territorio di propria competenza dei Bacini di Affidamento designando, qualora ritenuto opportuno, un Comune capofila;

La Provincia di Imperia, in qualità di Ente di governo dell'Area Omogenea di propria competenza, ha approvato in via definitiva con Delibera di Consiglio Provinciale n. 17 del 23 marzo 2018 il "PIANO D'AREA OMOGENEA IMPERIESE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI", cui ha fatto seguito la Delibera del Comitato d'Ambito per il Ciclo dei Rifiuti n. 8 del 6 Agosto 2018 di approvazione del "PIANO D'AMBITO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI";

Rispetto al quadro organizzativo delineato dalla normativa statale e regionale, il citato Piano d'Area Omogenea, in relazione esclusivamente alle attività di affidamento dei servizi, individua (come modificato dalla Delibera di Consiglio Provinciale n. 12 del 15/03/2021 che ha trasferito i Comuni di San Lorenzo al Mare, Cipressa, Costarainera, Civezza e Pietrabrana dal Bacino definitivo Imperiese al Bacino definitivo Sanremese) quattro Bacini di Affidamento definitivi:

- il Bacino di Affidamento Ventimigliese
- il Bacino di Affidamento Sanremese
- il Bacino di Affidamento Imperiese
- il Bacino di Affidamento Dianese

Nel rispetto del quadro organizzativo delineato dalla normativa statale e regionale il citato Piano d'Area Omogenea individua specificatamente per ogni Bacino di Affidamento il corrispondente Comune Capofila trasferendo, ad ognuno di loro, il compito di progettare affidare ed organizzare i servizi di igiene ambientale sul territorio di competenza in sinergia con gli altri Comuni appartenenti al Bacino ed in ottemperanza agli indirizzi contenuti nel piano stesso, in linea con quanto asserito dall'art. 14, comma 5, della L.R. 1/2014, dove si chiarisce che *"Ai fini degli affidamenti di cui ai commi 2 e 3, ... le province possono individuare, all'interno del territorio di propria competenza, dei bacini di affidamento ... con caratteristiche di omogeneità territoriale ... designando, qualora ritenuto opportuno, un Comune capofila"*, mantenendo la Provincia il ruolo di coordinamento, facilitazione e controllo dell'azione amministrativa nel rispetto dell'autonomia territoriale, salvo casi di inerzia ingiustificata o azioni contrarie agli indirizzi provinciali che impediscano il raggiungimento degli obiettivi strategici regionali e/o provinciali;

Nel rispetto del quadro organizzativo delineato dalla normativa statale, regionale e dal citato Piano d'Area Omogenea Imperiese per **la gestione dei rifiuti il comune di Sanremo è pienamente titolato ad esercitare le funzioni di Comune Capofila per il Bacino di Affidamento Sanremese;**

In riferimento a quanto sopra si richiama la deliberazione consiliare n. 14 in data 28.06.2021 con la quale il Consiglio Comunale:

- Approva - al fine di disciplinare lo svolgimento in collaborazione, tra i Comuni ricompresi nel Bacino Sanremese di affidamento del ciclo integrato dei rifiuti, delle attività di interesse comune finalizzate alla costituzione dell'Assemblea dei Sindaci quale organo esercitante funzioni di Ente di Governo (Egato) disciplinandone le finalità, i compiti, le regole di funzionamento e la durata – *"Accordo ex art. 15 Legge 241/90 per le modalità di esercizio dell'Ente di Governo attraverso la costituzione dell'Assemblea dei Sindaci del Bacino Sanremese relativamente ai servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi tra i Comuni ricompresi nel territorio;*
- Approva *"convenzione per l'esercizio associato e coordinato di compiti e funzioni tecniche di competenza comunale connesse ai servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione*

dei relativi tributi tra i Comuni ricompresi nel territorio del Bacino Sanremese di affidamento del ciclo integrato dei rifiuti, in *ADDENDUM* a convenzione per il controllo analogo congiunto su società in house ai sensi dell'art. 30 del D.LGs. 267/2000", anche ai fini della costituzione della "Consulta dei Sindaci" per indirizzo programmazione controllo e coordinamento della gestione tecnica associata del servizio in oggetto prevedendo compiti, finalità e funzionamento della stessa nonché del Comune capofila, dell'Ufficio centrale di bacino e dei rapporti tra la Consulta, l'Ufficio centrale di bacino ed il Gestore (Egato);

- Da atto che il Comune di Terzorio aderisce all'EGATO, come indicato all'art. 2 dell'“Accordo ex art. 15 Legge 241/90 per le modalità di esercizio dell'Ente di Governo attraverso la costituzione dell'Assemblea dei Sindaci del Bacino Sanremese relativamente ai servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi tra i Comuni ricompresi nel territorio”;

In data 30.06.2021 sono stati formalmente costituiti:

- L'assemblea dei sindaci (Assemblea dei Sindaci del bacino Sanremese – ente capofila Comune di Sanremo) con funzioni di autorità d'Ambito come da delega della Provincia di Imperia: EGATO)
- La Consulta dei Sindaci (Ente Capofila comune di Taggia) quale organismo tecnico di supporto all'EGATO (Assemblea dei Sindaci);

Successivamente con deliberazione consiliare n. 21 in data 21.07.2021 nel condividere la modalità di gestione del servizio del Bacino di Affidamento Sanremese attraverso un soggetto controllato pubblico, con affidamento in house si deliberava l'acquisto di partecipazione della società AMAIE ENERGIA E SERVIZI SRL ai fini dell'affidamento in house alla medesima società il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, da parte dell'Ente capofila, in esito al perfezionamento delle procedure previste dalla vigente normativa.

Con deliberazione n. 52 del 23.11.2021 la Giunta comunale:

- Ha preso atto della nota 17.11.2021 con la quale vengono trasmessi gli atti per l'adozione dell'ipotesi progettuale redatta sulla base dei servizi in essere, nonché schema di contratto, disciplinare tecnico, scheda modalità di gestione del servizio, scheda costi;
- Ha dato atto che al fine di consentire all'EGATO (assemblea dei Sindaci) l'assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento dei servizi coerente con la definizione del modello organizzativo, della necessità di provvedere:
 - all'approvazione (sulla base delle proposte della consulta dei sindaci) della modalità di affidamento del servizio al Gestore unico e del relativo contratto di Servizi (comprensivo di tutti gli allegati tecnici e disciplinari di esecuzione)
 - alla redazione della “relazione ex art. 34 D.L. 179/2012 ed art. 192 del D.LGs. 50/2016;
- ha dato atto della necessità di provvedere all'approvazione della documentazione tecnica nonché dare mandato al sindaco di adottare i necessari atti nell'ambito della “consulta dei sindaci” per il successivo inoltro da parte di quest'ultima all'assemblea dei sindaci – EGATO San Remo”;
- ha approvato per quanto di competenza, ed in linea tecnica la documentazione trasmessa con nota 17.11.2021 dall'“Ufficio centrale di bacino – consulta dei Sindaci” e lo “schema di contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani nell'Egato per il periodo 2021-2036”), ...
- ha dato atto che il relativo contratto di servizio verrà predisposto dall'ente capofila

La consulta dei Sindaci, costituita, ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000, su istruttoria tecnica del rispettivo Ufficio Centrale di Bacino, con verbali in data 26/11/2021 **ha adottato** la proposta progettuale complessiva proponendo all'Ente di governo (EGATO), l'affidamento in house providing ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 50/2016 - ad Amaie Energia e Servizi Srl - del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi annessi di cui all'art. 183 comma 1 lettera ll) del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'intero territorio dell'Ambito Sanremese, per 15 anni indicativamente dal 1° febbraio 2022 sulla base dei seguenti documenti che sono stati approvati:

- disciplinari tecnici per il comune di Sanremo e per gli altri 17 Comuni, schede tecniche, nonché piani finanziari dei singoli Comuni;
- schema di contratto di servizio così come aggiornato ed assentito da Amaie energia e servizi srl,
- piano economico finanziario presentato da Amaie energia e servizi srl, in data 19/01/2022

demandando all'Assemblea dei Sindaci dell'EGATO l'approvazione della relazione ex art 34, commi 20 e 21, del D.L. 179/2012, convertito in Legge 221/2012 ed art 192, comma 2, del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.i. - "Codice dei Contratti Pubblici" - di tutto il Bacino di affidamento, comprensiva del sopra citato Piano Economico Finanziario di Bacino asseverato nelle forme di Legge presentato da "Amaie Energia e servizi Srl, l'Assemblea dei Sindaci, ha approvato sulla base delle proposte della Consulta di Sindaci, e sottoposto alla ulteriore deliberazione del Consiglio Comunale di Sanremo l'affidamento in house providing ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 50/2016 - ad Amaie Energia e Servizi srl - del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi annessi di cui all'art. 183 comma 1 lettera ll) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'Ambiente), per l'intero territorio dell'Ambito Sanremese, per 15 anni indicativamente dal 1° febbraio 2022 in poi, sulla base dei seguenti documenti:

- Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l'affidamento "in house" dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani (ex art. 34, comma 20, del D.L. n. 179 del 18/10/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17/12/2012, n. 221) e 192 del D.Lgs. n. 50/2016,
- disciplinari tecnici per il comune di Sanremo e per gli altri 17 Comuni;
- schede tecniche, nonché piani finanziari dei singoli Comuni;
- schema di contratto di servizio così come aggiornato ed assentito da Amaie Energia e Servizi Srl,
- piano economico finanziario presentato da Amaie energia e servizi srl, in data 19/01/2022 e corredato dalla nota di asseverazione da parte della Società "Crowe Bompani SpA";

Il Comune di Sanremo con nota 0009619/31.01.2022, assunta al protocollo dell'Ente il 02.02.2002 al n. 299 ha trasmesso **Deliberazione n. 3 del 28.01.2022 del Consiglio Comunale di Sanremo**, ad oggetto "Bacino rifiuti Sanremese – affidamento in house providing ad Amaie Energia e Servizi s.r.l. – Relazione ex art. 34, commi 20 e 21, D.L. 179/2012 convertito in Legge 221/2012 e art. 192 del d.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e relativi allegati approvazione". Con tale deliberazione, il Comune di Sanremo, Ente Capofila ha provveduto:

- **ad approvare l'affidamento in house providing** ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 50/2016 del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi annessi di cui all'art. 183 comma 1 lettera ll) del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'intero territorio del bacino dell'Ambito Sanremese, per anni quindici a far data dal 01.02.2022, alla società Amaie Energia e Servizi Srl con sede legale in Sanremo (IM) 18038, Via Armea n. 96, iscritta in Registro Imprese della Camera di Commercio delle RIVIERE di Imperia Savona La Spezia con CF ed identica P. IVA n. 01350350086, iscritta al REA al n. 118905;
- **ad approvare Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l'affidamento "in house" dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani (ex art. 34, comma 20, del D.L. n. 179 del 18/10/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221 del 17/12/2012 n.) e 192 del D.Lgs. n. 50/2016**, redatta da "Paragon Business Advisors S.r.l" e corredata dai seguenti documenti:
 - disciplinari tecnici per il comune di Sanremo e per gli altri 17 Comuni; schede tecniche, nonché piani finanziari dei singoli Comuni;
 - schema di contratto di servizio così come aggiornato ed assentito da Amaie energia e servizi srl, con nota prot. 6131 in data 19/01/2021;
 - piano economico finanziario presentato da Amaie energia e servizi srl, in data 19/01/2022 corredato dalla nota di asseverazione da parte di Crowe Bompani Spa;
- **a dare mandato** al Dirigente dell'Ufficio di Egato presso il Comune di Sanremo, di procedere alla sottoscrizione del relativo contratto di servizio, in nome e per conto dei Comuni dell'intero Bacino definitivo dei rifiuti sanremese, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, autorizzandolo sin da ora ad apportare le integrazioni e modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie, autorizzando, altresì, la consegna urgente del servizio a fare data dal 01.02.2022;

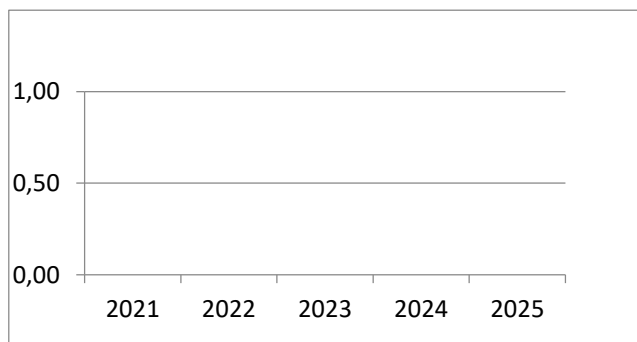
...omiss..

Con la suddetta nota Comune di Sanremo 0009619/31.01.2022 ha altresì trasmesso verbale di consegna del servizio con il seguente oggetto “Bacino Rifiuti Sanremese – affidamento in house providing ad Amaie Energia e Servizi s.r.l. – art. 192 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii – verbale di consegna del servizio” recante “Verbale di consegna del servizio in via d’urgenza”. In tale verbale:

- si prende atto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 3/28.01.2022 (sopra indicata) di approvazione dell’Affidamento in house providing ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 50/2016 alla Società AMAIE ENERGIA E SERVIZI srl del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi annessi di cui all’art. 183 comma 1 lettera ll) del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l’intero territorio del bacino dell’Ambito Sanremese, per anni quindici a far data dal 01.02.2022;
- si prende atto di quanto indicato all’art.6 II comma del Contratto di Servizio (approvato con i provvedimenti\atti sopracitati) quale è previsto che “a partire dalla consegna dei servizi di cui al presente Contratto, e fino alla sua scadenza, il Gestore dovrà erogare il Servizio ordinario di raccolta e spazzamento nei Comuni già con rapporto in essere. Per i Comuni di nuova acquisizione l’inizio del servizio potrà essere immediato e in ogni caso con decorrenza 01.03.2022;
- Si prende atto del parere favorevole espresso dall’Amministrazione Provinciale di Imperia – Settore Rifiuti comunicato con nota prot. 1958 del 27.12.2022 e pervenuto presso il Comune di Taggia – Ufficio Centrale di Bacino al prot. 2172 del 27.01.2022 ed al Prot. gen. del Comune di Sanremo n. 9557 del 31/01/2022 , in ordine alla compatibilità rispetto al Piano dell’Area Omogenea Imperiese per la gestione dei rifiuti, in riferimento alla documentazione trasmessa dal Comune di Sanremo in qualità di EGATO;
- si da atto che in detto parere rileva un’unica condizione riferita all’obbligo di revisione del disciplinare di servizio onde obbligatoriamente adeguarlo a quanto previsto all’art.183 del D.Lgs.116/2020, con riferimento ai criteri di individuazione dei rifiuti urbani prodotto dalle utenze non domestiche;
- si rileva che su detta condizione l’Ufficio Centrale di Bacino quale organo tecnico della Consulta dei Sindaci si è espresso con nota prot. 2418 del 31/01/2022 del Comune di Taggia, dando atto che la sopracitata prescrizione dell’Amministrazione Provinciale non altera in modo sostanziale l’impianto progettuale e contrattuale approvato e conseguentemente può essere recepita mediante mera modificazione del testo del Contratto di Servizio;
- Si rileva che la Società AMAIE ENERGIA e SERVIZI srl presta attualmente varie tipologie di servizio a n.°10 Comuni appartenenti al Bacino Sanremese
- Si da atto che ricorrono requisiti per la consegna formale del Servizio nelle more della sottoscrizione del relativo contratto, con decorrenza 01.02.2022 per i Comuni già serviti dalla Società e sussistono le condizioni per determinare nella data del 01.03.2022 l’avvio del servizio per i restanti Comuni appartenenti all’Ambito, demandando al Comune di Taggia nella qualità di Ente capofila del sub-Ambito provvisorio Taggese di affidamento l’attività necessaria a dare formale applicazione alle previsioni di cui all’art. 2, comma 9 del contratto di servizio rep.2025 del 20.01.2014 sottoscritto tra il Comune di Taggia e Docks Lanterna.
- Si procede alla Consegna anticipata del servizio, che Amaie Energia E servizi di chiara di accettare, con la seguente calendarizzazione
 - dal 01.02.2022 i servizi di cui all’All.sub 1),, per i Comuni di Castellaro, Cipressa, Civezza, Costarainera, Pietrabrana, Pompeiana, Riva Ligure, San Lorenzo al Mare, Sanremo, Santo Stefano al Mare, Taggia e Triora;
 - dal 01.03.2022 i restanti servizi non compresi nell’All. sub 1) sia in termini di prestazioni da rendersi che di Comuni non ancora serviti,;
 - dal 01.07.2022 il completamento del segmento “trattamento e recupero” dei rifiuti, come previsto all’art.12 comma 5 del contratto di servizio approvato.

Accertamenti 2021	Stanzamenti 2022	Competenza 2023	Competenza 2024	Competenza 2025
----------------------	---------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Categoria 1010161 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------



(dati desumibili da sito finanza locale)

	Accertamenti 2021	Accertamenti 2022	Competenza 2023	Competenza 2024	Competenza 2025
Fondo di solidarietà comunale	60.696,80	60.945,32	60.945,32	60.945,32	60.945,32

Fondo di solidarietà comunale:

Questo Fondo, istituito dalla legge di stabilità 2013, sostituisce il Fondo Sperimentale di riequilibrio, è iscritto tra le entrate correnti di natura perequativa. Lo stanziamento previsto è quello risultante dal sito della Finanza Locale (per l'anno 2022) non essendo ancora noti, ad oggi, i nuovi valori.

D6	Incremento dotazione F.S.C. 2022 sviluppo servizi sociali a 254,923 mln art. 1, comma 449 lettera d-quinquies, L. 232/2016.	685,24
D7	Incremento dotazione F.S.C. 2022 di 300 mln art. 1, comma 449 lettera d-quater, L. 232/2016.	3.148,53
D8	Totale F.S.C. 2022 compreso incrementi (D5 + D6 + D7).	60.989,83
D9	Accantonamento 5,923 mln per rettifiche 2022 (da detrarre)..	44,51
D10	Totale F.S.C. 2022 al netto dell'accantonamento (D8 - D9)..	60.945,32

Tipologia contribuenti	Numero contribuenti		Reddito imponibile		Reddito medio
Persone Fisiche					
Dipendente	72	36,55%	1.720.332	44,39%	23.893
Pensionato	85	43,15%	1.332.829	34,39%	15.680
Autonomo	-	-%	-	-%	-
Impresa ordinaria	0	0,00%	0	0,00%	0
Impresa semplificata	8	4,06 %	110.406	2,85 %	13.800
Partecipazione	7	3,55 %	121.636	3,14 %	17.376
Altri redditi	18	9,14 %	157.841	4,07 %	8.768
Totale	197		3.875.608		19.673
Società					
Società di persone	1	10,00 %	59	0,00 %	59
Ente non commerciale	1	10,00 %	1.368	0,02 %	1.368
Società di capitali	8	80,00 %	6.256.160	99,98 %	782.020
Totale	10		6.257.587		625.758

Nota integrativa al bilancio di previsione 2023-2024-2025

Tipologia contribuenti	Numero contribuenti		Reddito imponibile		Reddito medio
Persone Fisiche					
Dipendente	47	34,06 %	983.513	52,74 %	20.925
Pensionato	54	39,13 %	712.834	38,23 %	13.200
Autonomo	2	1,45 %	37.953	2,04 %	18.976
Impresa ordinaria	0	0,00 %	0	0,00 %	0
Impresa semplificata	6	4,35 %	96.962	5,20 %	16.160
Partecipazione	3	2,17 %	20.406	1,09 %	6.802
Altri redditi	26	18,84 %	13.165	0,71 %	506
Totale	138		1.864.833		13.513
Società					
Società di persone	0	0,00%	0	0,00%	0
Ente non commerciale	1	25,00%	1.368	2,26%	1.368
Società di capitali	3	75,00%	59.061	97,74%	19.687
Totale	4		60.429		15.107

L'entrata viene accertata per cassa. Con decreto del 30.3.2016 sono state emanate ulteriori e nuove disposizioni in materia di contabilità armonizzata. In particolare all'art. 2 vengono apportate modifiche al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2001 – in materia di add.le comunale all'IRPEF

L'andamento dell'entrata, nell'ultimo quinquennio è il seguente:

- Anno 2017: € 14.685,91
- Anno 2018: € 14.215,76
- Anno 2019: € 14.338,10
- Anno 2020: € 14.464,52
- Anno 2021: € 15.475,00
- Anno 2022: € 18.066,37

Per la formulazione delle proprie previsioni l'Ente si è avvalso anche del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo di seguito riportate.



Simulatore Addizionale comunale IRPEF per cassa - Aliquota Unica

Comune di TERZORIO

Addizionale Comunale IRPEF di cassa

	Gettito di cassa anno 2022		Gettito di cassa anno 2023		Gettito di cassa anno 2024	
	Importo minimo	Importo massimo	Importo minimo	Importo massimo	Importo minimo	Importo massimo
Acconto	4.272,84	5.222,36	4.402,74	5.381,12	4.548,09	5.558,78
Saldo	10.015,74	12.241,46	10.402,95	12.714,71	10.757,56	13.148,13
Totale	14.288,58	17.463,82	14.805,68	18.095,84	15.305,65	18.706,91

Aliquota anno d'imposta 2023: 0,80%

Soglia di esenzione 2023: 0,00€

Aliquota anno d'imposta 2022: 0,80%

Soglia di esenzione 2022: 0,00€

Aliquota anno d'imposta 2021: 0,80%

Soglia di esenzione 2021: 0,00€

Analisi statistiche - Tabelle riferite alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche 2021 (redditi 2020)

Comune: TERZORIO

(IM)

Tematica: Addizionale regionale e comunale

Pagina 1 di 2

Denominazione Comune	Numero contribuenti	Reddito imponibile addizionale		Addizionale regionale dovuta	
		Frequenza	Ammontare	Frequenza	Ammontare
TERZORIO	184	117	2.094.544	117	29.862

Ammontare espresso in euro

Fonte: MEF - Dipartimento delle Finanze

Analisi statistiche - Tabelle riferite alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche 2021 (redditi 2020)

Comune: TERZORIO

(IM)

Tematica: Principali tipologie di reddito

Pagina 1 di 3

Denominazione Comune	Numero contribuenti	Reddito da fabbricati		Reddito da lavoro dipendente e assimilati	
		Frequenza	Ammontare	Frequenza	Ammontare
TERZORIO	184	94	61.473	78	1.348.183

Ammontare espresso in euro

Fonte: MEF - Dipartimento delle Finanze

Imposta di soggiorno

La Legge Regionale 21.12.2016, n. 33, concernente “disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2017” dispone all’art. 2, comma 81, che “la Regione promuove il Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria cui possono partecipare gli enti parco, i comuni e le unioni di comuni per la realizzazione di azioni sinergiche ed interventi coordinati per il perseguimento di obiettivi di crescita del settore e delle potenzialità turistiche della Liguria;

L’adesione al Patto da parte dei Comuni, Unione di Comuni e Enti Parco comporta in capo agli stessi, sulla base di quanto stabilito con la deliberazione della Giunta regionale n. 568 del 14 luglio 2017, l’impegno a rispettare i seguenti punti:

...omississ...

- gestione, anche in forma associata tra più comuni o in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, di uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT). Questa condizione è soddisfatta anche mediante la conclusione di accordi con un comune capofila che, tramite il proprio IAT, fornisce informazioni e materiale relativi anche ai territori dei comuni con i quali è stipulato l’accordo;*
- impegno, in caso di istituzione dell’imposta di soggiorno, prevista dall’art. 4 del D.Lgs 14.3.2011 n. 23, (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale) ad adeguarsi ai principi definiti, in collaborazione con ANCI Liguria, con deliberazione della Giunta regionale n. 362 del 05.05.2017;

- c) condivisione delle attività e delle manifestazioni di valenza turistica, con la Regione Liguria e con l'Agenzia "In Liguria", sia fornendo le informazioni relative a tali eventi per implementare la app citata alla precedente lett. a), sia collaborando ad iniziative che vengono proposte per promuovere la destinazione e i prodotti turistici;
- d) adesione alle iniziative di contrasto dell'abusivismo in campo turistico individuate in collaborazione con la Regione Liguria. In particolare i comuni si impegnano a fare una campagna di informazione a tutti i proprietari di seconde case con la quale viene ricordata la normativa in vigore nel caso di affitto degli appartamenti ad uso turistico, nonché altri interventi concordati con Anci Liguria;

L'adesione al Patto inoltre determina l'inserimento d'ufficio:

- nell'elenco dei comuni, unioni di comuni e Enti parco aderenti al Patto
- nell'elenco regionale delle località turistiche dei comuni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23/2011, ai fini dell'eventuale applicazione dell'imposta di soggiorno.

L'imposta è stata istituita e regolamentata con atto consiliare n. 2 del 31.03.2020. Per ragioni legate all'emergenza sanitaria l'Ente nell'esercizio 2020 e 2021 non ne aveva deliberato le tariffe, pertanto l'imposta non è stata applicata.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 in data 12.01.2022 è stata deliberata l'applicazione dell'imposta a far data dall'1.6.2022 e le relative tariffe nella misura di € 1.00 giornaliera. Tale misura tariffaria è stata confermata anche per l'esercizio 2023.

Con deliberazione consiliare n. 44 del 27.12.2022 è stato modificato e riapprovato nel nuovo testo il "regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno". La gestione dell'imposta è stata esternalizzata. (il versamento dell'imposta viene fatto al Comune di Terzorio che ha provveduto ad affidare all'esterno i servizi di supporto alla gestione)

Il gettito dell'imposta, al netto dei costi di gestione sostenuti dal Comune, ai sensi del predetto "patto per lo sviluppo strategico del turismo in Liguria" è destinato a finanziare:

- a) almeno il 60%, a seguito di accordo con le associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive disciplinate dalla L.R. 12/11/2014 n. 32 e ss.mm. e ii., la promozione dell'accoglienza, la comunicazione, la promo commercializzazione e il marketing turistico della località,
- b) fino al 40% per l'utilizzo diretto da parte del Comune per il miglioramento del decoro della località turistica, per investimenti infrastrutturali a forte valenza turistica e, comunque, per interventi in materia di turismo.

Le spese sopra indicate possono includere anche la copertura dei costi per gli uffici informazione e accoglienza turistica (IAT).

Trasferimenti di parte corrente

Le previsioni di bilancio, con poche eccezioni riportate di seguito ed in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. Appartengono a questo genere di entrata i trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche (Tip.101/E), da famiglie (Tip.102/E), da imprese (Tip.103/E), da istituzioni sociali private al servizio delle famiglie (Tip.104/E) ed i trasferimenti dall'unione europea e dal resto del mondo (Tip.105/E). In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- Trasferimenti da PA quali Regione. Città Metropolitana, Consorzi e poi famiglie, imprese, istituzioni private. Sono stati previsti, di norma, negli esercizi in cui si ritiene diventerà esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente;
- Trasferimenti UE. Questo genere di entrata, suddivisa nella quota a carico dell'unione europea e in quella eventualmente co-finanziata a livello nazionale, sarà accertabile solo nel momento in cui la commissione europea dovesse decidere di approvare il corrispondente intervento. Con questa

premessa, lo stanziamento sarà allocato negli esercizi interessati dagli interventi previsti dal corrispondente cronoprogramma.

L'eccezione è rappresentata dalla possibile erogazione di acconti rispetto all'effettiva progressione dei lavori, condizione questa che farebbe scattare l'obbligo di prevedere l'entrata, con il relativo accertamento, nell'esercizio di accredito dell'incasso anticipato.

Per quanto concerne, in particolare, i trasferimenti da altre pubbliche amministrazioni, l'esigibilità coincide con l'atto di impegno dell'amministrazione concedente. La previsione di entrata, pertanto, colloca lo stanziamento nell'esercizio in cui si prevede sarà adottato il provvedimento di concessione, compatibilmente con la possibilità di reperire in tempo utile le informazioni necessarie alla corretta imputazione. Il prospetto mostra la composizione sintetica dei trasferimenti correnti mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia. In ultima analisi i trasferimenti correnti sono stati inseriti a bilancio in funzione dei dati storici in possesso dell'ente ed in funzione degli stanziamenti assegnati o conosciuti al momento di redazione del bilancio coordinati con le disposizioni della vigente Legge di bilancio annuale e/o leggi e provvedimenti regionali di assegnazione di risorse o compartecipazioni o ristori di perdite di gettito.

Una nota particolare va fatta per quanto attiene le risorse correnti da PNRR. Trasferimenti da progetti ed interventi PNRR accertati/accertabili ai sensi dell'art. 15 comma 4 del D.L. 77/2021 sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo e con le modalità consentite dalle norme di semplificazione e flessibilità richiamate nella FAQ n.48 di ARCONET.

Un'altra nota particolare va fatta sulle quote di F.S.C. dedicate a risorse per servizi sociali, asili nido e disabili. Il Ministero dell' Interno ad inizio novembre ha fornito un quadro d'insieme organicamente strutturato per servizio delle risorse disponibili e delle relative modalità di impiego, monitoraggio e rendicontazione relativamente alle risorse aggiuntive al F.S.C. finalizzate al miglioramento di alcuni servizi di particolare importanza quali quelli sopra menzionati. L' ente rispetto a queste disponibilità di risorse e rispetto agli obiettivi di servizio ed i LEP (Livelli essenziali delle prestazioni) rilevabili per ogni singolo ente sul sito IFEL dovrà adeguare le scelte strategiche di bilancio.

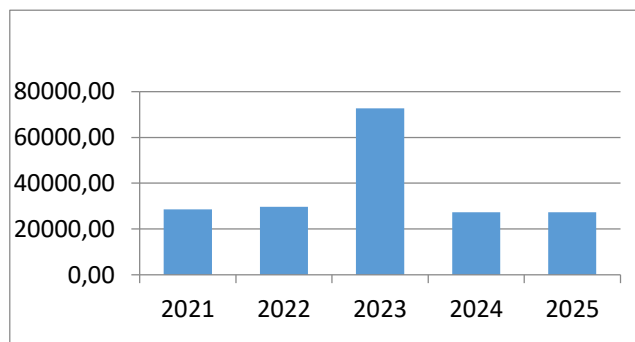
Alla data di redazione del presente documento, non risultano presenti sul portale della Finanza Locale i dati relativi all'esercizio 2023, pertanto sono stati confermati i trasferimenti statali ricevuti nell'anno 2021 con esclusione delle somme trasferite per far fronte alle emergenze derivanti dalla situazione pandemica da covid-19

Le altre previsioni di risorse trasferite sono relative a contributo regione Liguria per assistenza scolastica (borse di studio) da contributo per servizi scolastici da parte del Comune di Riva Ligure e da contributo Regione Liguria per interventi di prevenzione dissesto (pulizia alvei), da Amministrazione Provinciale per sfalcio strade.

Attribuzioni	Importo
INCREMENTO INDENNITA DEI SINDACI , VICESINDACI ED ASSESSORI (ART 1 COMMA 586 LEGGE 234 DEL 2021)	4.083,28
CONTRIBUTO RISTORO GETTITO TASI PER FINANZIAMENTO PIANI DI SICUREZZA (ART 1, C. 892, LS 145 2018)	2.092,18
CONCORSO ALLA COPERTURA DEL MAGGIORE ONERE SOSTENUTO DAI COMUNI PER LA CORRESPONSIONE INCREMENTO IND	3.287,58
CONTRIBUTO CONSEGUENTE STIMA GETTITO ICI 2009 E 2010 (ART 3 COMMA 3 DPCM 10 MARZO 2017)	3.209,14
CONTRIBUTO PER CRITICITA GETTITO IMU E TASI (ART 1, C. 554, L. 160/19)	1.211,26
RISTORO IMU AGRICOLA ARTICOLO 3 COMMA 5 DPCM 10 MARZO 2017	703,63

Accertamenti 2021	Stanziamenti 2022	Competenza 2023	Competenza 2024	Competenza 2025
----------------------	----------------------	--------------------	--------------------	--------------------

E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	22.247,87	18.551,35	62.998,53	17.644,82	17.644,82
E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	6.289,74	11.075,14	9.700,00	9.700,00	9.700,00
E.2.01.01.00.000 - Totale trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche	28.537,61	29.626,49	72.698,53	27.344,82	27.344,82



Entrate extratributarie

Rientra in questo titolo la cessione di beni e servizi che derivano dalla gestione dei beni (Tip.100/E), i proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità o degli illeciti (Tip.200/E), gli interessi attivi (Tip.300/E), le altre entrate da redditi da capitale (Tip.400/E) ed i rimborsi e altre entrate correnti (Tip.500/E).

Le previsioni di bilancio, con rare eccezioni riportate di seguito in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- Gestione dei servizi pubblici. I proventi sono stati previsti nell'esercizio in cui servizio sarà effettivamente reso all'utenza, criterio seguito anche nel caso in cui la gestione sia affidata a terzi;
- Interessi attivi. Sono stati previsti nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica risulterà esigibile, applicando quindi il principio generale. L'accertamento degli interessi di mora, diversamente dal caso precedente, segue invece il criterio di cassa per cui le entrate di questa natura sono stanziabili solo nell'esercizio in cui si stima avverrà l'incasso;
- Gestione dei beni. Le risorse per locazioni o concessioni, che di solito garantiscono un gettito pressoché costante negli anni, sono state previste come entrate di parte corrente nell'esercizio in cui il credito diventerà esigibile, applicando quindi la regola generale. Anche le entrate da concessioni pluriennali, che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e che costituiscono, pertanto, risorse di natura non ricorrente, sono state previste con il medesimo criterio e prevalentemente destinate, in virtù della loro natura, al finanziamento di investimenti. Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate extra tributarie mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

In buona sostanza le entrate extra-tributarie rappresentano la quota di risorse dell'ente determinata in base alle attività e servizi (servizi scolastici, servizi cimiteriali, servizi amministrativi, servizi commerciali) che l'ente intende attivare per l'utenza, secondo le tariffe applicate e secondo le percentuali di copertura di costo che l'amministrazione ha ritenuto di coprire. Si aggiungono ai proventi da servizi i proventi derivanti dalla gestione attiva del proprio patrimonio (affitti e canoni) e da quest'anno i proventi del "Canone unico

patrimoniale” che unisce in un unico provento le gestioni della occupazione di suolo pubblico, delle iniziative pubblicitarie sul territorio e del servizio pubbliche affissioni.

Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria -

Legge 160/2019, articolo 1, commi 816-847, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” istituisce a decorrere dal 2021 il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria **in sostituzione** di TOSAP, ICP e qualsiasi canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali.

L’art. 1, comma 847 Legge 160/2019 che indica “Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.”

Con deliberazione consiliare n. 3 in data 31.03.2021 è stato approvato regolamento relativo a “Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” e le relative tariffe.

La misura ordinaria delle tariffe, stabilita dalla legge 160/2019: a tali tariffe si applicano “coefficienti moltiplicatori”, stabiliti in sede di approvazione del regolamento/tariffe, al fine di garantire almeno parità di gettito .

Le tariffe sono state confermate anche per l’anno 2023.

Proventi Servizi

Le previsioni riguardano diritti per rilascio certificati, di segreteria, di istruttoria, diritti segreteria urbanistica. Non sono state previste entrate per proventi del servizio idrico integrato in considerazione del fatto che dall’1.1.2016 la gestione è stata trasferita al gestore unico, Rivieracqua s.c.p.a. .in attuazione alla Convenzione stipulata in data 14/11/2012 tra l’AATO e la Rivieracqua Scpa.

Proventi beni dell’ente

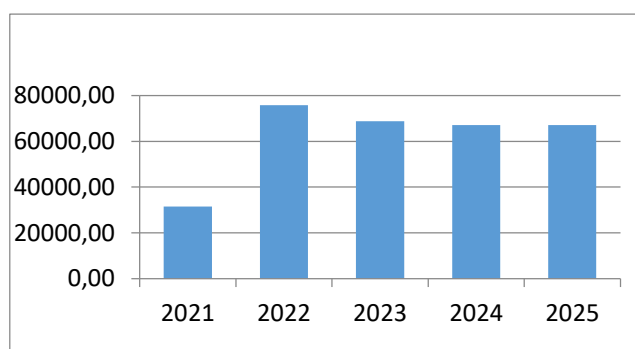
I proventi dei beni dell’Ente sono rappresentati da proventi locazione immobili (€ 30.000,00 – contratto locazione immobile Amaie Energia – anni 15 da dicembre 2021 adeguato con i nuovi valori istat) destinati al finanziamento del bilancio e proventi dalle concessioni cimiteriali (€ 7.500,00 per il triennio) I proventi derivanti da concessioni cimiteriali sono stati destinati ad interventi di manutenzione dei cimiteri.

Proventi diversi

Per quanto concerne tale tipologia di entrata si evidenzia che è stato pressoché azzerato lo stanziamento degli interessi attivi bancari e sulle giacenze di cassa, sono state previste le somme per canone annuo derivante dalla gestione della rete g.p.pl da parte della liquigas nonché proventi derivanti dall’utilizzo di sale comunali.

	Accertamenti 2021	Stanziamenti 2022	Competenza 2023	Competenza 2024	Competenza 2025
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	17.180,61	55.068,28	56.857,50	54.657,50	54.657,50
Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi attivi	0,03	10,00	10,00	10,00	10,00
Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e altre entrate correnti	14.297,07	20.716,00	11.939,50	12.439,50	12.439,50

Totale entrate extratributarie	31.477,71	75.794,28	68.807,00	67.107,00	67.107,00
---------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Entrate in conto capitale

Le risorse di questo genere, salvo deroghe espressamente autorizzate dalla legge, sono destinate al finanziamento degli acquisti di beni o servizi durevoli (investimenti), rendendo così effettivo il vincolo di destinazione dell'entrata alla copertura di una spesa della stessa natura. Sono comprese in questo titolo i tributi in conto capitale (Tip.100/E), i contributi agli investimenti (Tip.200/E), i trasferimenti in conto capitale (Tip.300/E), le entrate da alienazione di beni materiali e immateriali (Tip.400/E), a cui va aggiunta la voce residuale delle altre entrate in conto capitale (Tip.500/E). Le previsioni di bilancio, con poche eccezioni riportate di seguito ed in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza finanziaria potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. Questo criterio è stato adottato per ciascun anno del triennio autorizzatorio. In particolare, ed entrando quindi nello specifico, le entrate che derivano da:

- Trasferimenti in conto capitale. Sono state previste, di norma, negli esercizi in cui si ritiene diventerà esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente (criterio generale). Nel caso di trasferimenti in conto capitale da altri enti pubblici, è richiesta la concordanza tra l'esercizio di impegno del concedente e l'esercizio di accertamento del ricevente, purché la relativa informazione sia messa a disposizione dell'ente ricevente in tempo utile;
- Alienazioni immobiliari. Il diritto al pagamento del corrispettivo, di importo pari al valore di alienazione del bene stabilito dal contratto di compravendita, si perfeziona nel momento del rogito con la conseguenza che la relativa entrata è stanziabile nell'esercizio in cui si prevede verrà a concretizzarsi questa condizione. L'eventuale presenza dei beni nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, unitamente alla possibile indicazione della modalità di pagamento del corrispettivo (immediata o rateizzata), sono elementi importanti che sono stati ripresi per consentire l'esatta attribuzione dell'entrata al rispettivo esercizio;
- Alienazione di beni o servizi non immobiliari. L'obbligazione giuridica attiva nasce con il trasferimento della proprietà del bene, con la conseguenza che l'entrata sarà accertata, e quindi prevista in bilancio, nell'esercizio in cui sorge il diritto per l'ente a riscuotere il corrispettivo, e questo, in base a quanto stabilito dal contratto di vendita;
- Cessione diritti superficie. La previsione relativa al canone conseguente all'avvenuta cessione del diritto di superficie, sorto in base al corrispondente rogito notarile, è stanziata negli esercizi in cui verrà a maturare il diritto alla riscossione del credito (obbligazione pecuniaria). Lo stesso criterio si applica sia agli atti di cessione già sottoscritti, e quindi accertati prima della stesura di questo bilancio, che a quelli futuri previsti nel periodo considerato dalla programmazione triennale;
- Concessione di diritti patrimoniali. Anche l'entrata prevista per la concessione di diritti su beni demaniali o patrimoniali, conseguenti all'avvenuta emanazione dei relativi atti amministrativi, è stanziata negli esercizi in cui verrà a maturare il diritto alla riscossione del relativo credito (principio generale). Lo stesso criterio è stato applicato sia nel caso di cessioni sottoscritte nel passato che nell'ipotesi di nuovi contratti di concessione, il cui perfezionamento sia previsto nel triennio entrante;
- Permessi di costruire (oneri di urbanizzazione). In questo caso, i criteri applicati cambiano al variare della natura del cespite. L'entrata che ha origine dal rilascio del permesso, essendo di regola

immediatamente esigibile, è stata prevista nell'esercizio in cui sarà materialmente rilasciata, ad eccezione delle eventuali rateizzazioni accordate. La seconda quota, collegata invece all'avvenuta ultimazione dell'opera, è imputabile nell'esercizio in cui sarà effettivamente riscossa (applicazione del principio di cassa, ammesso solo se espressamente previsto dalla norma, come in questo caso) per cui l'eventuale stanziamento, se previsto, è stato imputato applicando il medesimo criterio. Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate in conto capitale mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

- **Risorse PNRR-PNC** – Anche in questo caso è opportuno fare riferimento a quanto previsto dalla semplificazione e flessibilità di cui al D.L. 77/2021 e sua conversione nella Legge n. 108/2021 sia per le modalità di contabilizzare le risorse che i vincoli contabili e gestionali che ne derivano (FAQ n.48) ricordando che è necessario adottare le stesse regole contabili e gestionali per tutte le risorse confluite nel PNRR ossia il PNC.

E' utile ricordare che nel PNRR sono confluite le seguenti linee di finanziamento e che necessita individuare tutti i progetti avviati o in corso che sono stati ricompresi nel P.N.R.R con particolare attenzione, in base al decreto 6 agosto 2021 del MEF , il quale approva l'elenco dei progetti e delle risorse confluite nel PNRR a titolo di PNC Pnrr, dando atto che i principali sono:

- I contributi per l'efficientamento energetico e la mobilità sostenibile previsti dalla legge 160/2019 ed assegnati dal 2020 in avanzi (articolo 1, commi 29 e seguenti, legge 160/2019);
- i contributi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio previsti dalla legge 145/2018;
- i contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale (articolo 1, commi 42 e 43, legge 160/2019);
- il Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (Pinqu) previsto dall'articolo 1, comma 437, legge 160/2019;
- La progettazione e realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina (articolo 1, comma 640, legge 205/2018);
- La messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole, i cui fondi sono stati ripartiti su base regionale dal decreto del Miur 343/2021.

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Le entrate per investimenti previste nel bilancio 2023-2025 sono le seguenti:

Investimento	Entrata Specifica	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Spesa
2023-Manutenzione straordinaria strade comunali L.30.12.2021 art.1,co.407	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Stato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2023 - P.N.R.R. - M1C1 DIGITALIZZAZIONE- PAGO PA	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Stato	9.105,00	0,00	0,00	9.105,00
2023 Interventi messa patrimonio comunale (finanziam. contributo ristoro imu-tasi art.l co 892	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Stato	2.092,18	0,00	0,00	2.092,18

L. 145-2019					
2023 - P.N.R.R. MICI DIGITALIZZAZIONE - APP IO	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Stato	2.187,00	0,00	0,00	2.187,00
2023 - P.N.R.R. - M1C1 DIGITALIZZAZIONE - SPID CIE	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Stato	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
2023 - P.N.R.R. - M1C1 - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Stato	23.147,00	0,00	0,00	23.147,00
2023 - P.N.R.R. - M1C1 - ESPERIENZA CITTADINO SERVIZI PUBBLICI - PACCHETTO CITTADINO INFORMATO -	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Stato	28.902,00	0,00	0,00	28.902,00
2023 - Realizzazione interventi con proventi monetizzazione parcheggi	- Entrate proprie - OO.UU.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2023 -Interventi viabilità e parcheggi finanziati con proventi permessi costruire	- Entrate proprie - OO.UU.	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
2023 -P.N.R.R "M2C4: Tutela del territorio e della	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Stato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

risorsa idrica; Investimento 2.2 (Ex art. 1 Co. 29 e segg. L. 160-2019)- Interventi efficientamento energetico 50ml					
2023 - Interventi manutenzione straordinaria finanziati con sanzioni urbanistico-edilizie	- Entrate proprie - OO.UU.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2023 - Interventi messa in sicurezza viabilità ecc Contributo art.51,co.1,lett.a) d.l. 104/2020 e ss.mm.ii (ex art.30 co.14BIS dl 34-2019) investimenti 83ml	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Stato	83.790,52	0,00	0,00	83.790,52
2023 - P.N.R.R. - M1C1 - INVESTIMENTO 1.3 - Piattaforma digitale nazionale dati	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Stato	10.172,00	0,00	0,00	10.172,00

Le entrate sono le seguenti

Contributi in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (€ 50.000,00) - P.N.R.R "Missione 2: Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica; Componente 4: Tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni"

Nell'esercizio 2023 sono stati i previsti investimenti finanziati con le risorse di cui all'art. 1, commi 29-37 Legge 27.12.2019 n. 160 ora -P.N.R.R "M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni" (Ex art. 1 Co. 29 e segg. L. 160-2019)-. 29.

Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

30. I contributi di cui al comma 29 sono attribuiti ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018,, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato:

- a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 50.000;
 - b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 70.000;
 - c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 90.000;
 - d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 130.000;
 - e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 170.000;
 - f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 210.000;
 - g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 250.000.
- omississ...

Al Comune di Terzorio è pertanto assegnata la somma di € 50.000,00. Gli interventi previsti sono di efficientamento energetico (impianti di produzione energia da fonti rinnovabili per autoconsumo).

In riferimento a quanto sopra con il comunicato 17 dicembre 2021 – Dipartimento per gli affari interni e territoriali il Ministero interno ha indicato:

- che a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN, del 13 luglio 2021, recante l'Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, in data 31 luglio 2021 è entrata in vigore la Legge n. 108/2021 di conversione del decreto-legge n. 77/2021, che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
- Che successivamente, il Ministero dell'Economia delle Finanze ha emanato, in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021), il Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari individuate nella Tabella A.
- Che In particolare, è affidata al Ministero dell'Interno la Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, **all'interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all'art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018, e di cui all'art. 1, commi 29 e ss. della Legge n.160/2019.**
- Che in data 6 settembre 2021, il Ministero dell'interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un Comunicato con il quale rendeva edotti i Comuni beneficiari dei contributi ex art.1 co. 139 e ss., L. 145/2018, del passaggio delle risorse relative alla graduatoria 2021 sul PNRR.
- Che da ultimo, con il Decreto-Legge del 6 novembre 2021, n.152, sono state predisposte le norme abilitanti ai fini del corretto utilizzo delle risorse a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza in termini di gestione, monitoraggio e rendicontazione.

Contributi per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, per l'anno 2023 (€ 83.790,52)

È stato perfezionato il 20 gennaio 2023 il decreto del Ministro dell'interno recante: «Attribuzione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti del contributo per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, per l'anno 2023», (<https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-23-gennaio-2023>)

I contributi sono stati assegnati ai sensi e per gli effetti l'art. 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, così come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,

L'importo del contributo è di € 83.790,52 e viene destinato ad interventi di messa in sicurezza strade comunali.

Contributi art. 1 co. 407/414 Legge n. 234 del 30.12.2021.

Ai sensi della predetta norma “per gli anni 2022 e 2023, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023. I contributi di cui al periodo precedente per l'anno 2022 sono assegnati, entro il 15 gennaio 2022, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti nella misura di 10.000 euro ciascuno ... (omississ,,) I contributi di cui al primo periodo per l'anno 2023 sono assegnati ai comuni con il decreto di cui al periodo precedente in misura pari alla metà' del contributo assegnato per l'anno 2022.”

La somma iscritta in bilancio ammonta ad € 5.000,00 ed è destinata alla realizzazione degli interventi previsti dal decreto.

Contributo art. 1, co. 892 legge 145-2018

Con la predetta norma “892. Per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 190 milioni di euro annui da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale”

La somma viene destinata, nell'esercizio 2022, ad interventi per la sicurezza cittadina ed in particolare al potenziamento degli impianti di video sorveglianza sul territorio.

P.N.R.R. - Missione 1 - Componente 1

La Missione 1 “Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo”, Componente 1 “Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella PA, del PNRR prevede la destinazione di risorse pari a 9,72 miliardi di euro a favore delle Amministrazioni Pubbliche;

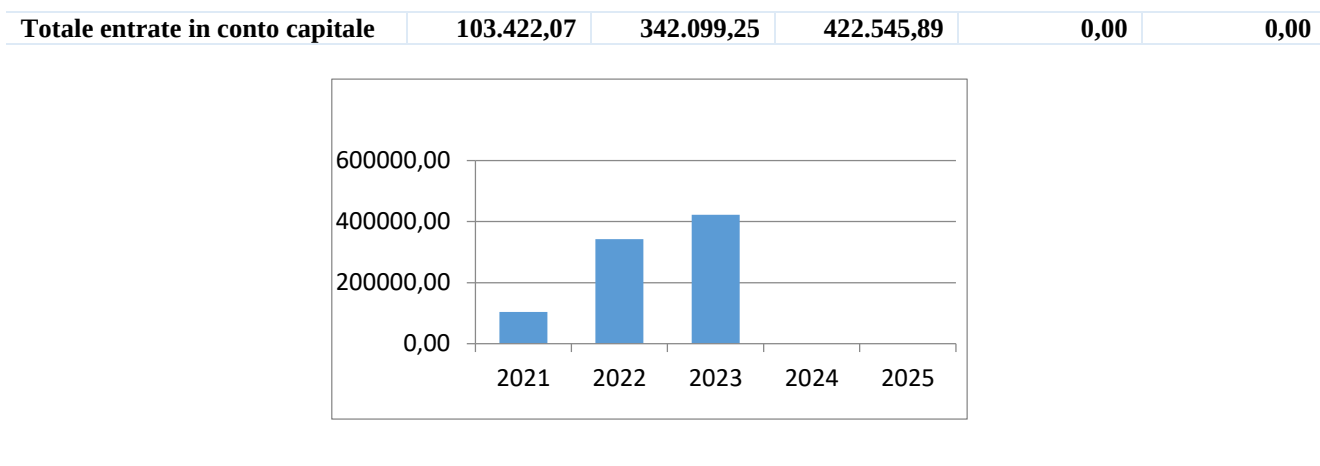
La missione da perseguire è quella della trasformazione digitale del Paese, grazie alla quale si innescherà un vero e proprio cambiamento strutturale

La **digitalizzazione riguarda la pubblica amministrazione** in modo capillare con importanti riflessi sulle dotazioni tecnologiche, sul capitale umano e infrastrutturale, sulla sua organizzazione e sulle modalità di erogazione dei servizi ai cittadini.

L'Ente ha presentato candidature ed ottenuto finanziamenti a vari bandi, sopra specificati. Inoltre, sono state presentate istanza, nell'anno 2023, che ad oggi sono in attesa di accoglimento (2023 - P.N.R.R. - M1C1 - INVESTIMENTO 1.3 - Piattaforma digitale nazionale dati).

Le richieste relative alla Missione 1.Componente 1, Investimento 1.2, “Abilitazione/migrazione al cloud” per € 47.427,00 sono state iscritte nella parte corrente e non nella sezione investimenti come da indicazioni RGS-MEF.

	Accertamenti 2021	Stanzamenti 2022	Competenza 2023	Competenza 2024	Competenza 2025
Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	96.422,07	281.253,85	362.564,03	0,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale	6.000,00	5.845,40	4.981,86	0,00	0,00
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate in conto capitale	1.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00



Le Entrate in conto capitale previste in Bilancio, relative al solo esercizio 2023 ammontano a complessive € 283.395,70 . A tale importo occorre sommare la quota di entrate reimputate all'esercizio 2023 (contestuale reimputazione entrata-spesa come previsto dai vigenti principi contabili) per un ammontare complessivo di € 139.150,19 come indicato nel seguente prospetto

Totale entrate in conto capitale	422.545,89
Quota entrata/spesa reimputata esercizio 2023 da precedente esercizio in relazione ai principi contabili	139.150,19
Totale entrate in conto capitale a finanziamento investimenti previsti nel bilancio 2023	283.395,70

Spese in conto capitale	467.113,75
Quota FPV iscritto in entrata - conto capitale	44.567,86
Entrate reimputate esercizio 2023 in relazione ai vigenti principi contabili	139.150,19
Stanzamenti entrata titolo IV	283.395,70
Totale	467.113,75

Titoli abilitativi edilizi – utilizzo proventi

Un capitolo a sé stante è da dedicare all' utilizzo degli oneri di urbanizzazione o meglio, dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle relative sanzioni, è disciplinato dall'art. 1, comma 460 della L. 232/2016, come modificato dall' art. 1-bis, comma 1, D.L. 148/2017. Tale comma prevede infatti che i suddetti proventi siano

destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche. Con tale norma venivano finalmente superati – una volta per tutte – i limiti percentuali e le differenti tipologie di spese correnti che nel tempo vari provvedimenti normativi avevano individuato come finanziabili. Per individuare le spese relative ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria è necessario fare riferimento all'art. 4 della legge 847 del 29/09/1964 che elenca in maniera univoca e puntuale sia le une che le altre.

Le prime sono rappresentate da:

- a) strade residenziali;
- b) spazi di sosta o di parcheggio;
- c) fognature;
- e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
- f) pubblica illuminazione;
- g) spazi di verde attrezzato;
- g-bis) infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra-larga effettuate anche all'interno degli edifici.

Le seconde sono invece costituite da:

- a) asili nido e scuole materne;
- b) scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo;
- c) mercati di quartiere;
- d) delegazioni comunali;
- e) chiese ed altri edifici religiosi;
- f) impianti sportivi di quartiere;
- g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;
- h) aree verdi di quartiere.

Sul testo del comma 460 è tuttavia intervenuto il Legislatore in sede di conversione del decreto Legge Milleproroghe (d.l. 162/2019) avvenuta con L. 8/2020 pubblicata sulla G.U. n. 51 del 29/02/2020 e già in vigore dallo scorso 1° marzo. In particolare, nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, è stata aggiunta una nuova tipologia di spesa finanziabile con i proventi in oggetto. A farlo è il comma 5-quinquies dell'art. 13 del decreto che prevede testualmente che all'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sia infine aggiunto il seguente periodo: “**A decorrere dal 1° aprile 2020** le risorse non utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori”.

Si evidenzia come l'articolo 13, comma 6, del decreto legge n. 4/2022, intervenendo sulla formulazione dell'articolo 109, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, come convertito, ha previsto a suo tempo l'estensione al 2022 della vigenza di alcune deroghe contabili, già previste a favore degli enti locali per gli anni 2020 e 2021, volte a consentire a tali enti di fronteggiare le conseguenze finanziarie sfavorevoli dovute all'emergenza Covid-19. Per ora in funzione del 2023 sarà necessario attendere eventuali evoluzioni della normativa in materia. Analogamente la normativa annuale ha esteso il beneficio di utilizzo entrate da Titoli

abilitativi edilizi anche per contrastare i maggiori costi energia e elettrica e gas come da art. 37/ter del DL 21/2022.

A ciò si aggiunga come chiarito da Arconet in risposta alla FAQ n. 28 del 19 febbraio 2018, "l'art. 1, comma 460, L. 11 dicembre 2016, n. 232, per le entrate derivanti dai titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, individua un insieme di possibili destinazioni, la cui scelta è rimessa alla discrezionalità dell'ente. Si ritiene pertanto che tale elenco, previsto dalla legge, non rappresenti un vincolo di destinazione specifico ma una generica destinazione ad una categoria di spesa".

Secondo la Corte dei conti, in ultima analisi, il Legislatore, diversamente da quanto avvenuto con riferimento e limitatamente all'utilizzo nel 2016 e nel 2017, ha ritenuto di privilegiare nel 2018 e quindi annualità seguenti un utilizzo prevalente per spese in conto capitale delle entrate da oneri di urbanizzazione, e nel disciplinare tale principio ha specificato che tale destinazione debba avvenire "senza vincoli temporali".

In altri termini, dal 2018 i proventi da "oneri di urbanizzazione" cessano di essere entrate con destinazione generica a spese di investimento per divenire entrate vincolate alle determinate categorie di spese ivi comprese le spese correnti, limitatamente agli interventi di manutenzione ordinaria sulle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Alla luce delle predette considerazioni il giudice dei conti afferma, in risposta al quesito formulato nella richiesta di parere, che i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (c.d. oneri di urbanizzazione"), a partire dall'1.1.2018, possono essere utilizzati esclusivamente nei limiti dei vincoli stabiliti per il 2018, e senza vincoli temporali, dall'art. 1, comma 460, L. 11 dicembre 2016, n. 232 e, così, anche l'avanzo generato dagli stessi proventi accertati in costanza di vigenza della normativa precedente.

Le entrate previste in bilancio e la destinazione di spesa sono di seguito indicate:

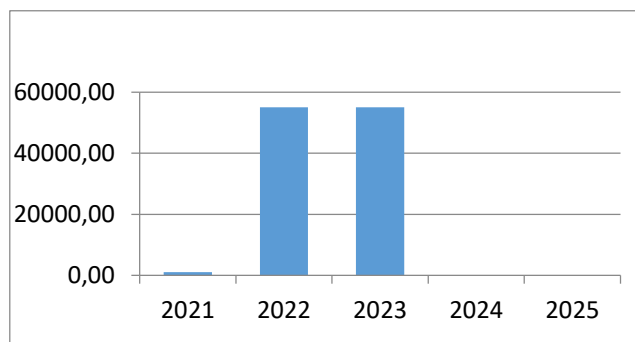
- proventi da oneri di urbanizzazione (€ 35.000,00) destinati di viabilità e di manutenzione straordinaria rete viaria
- da sanzioni in materia urbanistico edilizia destinati ad interventi di manutenzione straordinaria rete idrica comunale (€ 15.000,00)
- proventi di monetizzazione parcheggi destinati ad interventi viabilità e parcheggi ;(€ 15.000,00)

Le spese finanziate sono tutte di investimento. Non è previsto l'utilizzo delle predette somme per il finanziamento di interventi ordinari o di parte corrente.

<i>Destinazione proventi titoli abilitativi edilizi a spesa corrente</i>			
<i>Tipologia spesa</i>	<i>Esercizio 2023</i>	<i>Esercizio 2024</i>	<i>Esercizio 2025</i>
Totale	0,00	0,00	0,00

<i>Destinazione proventi titoli abilitativi edilizi a spesa investimento</i>			
<i>Tipologia spesa</i>	<i>Esercizio 2023</i>	<i>Esercizio 2024</i>	<i>Esercizio 2025</i>
2023 - Realizzazione interventi con proventi monetizzazione parcheggi	15.000,00	0,00	0,00
2023 -Interventi viabilità e parcheggi finanziati con proventi permessi costruire	35.000,00	0,00	0,00
2023 - Interventi manutenzione straordinaria finanziati con sanzioni urbanistico-edilizie	5.000,00	0,00	0,00
Totale	55.000,00	0,00	0,00

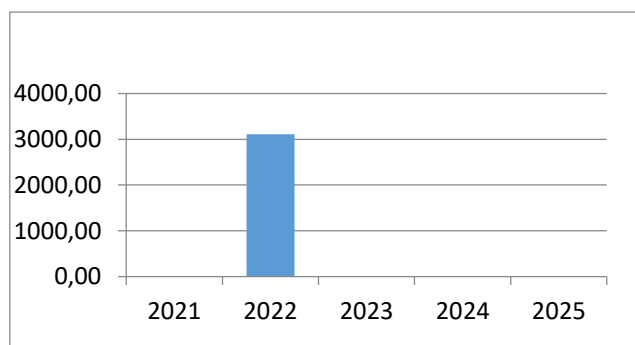
	Accertamenti 2021	Stanziamenti 2022	Competenza 2023	Competenza 2024	Competenza 2025
E.4.05.01.01.000 - Permessi di costruire	1.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00



Riduzione di attività finanziarie

Il titolo include l'alienazione di attività finanziarie (Tip.100/E), la riscossione di crediti a breve (Tip.200/E), a medio e lungo termine (Tip. 300/E) oltre la voce residuale (Tip.400/E). Questi stanziamenti, ove previsti, sono imputati nell'esercizio in cui si prevede che l'obbligazione diventerà esigibile. In questo caso, pertanto, e senza la presenza di specifiche deroghe, si applica il principio generale della competenza potenziata. Per quanto riguarda il contenuto delle operazioni da cui hanno poi origine le previsioni di entrata, movimenti che sono di norma associati ad analoghe operazioni presenti nel versante delle spese, si rimanda a quanto riportato nel corrispondente argomento delle uscite (acquisizione di attività finanziarie). Il prospetto mostra la composizione sintetica delle riduzioni di attività finanziarie mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia. **Non sono previste entrate per riduzione di attività finanziarie.**

	Accertamenti 2021	Stanziamenti 2022	Competenza 2023	Competenza 2024	Competenza 2025
Alienazione di attività finanziarie	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione di crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	3.108,40	0,00	0,00	0,00
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate da riduzione di attività finanziarie	1,00	3.108,40	0,00	0,00	0,00



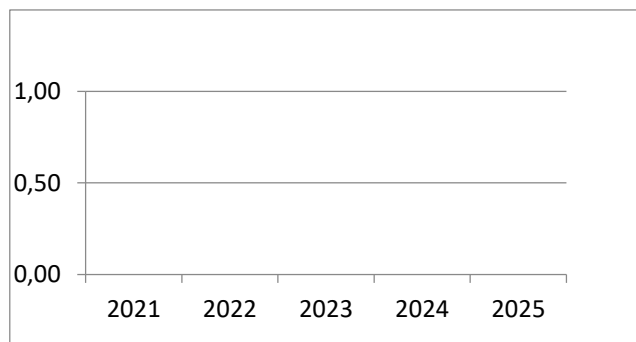
Accensione di prestiti

Queste previsioni, con poche eccezioni riportate di seguito e in corrispondenza delle varie tipologie, sono state formulate applicando il principio generale della competenza che richiede di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Rientrano in questo ambito gli stanziamenti per l'emissione di obbligazioni (Tip.100/E), l'accensione di prestiti a breve (Tip.200/E), l'accensione di mutui e altri finanziamenti a medio e lungo (Tip.300/E) ed altre forme residuali (Tip.400/E). In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- Assunzione di prestiti. L'accensione di mutui passivi e le operazioni ad essa assimilate, se prevista nel bilancio triennale, è stata imputata negli esercizi in cui si ritiene che la somma oggetto del prestito diventerà effettivamente esigibile. Si tratta, pertanto, del momento in cui il soggetto finanziatore renderà materialmente disponibile il finanziamento in esecuzione a quanto previsto dal relativo contratto;
- Assunzione di prestito flessibile
- Accesso al fondo rotativo per l'progettualità
- Anticipazioni di liquidità a lungo termine
- Contratti derivati. La rilevazione dei movimenti, conseguenti all'eventuale stipula di contratti di questa natura, sarà effettuata rispettando il principio dell'integrità del bilancio per cui i flussi finanziari attivi o passivi, prodotti dall'andamento aleatorio insito nell'essenza stessa di questo contratto atipico, saranno contabilizzati in modo separato. I movimenti di segno positivo, ove presenti, sono pertanto previsti e riportati tra le entrate degli esercizi in cui il corrispondente credito (saldo finanziario attivo) si presume diventerà esigibile. Il prospetto mostra la composizione sintetica delle accensioni di prestiti mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Non è previsto il ricorso all'indebitamento e pertanto non sono previste entrate derivanti da accensioni di prestiti.

	Accertamenti 2021	Stanziamenti 2022	Competenza 2023	Competenza 2024	Competenza 2025
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate per accensioni di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Anticipazioni**Non sono previste entrate da anticipazioni**

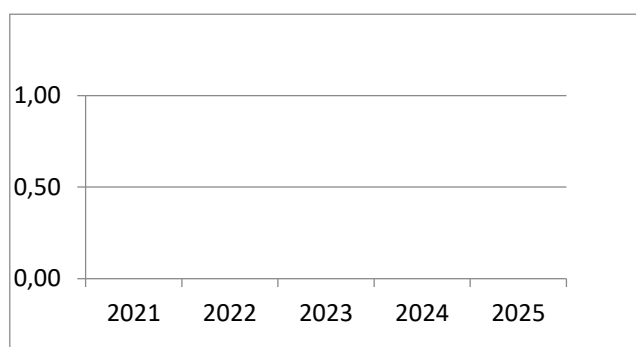
Questo titolo comprende le sole anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Tip.100/E). La previsione, ove presente nel corrispondente aggregato, indica la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere erogate dal tesoriere su specifica richiesta dell'ente, operazioni poi contabilizzate in bilancio. Si tratta di movimenti che non costituiscono, nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria della pubblica amministrazione, un vero e proprio debito dell'ente, essendo destinati a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità che saranno estinte entro la fine dell'anno. L'eventuale previsione di entrata, a cui si deve contrapporre altrettanto stanziamento in uscita (chiusura di anticipazioni), indica la stima dell'ammontare massimo dell'anticipazione che l'ente può legittimamente utilizzare in ciascuno degli esercizi. Il criterio di previsione adottato, al pari di quello della successiva imputazione contabile, è quello a carattere generale che attribuisce lo stanziamento all'esercizio in cui l'obbligazione giuridica andrà a perfezionarsi, diventando così effettivamente esigibile. Il prospetto mostra la composizione sintetica delle anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

L'importo massimo dell'anticipazione di Tesoreria che l'Ente può richiedere è quello risultante dal seguente prospetto:

Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III)**(rendiconto 2021)****253.973,27****Limite 5/12****105.822,20**

<i>Anticipazione di tesoreria</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Utilizzo complessivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Giorni di utilizzo	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazione media gg.	0,00	0,00	0,00	0,00

	<i>Accertamenti 2021</i>	<i>Stanziamenti 2022</i>	<i>Competenza 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Altre considerazioni sui fenomeni monitorati e criteri di valutazione delle uscite****Stanziamenti di uscita e sostenibilità delle previsioni**

Come per le entrate, anche le previsioni sulle uscite sono la conseguenza di una valutazione sui flussi finanziari, talvolta integrata anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione solo le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento ed evitando, nel contempo, sottovalutazioni e

sopravalutazioni delle singole poste di spesa (attendibilità). Le stime sulle uscite sono state precedute da un'analisi di tipo storico e programmatico ed accompagnate, ove ritenuto necessario, anche da altri parametri obiettivi di riferimento, e questo, al fine di rendere affidabili i documenti così predisposti (attendibilità). Le previsioni sono state formulate rispettando le norme che disciplinano la redazione dei modelli contabili (correttezza) mentre i documenti riportano i dati con una classificazione che ne agevoli la consultazione. I valori numerici più importanti, infine, sono stati corredati da un'informativa supplementare, presente nella Nota Integrativa, che ne facilita la comprensione e l'intelligibilità (comprensibilità). Anche in questo caso, si è partiti dal presupposto che gli utilizzatori di queste informazioni siano già in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di bilancio e posseggano, inoltre, una ragionevole conoscenza dell'attività svolta dall'amministrazione pubblica (rispetto del principio n.5 - Veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità).

Gli importi sono stati previsti con un adeguato grado di precisione pur preventivando, durante la gestione futura, il ricorso a possibili adattamenti. Il bilancio, infatti, essendo per sua natura "di previsione" non può essere costruito come un sistema articolato di documenti imm modificabili. Un simile approccio, che negherebbe l'evidente complessità della gestione e produrrebbe una rigidità eccessiva nella gestione, è poco realistico ed è quindi controproducente.

Dal punto di vista prettamente contabile, l'esigenza di adattare progressivamente le previsioni alla mutevole realtà ha trovato riscontro nell'avvenuta adozione di uno strumento ordinario, come il fondo di riserva, che garantisce la disponibilità di un certo ammontare di risorse utilizzabili per fronteggiare le spese prodotte da eventi imprevedibili o straordinari (rispetto del principio n.7 - Flessibilità).

Le previsioni, con le spiegazioni di metodo e contenuto riportate nei punti che seguono, sono state valutate anche in base agli andamenti storici ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento degli equilibri di bilancio (rispetto del principio n.8 - Congruità). Il prospetto mostra il riepilogo della spesa per titoli, in sintonia con quanto riportato nella seconda parte del bilancio ufficiale, mentre le note descrittive associate a ciascun argomento, sviluppate di seguito, espongono i criteri adottati per attribuire la spesa ai rispettivi esercizi.

Spese correnti

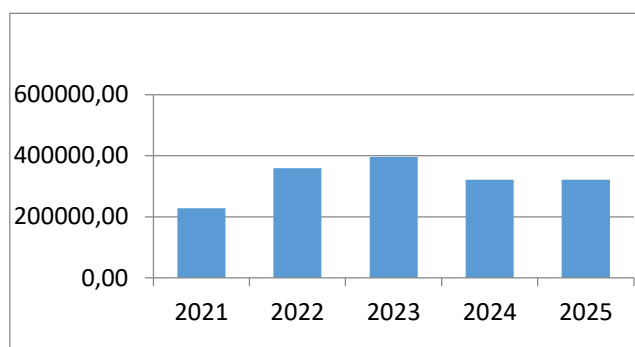
Le uscite di questa natura comprendono i redditi da lavoro dipendente (Macro.101/U), le imposte e tasse (Macro.102/U), l'acquisto di beni e servizi (Macro.103/U), i trasferimenti correnti (Macro.104/U), gli interessi passivi (Macro.107/U), le spese per redditi da capitale (Macro.108/U), i rimborsi e le poste correttive delle entrate (Macro.109/U) a cui vanno aggiunte, come voce residuale, le altre spese correnti (Macro.110/U). In taluni casi, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata nell'esercizio in cui l'uscita diventerà esigibile. In particolare, entrando quindi nello specifico, ed evidenziando che gli enti locali si trovano nella condizione di dover applicare il nuovo Contratto Regioni ed Enti locali :

- Trattamenti fissi e continuativi (personale). Questa previsione, legata a voci con una dinamica salariale predefinita dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale, è stata stanziata nell'esercizio in cui è prevista la relativa liquidazione e questo, anche nel caso di personale comandato eventualmente pagato dall'ente che beneficia della prestazione. In quest'ultima circostanza, il relativo rimborso è previsto nella corrispondente voce di entrata;
- Rinnovi contrattuali (personale). La stima del possibile maggior esborso, compresi gli oneri riflessi a carico dell'ente e quelli che derivano dagli eventuali effetti retroattivi, è imputabile all'esercizio di sottoscrizione del contratto collettivo, salvo che quest'ultimo non preveda il differimento nel tempo degli effetti economici;
- Trattamento accessorio e premiante (personale). Questi importi, se dovuti, sono stanziati nell'esercizio in cui diventeranno effettivamente esigibili dagli aventi diritto, anche se si riferiscono a prestazioni di lavoro riconducibili ad esercizi precedenti;
- Fondo sviluppo risorse umane e produttività (personale). È stanziato nell'esercizio a cui la costituzione del fondo si riferisce. In caso di mancata costituzione, e quindi in assenza di impegno

della spesa nel medesimo esercizio, le corrispondenti economie confluiranno nel risultato di amministrazione a destinazione vincolata, ma solo nei limiti della parte del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione nazionale collettiva;

- Acquisti con fornitura intrannuale (beni e servizi). Questo tipo di fornitura, se destinata a soddisfare un fabbisogno di parte corrente, fa nascere un'obbligazione passiva il cui valore è stato attribuito all'esercizio in cui si prevede sarà adempiuta completamente la prestazione;
- Acquisti con fornitura ultrannuale (beni e servizi). Le uscite di questa natura, come nel caso di contratti d'affitto o di somministrazione periodica di durata ultrannuale, sono attribuite, pro quota, agli esercizi in cui andrà a maturare la rata di affitto o sarà evasa la parte di fornitura di competenza di quello specifico anno;
- Aggi sui ruoli e comunque sulle attività di riscossione coattiva e costi annessi di riscossione (beni e servizi). È prevista nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate saranno accertate, e per un importo pari a quello contemplato dalla convenzione stipulata con il concessionario e qualora non attivata nell'esercizio di competenza stanziate le disponibilità nell'ambito del fondo oneri futuri
- Gettoni di presenza (beni e servizi). Sono attribuiti all'esercizio in cui la prestazione è resa, e questo, anche nel caso in cui le spese siano eventualmente liquidate e pagate nell'anno immediatamente successivo;
- Utilizzo beni di terzi (beni e servizi). Le spese relative al possibile utilizzo di beni di terzi, come ad esempio le locazioni e gli affitti passivi, è prevista a carico degli esercizi in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadere, con il diritto del proprietario a percepire il corrispettivo pattuito;
- Contributi in conto gestione (trasferimenti correnti). Sono stanziati nell'esercizio in cui si prevede sarà adottato l'atto amministrativo di concessione oppure, più in generale, nell'anno in cui il diritto ad ottenere l'importo si andrà a perfezionare. Infatti, se è previsto che l'atto di concessione debba indicare espressamente le modalità, i tempi e le scadenze dell'erogazione, la previsione di spesa ne prende atto e si adegua a tale prospettiva, attribuendo così l'importo agli esercizi in cui l'obbligazione verrà effettivamente a scadere;
- Contributi in conto interessi (trasferimenti correnti). Sono di competenza degli esercizi in cui verranno a scadere le singole obbligazioni poste a carico di questo ente (concedente), che si uniforma, così facendo, al contenuto del piano di ammortamento del prestito assunto dall'ente beneficiario del contributo;
- Contributi correnti a carattere pluriennale (trasferimenti correnti). Se previsti in bilancio, seguono i criteri di attribuzione esposti per i contributi in conto interesse;
- Oneri finanziari su mutui e prestiti (interessi passivi). Sono stati previsti e imputati negli esercizi in cui andrà a scadere ciascuna obbligazione giuridica passiva. Dal punto di vista economico, si tratta della remunerazione sul capitale a prestito che sarà liquidato all'istituto concedente sulla base del piano di ammortamento;
- Conferimento di incarichi a legali (beni e servizi). Questo genere di spese legali, la cui esigibilità non è determinabile a priori, sono provvisoriamente imputate all'esercizio in cui il contratto di prestazione d'opera intellettuale è firmato ed in deroga, quindi, al principio della competenza potenziata. Si tratta di un approccio adottato per garantire l'iniziale copertura e poi effettuare, in sede di riaccertamento dei residui passivi a rendiconto, la re-imputazione della spesa ad un altro esercizio. Quest'ultima operazione, comporterà il ricorso alla tecnica del fondo pluriennale vincolato che consente di reimputare l'impegno ad un altro esercizio, purché la relativa spesa sia stata interamente finanziata nell'esercizio in cui sorge l'originaria obbligazione;
- Sentenze in itinere (beni e servizi). La presenza di cause legali in cui sussistono fondate preoccupazioni circa l'esito non favorevole del contenzioso è un elemento che può incidere sulla solidità e sulla sostenibilità nel tempo degli equilibri di bilancio, e questo, anche in presenza di sentenze non definitive. Esiste, pertanto, un'obbligazione passiva che è condizionata al verificarsi di un evento successivo (l'esito del giudizio o del ricorso) ma che va subito fronteggiata. In presenza di situazioni come quella delineata è stata valutata dall'ente la possibilità di accantonare l'onere stimato in un apposito fondo rischi, la cui modalità di gestione contabile è già descritta in altro specifico argomento, a cui pertanto si rinvia. Il prospetto mostra la composizione sintetica delle uscite correnti mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel bilancio o nell'eventuale modello che riclassifica gli importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

	<i>Impegni 2021</i>	<i>Stanziamenti 2022</i>	<i>Competenza 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>
Redditi da lavoro dipendente	80.425,67	97.566,91	89.484,87	87.788,61	87.788,61
Imposte e tasse a carico dell'ente	7.862,82	9.325,42	9.252,50	9.429,66	9.429,66
Acquisto di beni e servizi	114.944,81	186.986,89	235.039,61	163.890,66	163.890,66
Trasferimenti correnti	20.634,62	47.935,34	37.115,41	34.115,41	34.115,41
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	455,87	3.203,23	4.619,18	5.145,86	5.145,86
Altre spese correnti	3.617,25	14.478,21	20.408,74	20.750,07	21.250,07
Totale spese correnti	227.941,04	359.496,00	395.920,31	321.120,27	321.620,27



Spese in conto capitale

Gli interventi per l'acquisto o la realizzazione di beni e servizi durevoli sono stati previsti negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Per gli interventi che non richiedono la stima dei tempi di realizzazione (crono programma), l'imputazione ai rispettivi esercizi è stata effettuata secondo il principio generale, in corrispondenza della prevista esigibilità della spesa. Rientrano in questo contesto le spese in conto capitale a carico dell'ente (Macro.201/U), gli investimenti fissi lordi (Macro.202/U), i contributi agli investimenti (Macro.203/U), i trasferimenti in conto capitale (Macro.204/U) ed a cui si aggiunge la voce residuale delle altre spese in conto capitale (Macro.205/U). Con riguardo alle problematiche contabili di ampio respiro prese in considerazione durante la stesura del bilancio, si evidenzia quanto segue:

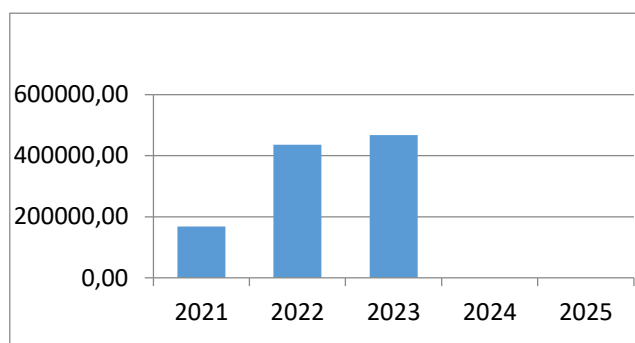
- **Finanziamento dell'opera.** La copertura delle spese d'investimento deve sussistere fin dall'inizio e per l'intero importo della spesa, e questo, anche in presenza di una situazione che preveda l'assunzione degli impegni su più esercizi, secondo il criterio della competenza potenziata. L'eventuale presenza in bilancio di stanziamenti in conto capitale, pertanto, non autorizza di per sé l'assegnazione dei lavori che avverrà solo dopo l'avvenuto e completo accertamento della corrispondente entrata. Per maggiori dettagli su questo aspetto si rinvia allo specifico argomento della Nota integrativa dedicato alle modalità di finanziamento degli investimenti;
- **Adeguamento del crono programma.** L'intervento può essere realizzato nei tempi previsti oppure subire variazioni in corso d'opera dovute al verificarsi di situazioni non previste o preventivabili. Premesso ciò, se durante la gestione dovesse emergere uno scostamento tra la data presunta e quella di effettivo di avanzamento dei lavori, tale da comportare lo slittamento della previsione in un diverso esercizio, il necessario riallineamento contabile formerà oggetto di specifico provvedimento. L'adeguamento delle previsioni con l'andamento effettivo sarà effettuato con una variazione di bilancio che ricollocherà sia le previsioni di spesa che gli impegni eventualmente già assunti, con l'interessamento del fondo pluriennale;
- **Trasferimenti in conto capitale a favore di terzi.** La concessione di contributi di parte investimento, pur essendo collocata tra le spese in conto capitale, non appartiene a questo comparto. Si tratta, infatti, della prevista erogazione di fondi a beneficio di altri soggetti che assume, nell'ottica economica, la

natura di un disinvestimento. Anche per questo motivo, queste voci sono collocate negli equilibri di bilancio tra quelle assimilate alle uscite di parte corrente. Gli eventuali stanziamenti di questa natura sono pertanto soggetti agli stessi principi di competenza adottati per i trasferimenti correnti, già analizzati nell'omonimo argomento.

- Particolare attenzione anche in questo caso è da porre alle opere ed interventi finanziati dal PNRR/PNC anche sotto l'aspetto dell'esigibilità e di una corretta determinazione dei crono programmi di spesa che intervengono sulla dimensione ed imputazione del F.P.V. nonché sotto l'aspetto puramente contabile di una corretta definizione della spesa sulla base dei programmi di finanziamento

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese in conto capitale mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel bilancio ufficiale o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

	<i>Impegni 2021</i>	<i>Stanziamenti 2022</i>	<i>Competenza 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>
Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	168.413,21	435.569,73	467.113,75	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese in conto capitale	168.413,21	435.569,73	467.113,75	0,00	0,00



Elenco degli interventi programmati per spese di investimento

Descrizione Entrata Specifica	TOTALE (Entrata)
Entrate correnti destinate agli investimenti : - Stato : - Regione : - Provincia : - Unione Europea : - Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. : - C.d.S. : - Altre entrate / Entrate proprie :	

Avanzi di bilancio :	
Entrate proprie :	55.000,00
- OO.UU. :	55.000,00
- Concessione Loculi	
- Alienazioni	
- Altre :	
- Riscossioni :	
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :	228.395,70
- Stato :	228.395,70
- Regione :	
- Provincia :	
- Unione Europea :	
- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	
- C.d.S. :	
- Altre entrate / Entrate proprie :	
Avanzo di amministrazione :	
Mutui passivi :	
Altre forme di ricorso al mercato finanziamento :	

Elenco delle opere previste nel bilancio 2023-2025

Investimento	Entrata Specifica	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Spesa
2023-Manutenzione straordinaria strade comunali L.30.12.2021 art.1,co.407	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Stato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2023 - P.N.R.R. - M1C1 DIGITALIZZAZIONE- PAGO PA	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Stato	9.105,00	0,00	0,00	9.105,00
2023 Interventi messa patrimonio comunale (finanziam. contributo ristoro imu-tasi art.I co 892 L. 145-2019	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Stato	2.092,18	0,00	0,00	2.092,18
2023 - P.N.R.R. MICI DIGITALIZZAZIONE - APP IO	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Stato	2.187,00	0,00	0,00	2.187,00
2023 - P.N.R.R. - M1C1 DIGITALIZZAZIONE- SPID CIE	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Stato	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
2023 - P.N.R.R. - M1C1 - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Stato	23.147,00	0,00	0,00	23.147,00

Nota integrativa al bilancio di previsione 2023-2024-2025

2023 - P.N.R.R. - M1C1 - ESPERIENZA CITTADINO SERVIZI PUBBLICI - PACCHETTO CITTADINO INFORMATO -	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Stato	28.902,00	0,00	0,00	28.902,00
2023 - Realizzazione interventi con proventi monetizzazione parcheggi	- Entrate proprie - OO.UU.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2023 -Interventi viabilità e parcheggi finanziati con proventi permessi costruire	- Entrate proprie - OO.UU.	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
2023 -P.N.R.R "M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2 (Ex art. 1 Co. 29 e segg. L. 160-2019)-. Interventi efficientamento energetico 50ml	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Stato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2023 - Interventi manutenzione straordinaria finanziati con sanzioni urbanistico-edilizie	- Entrate proprie - OO.UU.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2023 - Interventi messa in sicurezza viabilità ecc Contributo art.51,co.1,lett.a) d.l. 104/2020 e ss.mm.ii (ex art.30 co.14BIS dl 34- 2019) investimenti 83ml	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Stato	83.790,52	0,00	0,00	83.790,52
2023 - P.N.R.R. - M1C1 - INVESTIMENTO 1.3 - Piattaforma digitale nazionale dati	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Stato	10.172,00	0,00	0,00	10.172,00

Il totale degli investimenti previsti nel bilancio 2023-2025, con particolare riferimento all'annualità 2023 ammonta ad € 283.395,70, il totale della spesa in conto capitale ammonta ad € 467.113,75, di seguito i prospetti

Totale Titolo 2 - Spesa in conto capitale	467.113,75
Totale entrate in conto capitale a finanziamento investimenti previsti nel bilancio 2023 (a dedurre)	283.395,70
Differenza	183.718,05
Fondo pluriennale vincolato di conto capitale iscritto in entrata a finanziamento spese in conto	44.567,86
Quota entrata/spesa reimputata esercizio 2023 da precedente esercizio in relazione ai principi contabili finanziamento spesa in conto capitale	139.150,19
Totale a quadratura	183.718,05

Totale entrate in conto capitale	422.545,89
Quota entrata/spesa reimputata esercizio 2023 da precedente esercizio in relazione ai principi contabili	139.150,19
Totale entrate in conto capitale a finanziamento investimenti previsti nel bilancio 2023	283.395,70

Ovvero il finanziamento delle spese in conto capitale 2023 avviene come segue

Spese in conto capitale			467.113,75
Quota FPV iscritto in entrata - conto capitale		44.567,86	
Entrate reimputate esercizio 2023 in relazione ai vigenti principi contabili		139.150,19	
Stanziamenti entrata titolo IV		283.395,70	
Totale		467.113,75	

Incremento di attività finanziarie

Sono comprese nell'aggregato le operazioni riconducibili ad acquisizioni di attività finanziarie (Macro.301/U), concessione crediti a breve termine (Macro.302/U), a medio e lungo termine (Macro.303/U), con l'aggiunta della voce residuale relativa alle altre spese per incremento di attività finanziarie (Macro.304/U). Gli stanziamenti di questa natura sono previsti nel bilancio dell'esercizio in cui viene a scadere l'obbligazione giuridica passiva, rispettando quindi la regola generale che considera, come elemento discriminante, il sussistere dell'esigibilità del credito nell'esercizio in cui la spesa sarà prima prevista e poi imputata. Per quanto riguarda, in particolare, le concessioni di crediti, queste sono costituite da operazioni di diverso contenuto ma che hanno in comune lo scopo di fornire dei mezzi finanziari a terzi, di natura non definitiva, dato

che il percipiente sarà obbligato a restituire l'intero importo ottenuto. Quest'ultima, è la caratteristica che differenzia la concessione di credito dal contributo in conto capitale che invece è, per sua stretta natura, a carattere definitivo.

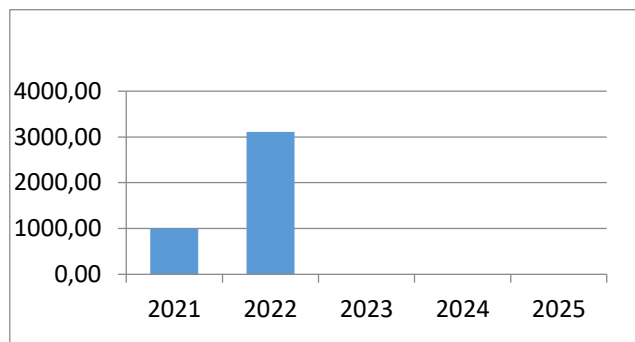
Nello specifico, ed entrando così nel merito degli stanziamenti per incremento di attività finanziarie:

- **Anticipazione di liquidità.** Si verifica quando l'ente, in alternativa alla concessione di un vero e proprio finanziamento, decide di erogare a terzi un anticipo di cassa di natura transitoria. I naturali beneficiari di questa operazione possono essere gli enti ed organismi strumentali e le società controllate o partecipate. Per questo tipo di operazione, di norma, il rientro del capitale anticipato si verifica in tempi ragionevolmente rapidi, per lo più nello stesso esercizio del flusso monetario in uscita. In quest'ultimo caso, all'uscita corrisponderà analoga previsione di entrata (riscossione di crediti) collocata nel medesimo esercizio del bilancio;
- **Concessione di finanziamento.** Questo tipo di operazione, a differenza del precedente, è assimilabile ad un formale finanziamento concesso a titolo oneroso. L'elemento determinante che qualifica l'intervento dell'ente è l'attività esercitata del soggetto che ne viene poi a beneficiare, ritenuta meritevole di intervento finanziario. È il caso, ad esempio, del possibile finanziamento di un fondo di rotazione pluriennale, e di solito associato ad uno specifico piano temporale di rientro del credito concesso. Le operazioni appena descritte, ove previste nel triennio della programmazione, sono state stanziare nell'esercizio in cui si presume sarà adottato l'atto amministrativo di concessione, purché l'iter procedurale abbia termine nello stesso anno. In caso contrario, e cioè quando il diritto di credito del futuro percipiente si colloca in un orizzonte temporale diverso da quello di adozione dell'atto, lo stanziamento di spesa è riportato negli esercizi in cui l'obbligazione passiva, a carico di questa amministrazione, verrà a maturare. Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese per incremento di attività finanziarie mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel bilancio ufficiale o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Non sono previste spese per incremento attività finanziarie.

	<i>Impegni 2021</i>	<i>Stanziamenti 2022</i>	<i>Competenza 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>
Acquisizioni di attività finanziarie	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	3.108,40	0,00	0,00	0,00
Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese per incremento di attività finanziarie	1.000,00	3.108,40	0,00	0,00	0,00



Rimborso di prestiti

Gli stanziamenti destinati alla restituzione dei prestiti sono stati allocati nell'esercizio in cui verrà a scadere l'obbligazione giuridica passiva e che corrisponde, in termini monetari, alla rata di ammortamento annuale. Appartengono a questa classificazione il rimborso dei titoli obbligazionari (Macro.401/U), dei prestiti a breve termine (Macro.402/U), dei mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine (Macro.403/U) oltre al raggruppamento residuale del rimborso di altre forme di indebitamento (Macro.404/U). Nello specifico, ed entrando così nel merito degli stanziamenti di bilancio, si sottolinea che:

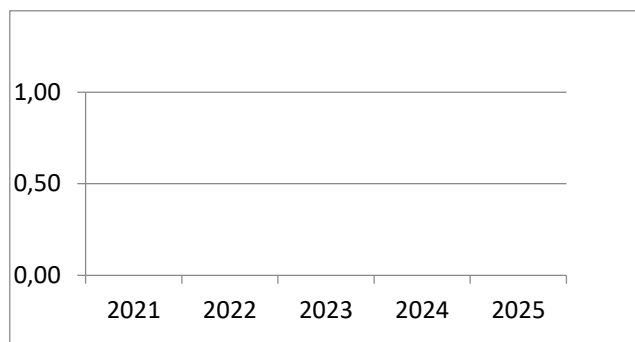
- Quota capitale. Si tratta della restituzione dell'importo originariamente concesso secondo la progressione indicata dal piano di ammortamento, con la tempistica e gli importi ivi riportati. L'imputazione, senza alcuna eccezione, è stata effettuata nel rispetto del principio generale ed è collocata tra i rimborsi di prestiti;
- Quota interessi. È l'importo che è pagato all'istituto concedente, insieme alla restituzione della parte capitale, a titolo di controprestazione economica per l'avvenuta messa a disposizione della somma mutuata. La quota interessi, pur essendo imputata in bilancio con gli stessi criteri della quota capitale, è collocata, diversamente da quest'ultima, tra le spese correnti (Macro.107/U).

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese per rimborso di prestiti mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel bilancio ufficiale o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

L'Ente non ha prestiti in essere e pertanto non sono previste spese per rimborso di prestiti.

	<i>Impegni 2021</i>	<i>Stanziamenti 2022</i>	<i>Competenza 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>
Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

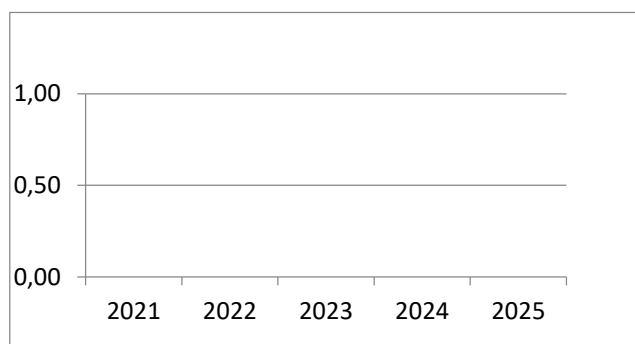
Totale spese per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------



	<i>Impegni 2021</i>	<i>Impegni 2022</i>	<i>Competenza 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>
Rimborso prestiti a breve termine (F.A.L.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso quota capitale mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso da estinzione anticipata mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ampliando la visione complessiva sull'indebitamento risulta utile rappresentare l'evoluzione del debito negli anni ed il modificato peso pro-capite dell'indebitamento come evidenzia la seguente tabella:

<i>Anni di riferimento</i>	<i>Debito residuo e debito pro-capite</i>				
	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Debito residuo al 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abitanti	235,00	230,00	230,00	230,00	230,00
Debito pro-capite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



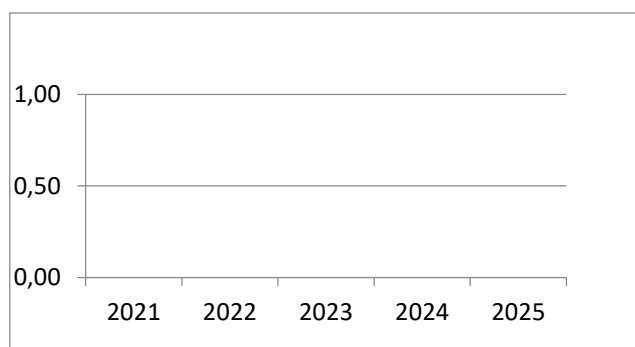
Chiusura delle anticipazioni

Sono associate a questa casistica le operazioni di restituzione delle anticipazioni ricevute dal tesoriere/cassiere (macro aggregato 501/U) che si contrappongono all'analoga voce, presente tra le entrate del medesimo esercizio, destinata a comprendere l'acquisizione di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (tipologia 100/E). L'eventuale somma prevista in bilancio indica la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere richieste al tesoriere (entrate) per poi essere restituite, solo in un secondo tempo, dopo

l'avvenuta registrazione contabile dell'operazione nel versante delle spese. Si tratta di movimenti che nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria non costituiscono un vero e proprio debito, essendo sorti per

far fronte a temporanee esigenze di liquidità che dovranno essere chiuse entro la fine dello stesso esercizio. Anche in questo caso, in assenza di deroghe al principio di riferimento, si applica la regola generale che impone di prevedere la spesa nell'esercizio in cui l'impegno diventerà effettivamente esigibile. Il prospetto mostra la composizione sintetica relativa alla chiusura delle anticipazioni mentre il dettaglio (spese per macro aggregati) è riportato nel bilancio ufficiale, a cui pertanto si rinvia. **Non sono previste entrate per anticipazioni e di conseguenza Non sono previste spese per restituzione / chiusura di anticipazioni.**

	Impegni 2021	Stanziamenti 2022	Competenza 2023	Competenza 2024	Competenza 2025
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese per chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Riflessi contabili derivanti dall'attività di consuntivazione anni precedenti

Effetti delle precedenti annualità di gestione sul nuovo bilancio

La capacità di spendere secondo il programma adottato dall'amministrazione, che potremmo inquadrare sotto il concetto di "efficienza", nonché l'attitudine ad utilizzare le risorse in modo da soddisfare le esigenze della collettività che potremmo collegare al concetto di "efficacia" nonché la perizia richiesta per conseguire gli obiettivi spendendo il meno possibile in linea con il concetto di "economicità" devono essere compatibili con la conservazione dell'equilibrio tra entrate e uscite.

Tale obiettivo fondamentale va rispettato in sede di bilancio preventivo, deve essere perseguito e mantenuto nella gestione e poi conseguito compatibilmente con il grado di incertezza che contraddistingue l'attività, anche a consuntivo.

In questo paragrafo, nel tentativo di fornire una corretta chiave di lettura dei bilanci degli enti locali, è utile evidenziare come il risultato di ogni esercizio non sia un'entità autonoma, perché va ad inserirsi in un percorso di programmazione e gestione che valica i limiti temporali dell'anno solare.

L'attività di gestione, infatti, è continuativa nel tempo per cui esiste uno stretto legame tra i movimenti del precedente bilancio, compresa la situazione di pre-consuntivo o i risultati finali di rendiconto, e gli stanziamenti del nuovo documento contabile richiamati nella Nota integrativa.

Gli effetti di un esercizio, anche se non completamente chiuso, si ripercuotono comunque sulle decisioni di entrata e spesa dell'immediato futuro e ne rappresentano l'eredità contabile. Si tratta di aspetti diversi, come la

sintesi dei dati finanziari di consuntivo o pre-consuntivo, la consistenza patrimoniale e la situazione dei parametri di deficit strutturale, che possono avere un impatto importante sul mantenimento degli equilibri sostanziali di bilancio, per cui la valutazione sul grado della loro sostenibilità nel tempo, alla luce delle informazioni anche parziali al momento disponibili, rientra a pieno titolo nel contenuto della Nota integrativa.

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui ed altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'Ente

Sintesi dei dati finanziari a consuntivo (o pre-consuntivo)

Il quadro evidenzia il risultato di amministrazione dell'ultimo esercizio disponibile (2021) e ne individua l'esito finanziario, prodotto dal simultaneo concorso della gestione di competenza e da quella dei residui.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2021)

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2021				323.318,64
RISCOSSIONI	(+)	65.454,22	341.414,34	406.868,56
PAGAMENTI	(-)	32.666,88	407.208,02	439.874,90
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	(=)			290.312,30
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2021	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	(=)			290.312,30
RESIDUI ATTIVI	(+)	6.355,27	104.532,15	110.887,42
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	23.910,10	78.696,38	102.606,48
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			32.346,33
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			49.516,51
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A)	(=)			216.830,40

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021:			
Parte accantonata			
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021			8.238,51
Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni)			0,00
Fondo anticipazioni liquidità			0,00
Fondo perdite società partecipate			19.406,60
Fondo contenzioso			3.655,46
Altri accantonamenti			3.533,10
Totale parte accantonata (B)			36.833,67
Parte vincolata			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili			97.608,86
Vincoli derivanti da trasferimenti			8.952,28
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui			0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente			6.993,11
Altri vincoli			0,00
Totale parte vincolata (C)			113.554,25
Parte destinata agli investimenti			
Totale parte destinata agli investimenti (D)			0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)			66.442,48
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto			0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare			

Il risultato presunto di amministrazione dell'esercizio 2022, dell'Ente, riferito ad una situazione di pre-consuntivo, è indicato nel seguente prospetto:

E' necessario richiamare quanto previsto dal D.M. 1° settembre 2021 con il quale risultano modificati a decorrere dal bilancio 2023/2025 i modelli di cui all' allegato n.9 al D.Lgs 118/2011 e precisamente :

- Allegato a) Risultato presunto di amministrazione – nel quale viene modificata l'ultima sezione del modello e precisamente la n.3 , trasformandola da un dettaglio dell'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione presunto utilizzata in sede di bilancio ad un dettaglio dell'intero risultato di amministrazione presunto utilizzato.
- Allegato a/1) Risultato di amministrazione quote accantonate – nel quale viene modificata la struttura del modello prevedendo un nuovo rigo di dettagli analitico del Fondo garanzia debiti commerciali.

Risultato di amministrazione presunto al 31.12.2022 (Verbale di chiusura)

Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio	+	216.830,40
--	---	------------

Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio	+	81.762,84
Entrate già accertate nell'esercizio	+	518.891,75
Uscite già impegnate nell'esercizio	-	513.553,17
Riduzioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	-	0,00
Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	+	0,00
Riduzioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	+	0,00
Risultato di amministrazione dell'esercizio alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno	=	303.931,82
Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio	+	0,00
Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio	-	0,00
Riduzione dei residui attivi, presunta per il restante periodo dell'esercizio	-	0,00
Incremento dei residui passivi, presunto per il restante periodo dell'esercizio	+	0,00
Riduzione dei residui passivi, presunta per il restante periodo dell'esercizio	+	0,00
Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio	-	76.814,19
Risultato di amministrazione presunto al 31/12/	=	227.117,63
Composizione del risultato di amministrazione presunto		
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità al 31 Dicembre		11.346,91
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		19.406,60
Fondo Contenzioso		5.655,46
Altri accantonamenti		3.898,54
Totale Parte Accantonata		40.307,51
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		83.687,90
Vincoli derivanti da trasferimenti		14.610,41
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente		13.886,08
Altri Vincoli		0,00
Totale Parte Vincolata		112.184,39
Totale Parte Destinata agli investimenti		0,00
Totale Parte Disponibile		74.625,73

Partendo da questi dati e delle informazioni al momento disponibili, si può ragionevolmente affermare che il risultato del rendiconto o come dati di pre-consuntivo, come riportato, non ha prodotto né sta producendo effetti distorsivi tali da alterare il normale processo di pianificazione delle previsioni di entrata e uscita da destinarsi al nuovo bilancio.

L'ente, nel caso in cui questa condizione dovesse venire meno per il sopraggiungere di situazioni di sofferenza dovute al verificarsi di fenomeni riconducibili ad esercizi precedenti, potrà intervenire con urgenza e ricorrere, ove la situazione lo richiedesse, all'operazione di salvaguardia degli equilibri prevista dalla norma.

E' necessario richiamare quanto previsto dal D.M. 1° settembre 2021 con il quale risultano modificati a decorrere dal bilancio 2023/2025 i modelli di cui all' allegato n.9 al D.Lgs 118/2011 e precisamente :

- Allegato a) Risultato presunto di amministrazione – nel quale viene modificata l'ultima sezione del modello e precisamente la n.3 , trasformandola da un dettaglio dell'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione presunto utilizzata in sede di bilancio ad un dettaglio dell'intero risultato di amministrazione presunto utilizzato.
- Allegato a/1) Risultato di amministrazione quote accantonate – nel quale viene modificata la struttura del modello prevedendo un nuovo rigo di dettagli analitico del Fondo garanzia debiti commerciali.

Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e da altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'Ente.

L'Ente non ha applicato al bilancio di previsione NESSUNA QUOTA di avanzo di amministrazione presunto

Il dettaglio relativo alla composizione del risultato di amministrazione presunto parte accantonata è riportato qui di seguito (Allegato A1 al Bilancio di Previsione):

Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto						
	<i>Risorse accantonate al 1/1/2022</i>	<i>Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2022 (con segno -)</i>	<i>Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2022</i>	<i>Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto 2022 (con segno +/-)</i>	<i>Risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022</i>	<i>Risorse accantonate presunte al 31/12/2022 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione</i>
Fondo anticipazioni liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo contezioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo garanzia debiti commerciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Il dettaglio relativo alla composizione del risultato di amministrazione presunto parte vincolata è riportato qui di seguito (Allegato A2 al Bilancio di Previsione):

Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto								
<i>Risorse vinc. al 1/1/2022</i>	<i>Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2022 (dati presunti)</i>	<i>Impegni presunti eserc. 2022 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)</i>	<i>Fondo plur. vinc. al 31/12/2022 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)</i>	<i>Cancellazioni e nell'esercizio 2022 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazioni e nell'esercizio 2022 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui): (dati presunti)</i>	<i>Cancellazioni e nell'esercizio 2022 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 se non reimpegnati nell'esercizio 2022 (+)</i>	<i>Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022</i>	<i>Risorse vincolate presunte al 31/12/2022 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione</i>	
Vincoli derivanti dalla legge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota integrativa al bilancio di previsione 2023-2024-2025

Vincoli derivanti da Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vincoli derivanti da finanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri vincoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Il dettaglio relativo alla composizione del risultato di amministrazione presunto parte destinata agli investimenti è riportato qui di seguito (Allegato A3 al Bilancio di Previsione):

<i>Elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto</i>							
<i>Risorse destinate agli investim. al 1/1/2022</i>	<i>Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2020 (dato presunto)</i>	<i>Impegni eserc. 2020 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione (dati presunti)</i>	<i>Fondo plurienn. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione</i>	<i>Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui)</i>	<i>Risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020</i>	<i>Risorse destinate agli investimenti nel risultato presunto al 31/12/2022 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione</i>	
Totale risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Avanzo applicato in entrata: NON APPLICATO IN FASE DI BILANCIO DI PREVISIONE)

Il pareggio generale di bilancio è il risultato dalla corrispondenza tra la somma delle entrate, dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato (FPV/E) eventualmente applicati, a cui si contrappone il totale delle uscite che comprendono anche gli stanziamenti riconducibili al fondo pluriennale vincolato (FPV/U) originate dalle spese la cui imputazione contabile è stata attribuita ad esercizi futuri, diversi dall'anno di competenza. La presenza degli stanziamenti riconducibili al fondo pluriennale vincolato in entrata e uscita è originata dal criterio di imputazione delle poste di bilancio che devono tenere conto del momento in cui

diventerà esigibile l'entrata o l'uscita e non più dell'esercizio in cui nasce il procedimento amministrativo, a cui queste poste fanno riferimento.

In particolare, per quanto riguarda il possibile stanziamento tra le entrate del nuovo bilancio dell'avanzo di amministrazione non vincolato, si conferma che l'equilibrio complessivo è stato conseguito senza applicare il risultato di amministrazione a destinazione libera, rispettando quindi quanto riportato nel pronunciamento della Corte costituzionale che vieta di costruire il pareggio in sede preventiva tramite l'applicazione dell'avanzo presunto, dato che tale posta non è stata ancora formalmente accertata con il rendiconto. In sede di approvazione del bilancio, come per altro anche nelle successive variazioni, è invece consentito l'utilizzo della quota presunta del risultato costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o dal pre-consuntivo di chiusura, mentre l'applicazione a bilancio delle altre componenti del risultato è consentita solo dopo l'avvenuta approvazione del rendiconto.

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, e più precisamente nell'ipotesi in cui si fosse optato per l'immediato utilizzo della quota vincolata di avanzo presunto, esiste l'obbligo posto a carico dell'organo esecutivo di approvare il prospetto aggiornato con il calcolo del risultato presunto predisposto sulla base di un pre-consuntivo delle entrate e delle spese vincolate. Il termine ordinatorio di questo adempimento di natura formale è il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. In questa ipotesi, se dal prospetto dovesse emergere che la quota vincolata di avanzo presunto è stata applicata al bilancio per un importo superiore al dato ufficiale di consuntivo, o quanto meno, al valore ufficioso di pre-consuntivo, con successiva variazione l'ente sarebbe obbligato a correggere l'iniziale errore di valutazione ridimensionando la quota di risultato vincolato originariamente applicata, e questo, fino alla concorrenza del valore corretto.

Se dal medesimo prospetto, che è tenuto costantemente aggiornato sulla scorta delle informazioni che si perfezionano man mano che ci si avvicina al rendiconto, emerge che il risultato di amministrazione presunto non è nemmeno sufficiente a garantire la riproposizione delle quota accantonata, vincolata e destinata agli investimenti, la differenza in difetto deve essere iscritta nel primo esercizio del nuovo bilancio sotto forma di disavanzo dovuto al mancato ripristino del vincolo di destinazione. Questa casistica, ovviamente, non riguarda l'ente pubblico che approva il bilancio dopo avere già deliberato il rendiconto dell'esercizio precedente, situazione nella quale non esiste più alcun margine d'incertezza nella composizione del risultato di amministrazione e delle sue componenti oggetto di vincolo. Dal punto di vista strettamente operativo, l'eventuale applicazione al primo anno del bilancio triennale della quota dell'avanzo vincolato approvata a rendiconto, ed originata da economie su spese vincolate del bilancio precedente, può essere anche disposta dai responsabili dei servizi competenti oppure, se le modalità comportamentali non sono state definite dal regolamento di contabilità, dal responsabile del servizio finanziario. In entrambi i casi, il provvedimento tecnico di re-imputazione dell'economia vincolata andrà a sostituire la delibera di variazione di bilancio, altrimenti obbligatoria.

Il prospetto mostra la composizione sintetica del risultato di amministrazione presunto applicato a bilancio, conforme a quanto iscritto nell'entrata del bilancio di previsione ufficiale, a cui pertanto si rinvia. (NESSUNA QUOTA APPLICATA)

Utilizzo avanzo di amministrazione a spesa corrente nel bilancio 2023/2024/2025	
Applicazione avanzo accantonato da F.G.D.C.	0,00
Applicazione avanzo accantonato da fondo rinnovi contrattuali	0,00
Applicazione avanzo vincolato di parte corrente	0,00
Applicazione avanzo vincolato art. 58 bis comma 11 legge 69/2013	0,00
Applicazione avanzo vincolato con provvedimenti ente (TARI)	0,00
Applicazione avanzo vincolato da F.A.L.	0,00
Applicazione avanzo vincolato da economie su Fondo Funzioni Fondamentali	0,00
Totale	0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione a spesa investimento nel bilancio 2023/2024/2025	
Applicazione avanzo vincolato di parte investimenti	0,00
Applicazione avanzo vincolato da mutui	0,00
Totale	0,00

L' intervento dell'art. 13 comma 6 del DL 4/2022 ha disposto una modifica all'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sostituendo le parole «limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021», ovunque ricorrano, dalle seguenti: «limitatamente agli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022» e per l'anno 2022, le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019. In seguito con la Deliberazione n. 111/2022/PAR i magistrati della Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti per il Veneto si sono espressi sulla possibilità di utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione per il finanziamento dei maggiori costi per utenze. Ad oggi questa importante opzione non ha ancora avuto una nuova definizione che ne consenta l'applicazione sull'esercizio 2023 e rientra tra le richieste dell' ANCI.

Consistenza patrimoniale

Lo stato patrimoniale fotografa, prendendo in considerazioni i macroaggregati di sintesi, la ricchezza complessiva dell'ente, ottenuta dalla differenza tra il valore delle attività e delle passività. Il prospetto ufficiale si sviluppa in senso verticale con una serie di classi che descrivono le voci riclassificate in virtù del loro grado di liquidità, inteso come la capacità del singolo cespite di trasformarsi in modo più o meno rapido in denaro, applicando concetti di gestione contabile tipici della contabilità economico-patrimoniale privatistica, non sempre così coerenti con la realtà, i fini e la struttura pubblica amministrazione locale.

Per questo motivo risultano indicate, in sequenza, le immobilizzazioni (suddivise in immateriali, materiali e finanziarie), seguite dall'attivo circolante (composto dalle rimanenze, dai crediti, dalle attività finanziarie non immobilizzate e dalle disponibilità liquide) e dai ratei e risconti attivi. Anche il prospetto del passivo si sviluppa in senso verticale con una serie di classi definite secondo un criterio diverso da quello adottato per l'attivo, dato che non viene considerato il grado di esigibilità della passività (velocità di estinzione della posta riclassificata in passività a breve, medio e lungo termine) ma la natura stessa dell'elemento. Per questo motivo sono indicati in progressione il patrimonio netto, i conferimenti, i debiti e, come voce di chiusura, i ratei ed i risconti passivi. La differenza tra attivo e passivo mostra il patrimonio netto, e quindi la ricchezza netta dell'ente locale. Quest'ultimo importo ha assunto un valore positivo (eccedenza dell'attivo sul passivo) e denota, quindi, una situazione di equilibrio. Il prospetto è stato predisposto considerando i dati l'ultimo rendiconto disponibile.

La situazione, come più sotto riportata e sulla base alle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo urgente, tale quindi da alterare il normale processo di programmazione del nuovo bilancio.

Ulteriori valutazioni d'insieme, con l'adozione dei possibili provvedimenti migliorativi, saranno riformulate solo in seguito all'esito del normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Voce di Stampa			2021	2020
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I		Immobilizzazioni immateriali		
	1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
	2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
	3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00
	4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
	5	Avviamento	0,00	0,00
	6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
	9	Altre	0,00	21,69
		Totale immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
		Immobilizzazioni materiali (3)	0,00	21,69
II	1	Beni demaniali	1.808.512,51	1.885.704,27
	1.1	Terreni	22.198,95	22.198,95
	1.2	Fabbricati	0,00	0,00
	1.3	Infrastrutture	1.714.618,98	1.787.287,44
	1.9	Altri beni demaniali	71.694,58	76.217,88
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	986.603,11	995.639,88

	2.1	Terreni	66.418,64	66.418,64
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.2	Fabbricati	503.697,64	515.104,80
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.3	Impianti e macchinari	88.162,33	66.431,51
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	7.123,96	7.939,92
	2.5	Mezzi di trasporto	0,00	0,00
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	5.603,66	7.568,23
	2.7	Mobili e arredi	0,00	0,00
	2.8	Infrastrutture	315.596,88	332.176,78
	2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	99.752,00	11.819,38
		Totale immobilizzazioni materiali	2.894.867,62	2.893.163,53
IV		Immobilizzazioni Finanziarie (1)		
	1	Partecipazioni in	79.739,53	121.360,13
	a	imprese controllate	0,00	0,00
	b	imprese partecipate	79.739,53	121.360,13
	c	altri soggetti	0,00	0,00
	2	Crediti verso	0,00	0,00
	a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	b	imprese controllate	0,00	0,00
	c	imprese partecipate	0,00	0,00
	d	altri soggetti	0,00	0,00
	3	Altri titoli	0,00	0,00
		Totale immobilizzazioni finanziarie	79.739,53	121.360,13
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	2.974.607,15	3.014.545,35

L'Ente si è avvalso della facoltà di non redigere contabilità-economico patrimoniale e presenta pertanto solo la situazione patrimoniale semplificata.

Parametri di deficit strutturale

I parametri di deficit, assolvono al compito di indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale.

Sono “indici” particolari previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali. Il significato di questi valori è fornire agli organi di governo locale e di controllo un indizio a livello statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell'ente o, per meglio dire, che indichi l'assenza di una condizione di pre-dissesto.

Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni strutturalmente deficitaria gli enti che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate dalla presenza di almeno la metà degli indici con un valore non coerente (fuori media) con il dato di riferimento nazionale. Il nuovo sistema di parametri si compone di 8 indicatori individuati all'interno del Piano degli indicatori allegato al rendiconto d'esercizio dell'ente (7 sintetici ed uno analitico), che sono stati poi parametrizzati con l'individuazione di opportune soglie, al di sopra o al di sotto delle quali, scatta la presunzione di positività.

L'attenzione del legislatore si è concentrata sui seguenti elementi ritenuti idonei a valutare il possibile insorgere di una situazione di deficitarietà: capacità di riscossione delle entrate; indebitamento (finanziario, emerso o in corso di emersione, improprio); disavanzo; rigidità della spesa.

Dal punto di vista prettamente tecnico, gli indicatori di tipo sintetico sono i seguenti:

- Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti
- Incidenza incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente
- Anticipazione chiuse solo contabilmente

- Sostenibilità debiti finanziari
- Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio
- Debiti riconosciuti e finanziati
- Debiti in corso di riconoscimento sommati ai debiti riconosciuti e in corso di finanziamento

L'elenco di cui sopra è inoltre integrato da un unico indicatore di tipo analitico, che evidenzia l'effettiva capacità di riscossione dell'ente (riscossioni rispetto agli accertamenti) riferita al totale delle entrate, misura molto significativa ed indicativa di eventuali criticità di gestione e del grado di attenzione a questi aspetti da parte del servizio finanziario e dei responsabili.

A titolo puramente informativo si evidenzia come una eventuale situazione di deficitarietà strutturale, se presente, possa ridurre i margini discrezionali richiesti per formare il nuovo bilancio.

Il prospetto è stato predisposto **considerando i dati dell'ultimo rendiconto approvato (esercizio 2021)** La situazione, come più sotto riportata e sulla base alle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo urgente, tale quindi da alterare il normale processo di programmazione del nuovo bilancio. Ulteriori valutazioni d'insieme, con l'adozione dei possibili provvedimenti migliorativi, saranno riformulate solo in seguito all'esito del normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Tabella dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell'accertamento delle condizioni di ente strutturalmente deficitario

P1	Indicatore 1.1. - Incidenza spese rigide-ripiano disavanzo-personale e debito su entrate correnti maggiore del 48%		NO
P2	Indicatore 2.8 – incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente – minore del 22%		NO
P3	Indicatore 3.2 – Anticipazioni chiuse solo contabilmente maggiore di 10		NO
P4	Indicatore 10.3 – sostenibilità debiti finanziari maggiore del 16%		NO
P5	Indicatore 12.4 – sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio maggiore del 1,20%		NO
P6	Indicatore 13.1 – Debiti riconosciuti e finanziati maggiore dell'1%	SI	
P7	Indicatore 13.2 – Debiti in corso di riconoscimento + Indicatore 13.3. Debiti riconosciuti ed in corso di finanziamento maggiore dello 0,60%		NO
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione riferito al totale delle entrate minore del 47%		NO
Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'art. 242 comma 1 del TUEL			
Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie			NO

Situazione contabile del nuovo bilancio

Equilibri finanziari e principi contabili

Il sistema articolato del bilancio identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto del pareggio generale tra risorse attribuite (entrate) e relativi impieghi (uscite) e separa, infine, la destinazione della spesa in quattro diverse tipologie: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto di terzi.

Partendo da queste linee conduttrici di riferimento, i nuovi documenti sono stati predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio. Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso la rigorosa valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa nel rispetto del *principio n.15 - Equilibrio di bilancio*.

Gli stanziamenti del bilancio, continuano ad avere carattere autorizzatorio ed identificano il limite per l'assunzione degli impegni durante la gestione, sono stati dimensionati in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi. Le corrispondenti previsioni tengono conto del fatto che, per obbligo di legge, le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà poi a scadere nel rispetto del principio n.16 – *della Competenza finanziaria*.

Nel predisporre i documenti non si è ignorato che i prospetti ufficiali esprimono anche la dimensione finanziaria di fatti economici valutati in via preventiva. La scomposizione del bilancio nelle previsioni dei singoli capitoli (Peg), pertanto, sarà formulata in modo da considerare che la rilevazione contabile dei fatti di gestione dovrà poi analizzare anche l'aspetto economico dei movimenti nel rispetto del *principio n.17 – della Competenza economica* gestendo le movimentazioni in base al piano dei conti integrato.

Le previsioni sui primi due anni sono state quantificate, ove possibile, partendo dalle corrispondenti poste già comprese nel secondo e nel terzo anno dell'ultimo documento di programmazione triennale, ripreso nella sua versione più aggiornata, quindi l'assestamento di novembre, e procedendo poi a riformulare gli stanziamenti sulla scorta delle esigenze attuali e secondo le regole contabili in vigore e le modificate esigenze gestionali e di programmazione lasciate alle decisioni delle Posizioni Organizzative e dei responsabili politici.

Per quanto riguarda infine il controllo sulla veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai servizi, di competenza del responsabile finanziario e finalizzato alla possibile iscrizione di queste poste negli stanziamenti di bilancio, si dà atto che la verifica è stata effettuata tenendo conto delle informazioni al momento disponibili. Questa situazione di iniziale equilibrio tra entrate e uscite sarà poi oggetto di un costante monitoraggio tecnico in modo da garantire che durante la gestione, come nelle variazioni di bilancio, vengano conservati gli equilibri di bilancio e mantenuta la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti. Il prospetto riporta la situazione complessiva di equilibrio ed evidenzia il pareggio nella competenza.

Composizione ed equilibrio del bilancio corrente

Il bilancio è stato costruito distinguendo la gestione di parte corrente dalla gestione degli investimenti, proprio in considerazione della diversa natura e funzione dei due ambiti d'azione. In particolare, nel configurare il bilancio corrente, composto dalle entrate e uscite destinate a garantire il funzionamento dell'ente, è stata rispettata la regola che impone il pareggio, in termini di competenza, delle spese previste in ciascun anno con altrettante risorse di entrata.

Questo effetto è stato ottenuto senza applicare (oppure applicando) il risultato di amministrazione presunto per casistiche che non fossero riconducibili all'impiego delle quote accantonata o vincolata dello stesso avanzo.

Per attribuire gli importi ai *rispettivi esercizi* è stato seguito il criterio della *competenza potenziata* il quale prescrive che le entrate e le uscite correnti siano imputate negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni attive o passive. Partendo da questa premessa, gli stanziamenti sono allocati negli anni in cui si verificherà questa condizione e rispettando, quando le informazioni disponibili sulle uscite lo consentivano, la progressione temporale nell'esecuzione delle forniture oppure, in via generale, i tempi di prevista maturazione dei debiti esigibili. In particolare, i criteri di massima adottati per *imputare* la spesa corrente sono come per le altre annualità stati i seguenti:

- lo stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con il perfezionamento del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno;
- per le sole uscite finanziate da entrate a specifica destinazione, se si stima che la prestazione sarà eseguita in un arco di tempo superiore all'esercizio, è stata applicato il principio che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del *fondo pluriennale vincolato* (FPV/U) e fino all'esercizio che precede il completamento della prestazione, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri);

- sempre nelle situazioni appena descritte, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun anno, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è attribuita al programma di parte corrente di quello stesso esercizio.
- resta il caso particolare delle spese legate alla gestione del servizio integrato dei rifiuti rispetto al quale si gestisce nell'ambito di competenza la spesa effettiva contabilizzata sotto l'aspetto finanziario ma la corrispondente entrata (TARI) è contabilizzata a finanziamento in base alle risultanze del P.E.F. TARI secondo il metodo ARERA. Motivo per cui il finanziamento delle spese di gestione del servizio rifiuti, qualora eccedenti il PEF avviene con risorse proprie dell'ente di competenza che saranno recuperate nei PEF delle annualità successive.

Per quanto riguarda il conseguimento dell'*equilibrio di parte corrente*, questo è stato raggiunto anche valutando, dove la norma lo consente, l'eventuale applicazione in entrata di una quota dell'avanzo a cui si aggiunge, per effetto della possibile imputazione ad esercizi futuri di spese correnti finanziate da entrate a specifica destinazione, anche dello stanziamento in entrata del corrispondente fondo pluriennale (FPV/E). Il *criterio di imputazione* riferito alla gestione corrente è talvolta soggetto a specifiche deroghe previste dalla legge o introdotte dai principi contabili; questi aspetti particolari saranno affrontati nella sezione della Nota che descrive i criteri di valutazione delle entrate e poi, in argomento separato, quelli relativi alle uscite. Il prospetto mostra le poste che compongono l'equilibrio corrente mentre la composizione analitica dello stesso è riportata nel corrispondente allegato obbligatorio al bilancio, che di seguito viene nuovamente riproposto:

In Entrata è prevista l'iscrizione del FONDO PLURIENNALE VINCOLATO a finanziamento di quelle spese (dell'esercizio 2022) la cui imputazione contabile è stata reinviata all'esercizio 2023. Il *criterio di imputazione* riferito alla gestione corrente è soggetto a specifiche deroghe previste dalla legge o introdotte dai principi contabili; il prospetto mostra le poste che compongono l'equilibrio corrente mentre la composizione analitica dello stesso è riportata nel corrispondente allegato obbligatorio al bilancio, che di seguito viene nuovamente riproposto:

<i>Equilibrio economico finanziario e vincoli pareggio di bilancio</i>		2023	2024	2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		363.346,11	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	32.246,33	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	363.673,98	321.120,27	321.620,27
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00- Spese correnti	(-)	395.920,31	321.120,27	321.620,27
di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
di cui fondo crediti di dubbia esigibilità		2.720,60	2.899,00	2.899,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente (O=G+H+I-L+M)		0,00	0,00	0,00

Composizione ed equilibrio del bilancio investimenti

Anche le poste del bilancio degli investimenti sono state separate da quelle di parte corrente, e ciò al fine di garantire l'autonomo finanziamento di queste due sezioni, così diverse per natura d'origine e finalità. Il bilancio degli interventi in conto capitale si compone dalle entrate e uscite destinate a finanziare l'acquisto, la fornitura o la costruzione di beni o servizi di natura durevole. In tale ambito, è stata rispettata la regola che impone la completa *copertura*, in termini di stanziamento, delle spese previste con altrettante risorse in entrata.

Le spese di investimento, una volta ottenuto il finanziamento, saranno poi registrate negli anni in cui andranno a scadere le singole obbligazioni passive derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Le uscite in conto capitale, di norma, diventano impegnabili solo nell'esercizio in cui è esigibile la corrispondente spesa (principio della competenza potenziata) dove i criteri generali seguiti per imputare la spesa di investimento sono i seguenti:

- l'intero stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con la chiusura del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno;
- qualora il crono-programma, con il quale si definisce lo stato di avanzamento dei lavori, preveda invece che l'opera verrà realizzata ed ultimata in un arco di tempo superiore all'esercizio, è si è proceduto ad applicare la regola che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del fondo pluriennale vincolato (FPV/U) e fino all'esercizio che precede la fine dei lavori, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri);
- sempre nella stessa ipotesi e salvo eccezioni previste dalla norma, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun esercizio, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è stata attribuita al programma di parte investimento di quello stesso anno.

Per quanto riguarda quindi il conseguimento dell'equilibrio di parte investimenti, questo è stato correttamente raggiunto. Con lo stanziamento in entrata del fondo pluriennale (FPV/E) è stata data copertura a quelle spese (esercizio 2022) la cui esigibilità è stata variata (esigibilità esercizio 2023),

Il prospetto mostra le poste che compongono l'equilibrio in C/capitale mentre la composizione analitica dello stesso è riportata nel corrispondente allegato obbligatorio al bilancio, a cui pertanto si rinvia.

Equilibrio economico finanziario spese d'investimento		2023	2024	2025
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	44.567,86	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	422.545,89	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui Fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	467.113,75	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte capitale (Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio finale (W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)		0,00	0,00	0,00

Spese in conto capitale			467.113,75
Quota FPV iscritto in entrata - conto capitale	44.567,86		
Entrate reimputate esercizio 2023 in relazione ai vigenti principi contabili	139.150,19		
Stanziamenti entrata titolo IV	283.395,70		
Totale		467.113,75	

Previsioni di cassa

Il documento contabile è stato redatto in termini di competenza e di cassa solo per il primo anno del triennio, come previsto dai principi contabili, mentre le previsioni dei due esercizi successivi hanno interessato la sola competenza.

Particolare attenzione è da porre ai vincoli di cassa sui fondi PNRR. **Gli enti locali devono registrare la cassa vincolata relativamente alle entrate/investimenti ammessi al finanziamento del Pnrr e applicano il Decreto 11 ottobre 2021 rubricato «Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178» che all'articolo 3 ha stabilito che le entrate rivenienti dai fondi Pnrr devono essere incassate su apposite contabilità speciali aperta in Tesoreria unica (per gli enti assoggettati alla legge 29 ottobre 1984 n.720) e devono considerarsi appunto entrate vincolate anche di cassa.**

La circolare Mef-RgS n. 29/2022 sulle procedure finanziarie Pnrr stabilisce che gli enti destinatari (soggetti attuatori) di risorse Pnrr devono garantire la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle suddette risorse e provvedono a conservare tutti gli atti e la documentazione giustificativa su supporti informativi adeguati, rendendoli disponibili per lo svolgimento delle attività di controllo e di audit da parte degli organi competenti;

Per quanto riguarda gli importi effettivamente stanziati, le previsioni sui flussi monetari sono state stimate considerando l'andamento prevedibile degli incassi e dei pagamenti. Per quanto riguarda la gestione dei movimenti di cassa, tutti i movimenti relativi agli incassi e pagamenti saranno registrati, oltre che nelle scritture contabili dell'ente, anche nella contabilità del tesoriere, su cui peraltro grava l'obbligo di tenere aggiornato il giornale di cassa e di conservare i corrispondenti documenti o flussi informatici giustificativi.

Il prospetto che segue riporta la situazione complessiva che evidenzia il pareggio obbligatorio relativo alle previsioni di competenza ed integrato con l'indicazione dei flussi di cassa previsti (incassi e pagamenti).

FONDO CASSA 2023	
Fondo di cassa iniziale (+)	363.346,11
Previsioni Pagamenti (-)	1.228.887,04
Previsioni Riscossioni (+)	1.096.773,44
Fondo di cassa finale presunto	231.232,51

Ad evidenziare la migliorata gestione dei flussi di cassa si evidenzia la giacenza al 31.12 dei fondi di cassa delle annualità precedenti:

Fondo cassa annualità precedenti	
Esercizio 2022	363.346,11
Esercizio 2021	290.312,30
Esercizio 2020	323.318,64
Esercizio 2019	454.334,29
Esercizio 2018	422.622,10

L'Ente è in regola con i tempi di pagamento. I dati sono pubblicati su apposita sezione dell'amministrazione trasparente

Aspetti della gestione con elevato grado di rigidità

Rilevanza e significatività di taluni fenomeni

I documenti ufficiali di bilancio ed in particolare le relazioni esplicative, forniscono informazioni che sono utili anche per il processo decisionale, in grado quindi di influenzare le scelte degli utilizzatori per aiutarli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri secondo l'adozione di un concetto di significatività delle operazioni.

In coerenza con questo approccio, la presente "Nota" porta con sé uno sforzo affinché le informazioni di natura o contenuto rilevante, la cui omissione o errata presentazione avrebbe potuto influenzare le decisioni degli utilizzatori, avessero nel sistema di bilancio, la giusta e necessaria visibilità (rilevanza).

Si è cercato inoltre di dare maggior peso alle informazioni relative a poste con dimensione quantitativa e qualitativa rilevanti. Rilevanza, quest'ultima, valutata sia in rapporto ai valori complessivi del bilancio che all'importanza strategica del fenomeno nel rispetto del principio n.6 - Significatività e rilevanza.

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, viene prestata particolare attenzione ai fattori che manifestano un "elevato grado di rigidità" a livello di struttura di bilancio, individuando nel costo del personale, nel livello complessivo dell'indebitamento, nell'esposizione netta per interessi passivi, nel possesso di partecipazioni in società e nella eventuale disponibilità di enti strumentali, le dinamiche su cui è opportuno sviluppare un approfondimento.

Tutti fenomeni che hanno un impatto strutturale nella complessa dinamica dell'equilibrio di parte corrente, per cui la valutazione sul grado della loro sostenibilità nel tempo, tesa ad escludere il bisogno di interventi

eccezionali che esulano dalla normale programmazione di bilancio, va ponderata e rientra, a pieno titolo, nel contenuto della Nota integrativa.

Spesa per il personale

Anche nella pubblica amministrazione locale, l'individuazione degli obiettivi generali e dei programmi è affidata agli organi di governo di estrazione politica (Giunta Comunale e Consiglio Comunale nelle diverse funzioni), mentre i dirigenti ed i responsabili dei servizi si occupano della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'ente verso l'esterno.

La dotazione organica approvata dall'ente è la seguente:

SERVIZI	CATEGORIE			Totali posti di organico	Tipo di assunzione
	B	C	D		
Sevizio amministrativo					
Servizio tecnico e tecnico-manutentivo				--	
Servizio economico finanziario –			1	1	Tempo pieno
Servizio amministrativo		1		1	Part-time 50%

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, rispetta i vincoli sulla spesa pubblica imposti dalle norme in materia di coordinamento della finanza pubblica ed attualmente non richiede interventi correttivi.

La spesa per il personale, infatti, con la sua dimensione finanziaria è forse il principale fattore di rigidità del bilancio corrente dato che il margine di manovra nella gestione ordinaria si riduce quando il valore di questo parametro tende a crescere.

Come già evidenziato nelle apposite sezioni del D.U.P. la spesa di personale soggiace oggi a nuove regole e nuovi limiti

Il D.l. 34/2019 c.d. "Decreto crescita" – convertito dalla legge 58/2019 – all'art. 33 comma 2, introduce nuove regole in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato, di spesa di personale, introducendo limiti e vincoli per fascia demografica, subordinando "l'individuazione delle fasce demografiche, dei valori di soglia, le percentuali di incremento, a decreto del ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previa intesa in sede di conferenza Stato-città ed autonomie locali".

Il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- prevede che tali vincoli e limiti debbano essere tenuti in debita considerazione nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa.

Sempre il comma 2 del predetto art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce:

*"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni **possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato** in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze*

e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al disotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'art. 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. **I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento.** A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

Con D.M. 17 Marzo 2020 sono state emanate “misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”.

A seguito di intesa in Conferenza Stato-città in data 11 dicembre 2019 e tenuto conto di quanto deliberato dalla medesima conferenza in data 30 gennaio 2020, è stato adottato il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'interno (decreto attuativo) recante “misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” disponendo l'entrata in vigore del provvedimento dal 20 aprile 2020.

Ai fini della spesa del personale, si riporta stralcio della predetta circolare:

1.2 Specificazione degli elementi che contribuiscono alla determinazione del rapporto spesa/entrate

Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto sono utilizzate le seguenti definizioni:

- a) *Spesa del personale*: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;
- b) *Entrate correnti*: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

L'articolo 2 contiene la definizione delle voci da inserire al numeratore e al denominatore del rapporto ai fini della determinazione del valore di riferimento per ciascuna amministrazione.

Al fine di determinare, nel rispetto della disposizione normativa di riferimento e con certezza ed uniformità di indirizzo, gli impegni di competenza riguardanti la spesa complessiva del personale da considerare, sono quelli relativi alle voci riportati nel macroaggregato BDAP: U.1.01.00.00.000, nonché i codici spesa U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003; U1.03.02.12.999.

Per "Entrate correnti" si intende la media degli accertamenti di competenza riferiti ai primi tre titoli delle entrate, relativi agli ultimi tre rendiconti approvati, considerati al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata, da intendersi rispetto alle tre annualità che concorrono alla media.

Deve essere, altresì, evidenziato che il FCDE è quello stanziato nel bilancio di previsione, eventualmente assestato, con riferimento alla parte corrente del bilancio stesso.

Al fine di determinare, nel rispetto della disposizione normativa di riferimento e con certezza ed uniformità di indirizzo, le entrate correnti da considerare appare opportuno richiamare gli estremi identificativi di tali entrate, come riportati negli aggregati BDAP accertamenti, delle entrate correnti relativi ai titoli I, II e III: 01 Entrate titolo I, 02 Entrate titolo II, 03 Entrate titolo III, Rendiconto della gestione, accertamenti.

Nel caso dei Comuni che hanno optato per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva secondo l'articolo 1, comma 668, della legge n.147/2013 e hanno in conseguenza attribuito al gestore l'entrata da Tari corrispettiva e la relativa spesa, la predetta entrata da TARI va contabilizzata tra le entrate correnti, al netto del FCDE di parte corrente, ai fini della determinazione del valore soglia.

La tabella di cui all'art. 4 del decreto 17 marzo 2020 individua i valori soglia di massima spesa del personale come di seguito specificato:

Tabella 1

Fasce demografiche	Valore soglia
a) comuni con meno di 1.000 abitanti	29,5%
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	28,6%
c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	27,6%
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	27,2%
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	26,9%
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	27,0%
g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti	27,6%
h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti	28,8%
i) comuni con 1.500.000	
di abitanti e oltre	25,3%

Il suddetto valore soglia è determinato dal rapporto tra la spesa del personale e le entrate correnti;

I rendiconti degli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021 sono stati regolarmente approvati come di seguito indicato:

- Delibera C.C. n.14 in data 30.04.2019: approvazione rendiconto esercizio 2018
- Delibera C.C. n. 10 in data 30.04.2020: approvazione rendiconto esercizio 2019
- Delibera C.C. n. 9 in data 26.05.2021: approvazione rendiconto esercizio 2020
- Delibera C.C. n. 12 in data 26.04.2022: approvazione rendiconto esercizio 2021

P.I.A.O. E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE

Il D. L. n. 80 del 09.06.2021, convertito con modificazioni nella L. n. 113 del 06.08.2021, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia” ha previsto per le pubbliche amministrazioni l’introduzione di un nuovo strumento di programmazione definito Piano integrato di attività e organizzazione (denominato PIAO) disponendo che:

“Per assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione...”

il PIAO ha l'obiettivo di semplificare, razionalizzare e unificare i documenti di programmazione non economici dell'ente, collegando molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni, racchiudendoli in un unico atto;

Tale piano è chiamato a ricomprendere: Piano della Performance, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Piano triennale dei fabbisogni del personale, Piano organizzativo del lavoro agile, Piano della formazione, Piano delle Azioni Positive;

Il Comune di Terzorio si è già dotato nel corso dell'anno 2022 di vari atti di programmazione che dovrebbero essere contenuti nel piano;

- Piano delle Azioni Positive 2022/2024 approvato con Delibera di Giunta comunale n. 1 del 12.01.2022;
- Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance anno 2022, approvato con Delibera di Giunta comunale n. 51 del 29/04/2022;
- Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 02.03.2022 contenente altresì la struttura organizzativa dell'ente, la dotazione organica, la programmazione in materia di personale ed il piano dei fabbisogni;
- Piano triennale di prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 26.04.2022.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 in data 20.07.2022 ha provveduto all'approvazione del PIAO 2022-2024

Gli adempimenti previsti dal PIAO sono differenti in base al numero di dipendenti degli Enti: sopra o sotto le 50 unità; per le amministrazioni più grandi è previsto il completo recepimento delle disposizioni normative; **per quelle con minori dipendenti è prevista un'applicazione semplificata.**

In attuazione dei c. 5 e 6 dell'art. 6 del DL 80/2021 (provvedimento che ha istituito il PIAO), sono stati predisposti:

- il dPR 81/022 "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione" (già emanato, pubblicato sulla GU del 30/06/2022)
- il Decreto Interministeriale che definisce i contenuti e lo schema tipo del Piao e le modalità semplificate per gli enti con meno di 50 dipendenti;

Il documento unico di programmazione ed il piano integrato di attività e organizzazione presentano un'evidente sovrapposizione di contenuti con riferimento alla programmazione del fabbisogno di personale.

In base all'allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011, in generale, nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione. Fra questi rientrano esplicitamente gli strumenti di "programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale". La coerenza complessiva di tale quadro è stata messa in discussione a seguito dell'introduzione, con l'art. del d.l. 80/2021, del PIAO, il quale deve contenere, oltre al resto, anche il piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che infatti rientra fra gli adempimenti soppressi dall'art. 1 del regolamento approvato con d.p.r. 81/2022.

Mentre il DUP rappresenta il presupposto programmatico del bilancio di previsione e come tale la sua approvazione compete al Consiglio e deve intervenire a monte del preventivo, il PIAO rappresenta uno strumento prettamente gestionale che deve essere approvato dalla Giunta.

In un'ottica puramente formale, la coesistenza fra i due documenti potrebbe essere regolata dallo stesso allegato 4/1, il quale, dopo le modifiche introdotte dal d.m. 29 agosto 2018, stabilisce che "Nel caso in cui la legge preveda termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione successivi a quelli previsti per l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti di programmazione possono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nella nota di aggiornamento al DUP". Potrebbe cioè ritenersi che la programmazione del fabbisogno del personale trovi adesso il proprio alveo naturale nel PIAO, dovendo essere successivamente all'approvazione di quest'ultimo

inserita nel DUP. In altri termini, si potrebbe sostenere che il piano triennale del fabbisogno del personale vada inserito nel DUP solo a valle dell'approvazione del PIAO. Ma non pare questo l'orientamento prevalente, anche perché i revisori chiedono quasi sempre che la programmazione del personale sia compresa nel DUP (che accompagna il bilancio di previsione), prima che nel PIAO. Il che del resto, è pienamente coerente con la natura del DUP e con il suo legame con il bilancio di previsione: una programmazione del fabbisogno di personale scollegata dalla programmazione generale dell'ente e dal quadro finanziario previsionale sarebbe evidentemente monca.

Pare quindi inevitabile la duplicazione di adempimenti: la programmazione del fabbisogno del personale andrà prima sviluppata nel quadro del DUP, in coerenza con il contesto programmatorio complessivo e con la capacità finanziaria dell'ente, anche in relazione all'equilibrio pluriennale di bilancio. Essa, successivamente, dovrà essere ulteriormente declinata a livello operativo nel PIAO. Su entrambi i documenti (DUP e sezione del PIAO relativa alla programmazione del fabbisogno del personale), andrà acquisito il parere dell'organo di revisione economico-finanziario.

(Articolo di Matteo Barbero da rassegna stampa)

Un [primo chiarimento in merito lo ha fornito di recente la Commissione Arconet](#), la quale ha evidenziato che, “al fine di quantificare le risorse finanziarie destinate alla realizzazione dei programmi dell'ente, il DUP deve fare necessariamente riferimento alle risorse umane disponibili con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente necessaria per assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, e alla sua evoluzione nel tempo.

Risulta pertanto evidente che, in occasione dell'approvazione del DUP e del bilancio di previsione, gli enti non possono fare riferimento al Piano triennale dei fabbisogni di personale definito nell'ultimo PIAO adottato che riguarda il triennio che decorre dall'esercizio in corso. Per consentire la determinazione delle risorse finanziarie relative alla spesa di personale del triennio successivo è necessario che nel DUP sia inserita la programmazione triennale del personale (aggiornata rispetto all'ultimo PIAO adottato), eventualmente rinviando le indicazioni analitiche non necessarie per la quantificazione delle risorse finanziarie al successivo PIAO”.

Il resoconto della riunione commissione Arconet 14 dicembre 2022 “approfondimenti riguardanti il piano triennale dei fabbisogni di personale ai fini dell'adeguamento dell'allegato 4/1 alla disciplina del PIAO indica:

Il Regolamento recante la definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), approvato dal DM 30 giugno 2022, n. 132, dedica un apposito articolo al rapporto tra il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e i documenti di programmazione finanziaria delle Pubbliche Amministrazioni, stabilendo che “il Piano integrato di attività e organizzazione elaborato ai sensi del presente decreto assicura la coerenza dei propri contenuti ai documenti di programmazione finanziaria, previsti a legislazione vigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni, che ne costituiscono il necessario presupposto” (art. 8, comma 1).

L'art. 7 del medesimo decreto prevede che il PIAO è adottato entro il 31 gennaio, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il successivo art. 8 comma 2, precisa che “in ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci”

Al fine di quantificare le risorse finanziarie destinate alla realizzazione dei programmi dell'ente, il DUP deve fare necessariamente riferimento alle risorse umane disponibili con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente necessaria per assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, e alla sua evoluzione nel tempo.

Risulta pertanto evidente che, in occasione dell'approvazione del DUP e del bilancio di previsione, gli enti non possono fare riferimento al Piano triennale dei fabbisogni di personale definito nell'ultimo PIAO adottato che riguarda il triennio che decorre dall'esercizio in corso.

Per consentire la determinazione delle risorse finanziarie relative alla spesa di personale del triennio successivo è necessario che nel DUP sia inserita la programmazione triennale del personale (aggiornata

rispetto all'ultimo PIAO adottato), eventualmente rinviando le indicazioni analitiche non necessarie per la quantificazione delle risorse finanziarie al successivo PIAO.

Ciò premesso, al pari di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del DM 30 giugno 2022 per la sottosezione a) sul valore pubblico della Sezione Valore pubblico, Performance e Anticorruzione che, per gli enti locali, fa riferimento alle previsioni generali contenute nella Sezione strategica del documento unico di programmazione, anche per la sottosezione della Sezione Organizzazione e Capitale umano del PIAO riguardante il piano triennale del fabbisogno del personale, gli enti locali devono fare riferimento alle indicazioni del DUP riguardanti la programmazione triennale dei fabbisogni di personale.

Di seguito si riporta la programmazione del personale

L'amministrazione nell'ottica di una revisione della propria struttura organizzativa, conformandola a criteri di maggior efficienza, intenderebbe

- Non conferire incarichi di collaborazione a professionisti esterni per l'espletamento di compiti inerenti l'ufficio tecnico comunale, nonché le funzioni di supporto al RUP
- Istituire posto di istruttore direttivo – cat. D – (part time) da assegnare ai servizi tecnici e SUAP
- Procedere alla sua copertura mediante conferimento di incarico con contratto di cui all'art. 110 del TUEL per la figura di responsabile dei servizi tecnici e SUAP categoria D o con le prestazioni lavorative di cui all'art. 1, comma 557, Legge 311/2004.

Ai fini della determinazione della spesa del personale e delle capacità assunzionali si è proceduto pertanto ai sensi della predetta circolare, come di seguito rappresentato:

Il comune di Terzorio, la cui popolazione al 31.12.2021 è di 235 abitanti si colloca nella FASCIA DEMOGRAFICA A)

La spesa per il personale sotto riportata si riferisce pertanto ai macroaggregati previsti dal predetto decreto attuativo, come desunti da rendiconto 2021, anche la spesa relativa all'esercizio 2018, come desunta e certificata in sede di rendiconto 2018 .

Nota integrativa al bilancio di previsione 2023-2024-2025

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE DI PERSONALE - RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021		
Circ. interministeriale interpretativa del D.M. 17 marzo 2020		
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente (AL NETTO DEGLI IMPORTI DI CUI ALL'ECCEZIONE 1, SE RICORRE)	80.425,67 €
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	63.384,11 €
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	63.384,11 €
U.1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	35.288,84 €
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	28.095,27 €
U.1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	
U.1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	
U.1.01.01.01.009	Assegni di ricerca	
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	0,00 €
U.1.01.01.02.001	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	
U.1.01.01.02.003	Altre spese per il personale n.a.c.	
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	17.041,56 €
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	17.041,56 €
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	17.041,56 €
U.1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	
U.1.01.02.01.003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	
U.1.01.02.01.004	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	
U.1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	0,00 €
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	
U.1.01.02.02.002	Equo indennizzo	
U.1.01.02.02.003	Accantonamento di fine rapporto - quota annuale	
U.1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	
U.1.01.02.02.005	Arretrati per oneri per il personale in quiescenza	
U.1.01.02.02.006	Accantonamento per indennità di fine rapporto - quota maturata nell'anno in corso	
U.1.01.02.02.999	Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	
U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale (parziale)	0,00 €
U.1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	
U.1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	
U.1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	
U.1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	
	TOTALE SPESE DI PERSONALE D.M. 17 MARZO 2020	80.425,67 €
ECCEZIONE 1	Costo pro-quota delle spese per convenzione di segreteria (art. 2, c. 3, D.M. Ministero dell'Interno in itinere)	
ECCEZIONE 2	Spese di personale per nuove assunzioni (dopo 14/10/2020) integralmente finanziate da normative speciali (A DETRARRE)	
	TOTALE SPESE DI PERSONALE EFFETTIVO	80.425,67 €

CALCOLO DEI RESTI ASSUNZIONALI (*)					
ND	Residui disponibili	Anno cessazione	Quota della spesa del personale cessato utilizzabile per nuove assunzioni	Quota già utilizzata	Quota ancora utilizzabile
1	RESIDUI DISPONIBILI 2015	2014			0,00 €
2	RESIDUI DISPONIBILI 2016	2015			0,00 €
3	RESIDUI DISPONIBILI 2017	2016			0,00 €
4	RESIDUI DISPONIBILI 2018	2017			0,00 €
5	RESIDUI DISPONIBILI 2019 (A)	2018			0,00 €
6	RESIDUI DISPONIBILI 2019 (B)	2019			0,00 €
TOTALE			0,00 €	0,00 €	0,00 €

Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno		ANNO 2023	
Popolazione al 31 dicembre		ANNO 2021	
Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")		ANNI 2021	
Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018		(a)	80.425,67 € (I)
Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio")		(a1)	88.027,91 €
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio		2019	238.296,43 €
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio		2020	241.919,95 €
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		2021	253.972,27 €
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)		(b)	244.729,55 €
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM		(c)	2.813,85 €
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM		(d)	241.915,70 €
		(e)	33,25%
		(f)	29,50%
		(g)	33,50%

COLLOCAZIONE DELL'ENTE SULLA BASE DEI DATI FINANZIARI	
ENTE INTERMEDIO	

ENTE VIRTUOSO	
Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - (SE (c) < 0 = (d))	(f)
Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1	(f1)
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM nel periodo 2020-2024	(h)
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024) - (a1) * (h)	(i)
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. foglio "Resti assunzionali")	(l)
Migliore alternativa tra (i) e (l) in presenza di resti assunzionali (Parere RGS)	(m)
Tetto di spesa comprensivo del più alto tra incremento da Tab. 2 e resti assunzionali - (a1) + (m)	(m1)
Confronto con il limite di incremento da Tabella 1 DM (Parere RGS) - (m1) < (f)	(n)
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	(o)

Nota integrativa al bilancio di previsione 2023-2024-2025

Entrate correnti da rendiconto di gestione	2020	241.919,95 €
Entrate correnti da rendiconto di gestione	2021	253.972,27 €
STIMA PRUDENZIALE entrate correnti	2022	298.019,06 €
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio		264.637,09 €
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2022	5.293,05 €
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE	(p)	259.344,04 €
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette da ultimo rendiconto approvato (a) / (b)	(q)	33,25%
STIMA PRUDENZIALE del limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2023	(p) * (q) 86.219,78 €

Come sopra indicato, l'ente si colloca in fascia A) – Il rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti ai fini delle nuove assunzioni deve essere inferiore al 29,50% .

Pertanto essendo il valore dell'ente come sopra desunto, superiore a tale rapporto non è possibile incrementare la spesa per nuove assunzioni. (Ente Intermedio - Ente non virtuoso)

Il valore soglia massimo dato dal rapporto tra spese del personale ed entrate correnti è del 33,50%:

Il rapporto tra entrate correnti e spesa del personale è **del 33,25%** e pertanto inferiore a tale valore di soglia massimo. (ENTE INTERMEDIO)

Il limite di spesa per il personale da applicare nell'anno 2022 è quello del 2018 ovvero € 88.027,91 .

La spesa per il personale, come desunta dall'allegato 12/3 (bilancio 2022-2024) Macroaggregato 101 (Redditi da lavoro dipendente) è la seguente:

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente
		101
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	
01	Organi istituzionali	0,00
02	Segreteria generale	6.000,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	61.461,28
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	22.023,59
08	Statistica e sistemi informativi	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00
10	Risorse umane	0,00
11	Altri servizi generali	0,00
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per Regioni)	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	89.484,87

La predetta spesa è comprensiva delle previsioni per incarico a scavalco del segretario comunale delle quali si presume di avvalersi nell'esercizio 2023. E è stata altresì iscritta in bilancio la previsione di spesa per convenzione di segreteria, pari ad € 1.500,00 (macroaggregato 109). La spesa per il personale prevista in bilancio, al netto delle quote finanziate da FPV in quanto impegnate nel precedente esercizio ma esigibili nel 2023 ai sensi dei vigenti principi contabili, ammonta pertanto ad **€ 87.656,02. (la spesa è comprensiva di eventuali oneri per lavoro straordinario da sostenersi in caso di consultazioni elettorali e soggetta a rimborso da parte dello stato. (€ 1.857,00). Pertanto la spesa prevista, comprensiva degli oneri derivanti dal nuovo CCNL 2019-2021 ammonta ad € 85.799,02.**

Come indicato, attualmente la sede è vacante e ci si avvale di segretari a scavalco (spesa prevista nel macroaggregato 101). E' nei programmi dell'amministrazione attivarsi ai fini della valutazione e sottoscrizione di convenzione di segreteria.

La spesa al netto della quota già impegnata (ovvero finanziata da FPV) è la seguente:

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente
		101
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	
01	Organi istituzionali	0,00
02	Segreteria generale	6.000,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	61.461,28
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	20.194,74
08	Statistica e sistemi informativi	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00
10	Risorse umane	0,00
11	Altri servizi generali	0,00
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per Regioni)	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	87.656,02

La spesa prevista per l'anno 2023 rispetta pertanto il limite previsto dalla normativa.(spesa 2018)

Dinamica della forza lavoro

Il costo degli stipendi (oneri diretti) dipende dalla dinamica della forza lavoro impiegata, e cioè dal numero e dal livello di inquadramento dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato a cui va sommata l'incidenza dell'eventuale quota residuale dei soggetti impiegati con contratto a tempo determinato o altro rapporto di lavoro flessibile.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, rispetta i vincoli sulle assunzioni imposti dalle norme in materia di coordinamento della finanza pubblica e non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove e ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

La dinamica della forza lavoro gode di benefici in termini assunzionali finalizzate a gestire l'impatto tecnico ed amministrativo del PNRR. Il D.L. n. 152/2021 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose), recentemente convertito in legge dalla L. n. 233/2021 ha introdotto alcune importanti previsioni, fortemente richieste dall'ANCI, volte al rafforzamento degli organici dei Comuni interessati dall'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. In particolare, i commi 1, 3, 4 e 5 dell'art. 31-bis e il comma 18-bis dell'articolo 9, introducono misure agevolative per le assunzioni a tempo determinato nei Comuni di personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità, al fine di consentire l'attuazione dei progetti PNRR. Inoltre, al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per tali assunzioni, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

L'Ente non ha possibilità di procedere a nuove assunzioni, e pertanto provvederà all'attuazione degli obiettivi con le risorse umane, strumentali e finanziarie di cui dispone.

Cat.	Dotazione prevista dal PTF es.-2/es.		Posti coperti alla data del	
	FT	PT	FT	PT
Dir	0	0	0	0
D7	1	1	1	1
D	0	0	0	0
C	1	1	1	1
B3	0	0	0	0
B	0	0	0	0
A	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0

Dipendenti	2016	2017	2018	2019	2020
al 31/12	2	2	2	2	2
Dipendenti	2021	2022	2023	2024	2025
al 31/12	2	2	2	2	2

Fascia di età	Uomini	Donne	Totale	%
20 - 24	0	0	0	0,00%
25 - 29	0	0	0	0,00%
30 - 34	0	0	0	0,00%
35 - 39	0	0	0	0,00%
40 - 44	0	0	0	0,00%
45 - 49	0	0	0	0,00%
50 - 54	0	1	0	0,00%
55 - 59	0	1	0	0,00%
60 - 64	0	0	0	0,00%
65 - 67	0	0	0	0,00%
Totale	0	0	0	0,00%

Previsione Cessati 2023		Previsione Assunzioni 2023		Previsione cessati 2024		Previsione Assunzioni 2024		Previsione cessati 2025		Previsione Assunzioni 2025	
Cat.	N.	Cat.	N.	Cat.	N.	Cat.	N.	Cat.	N.	Cat.	N.

D3	0 D3	0 D3	0 D3	0 D3	0 D3	0
D1	0 D1	0 D1	0 D1	0 D1	0 D1	0
C	0 C	0 C	0 C	0 C	0 C	0
B3	0 B3	0 B3	0 B3	0 B3	0 B3	0
B1	0 B1	0 B1	0 B1	0 B1	0 B1	0
A	0 A	0 A	0 A	0 A	0 A	0
	0	0	0	0	0	0

La spesa di personale e la correlata programmazione soggiacciono oggi a più regole. Di minimo possiamo suddividere la gestione e previsione della spesa del personale in due casistiche. La prima dedicata alle regole ordinarie per le assunzioni a tempo indeterminato in base al DM 17 Marzo 2020 e la seconda che approfondisce le regole ordinarie e straordinarie per le assunzioni a tempo determinato per l'attuazione degli investimenti a valere sulle risorse PNRR.

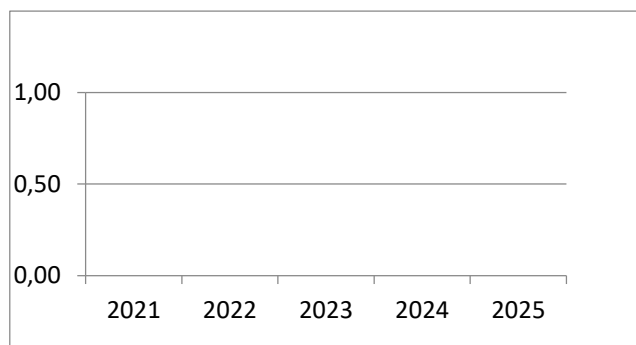
La programmazione delle risorse umane dell'ente e relativa spesa avviene tramite il Piano triennale dei fabbisogni di personale. Il PFP (D.M. 08-05-2018 – “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche” – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 173 del 27.07.2018) è lo strumento attraverso il quale l'organo di vertice dell'Amministrazione assicura le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse umane necessarie per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con i vincoli normativi alle assunzioni di personale e di finanza pubblica. La programmazione del fabbisogno di personale deve ispirarsi a criteri di efficienza, economicità, trasparenza ed imparzialità, indispensabili per una corretta programmazione delle politiche di reclutamento e sviluppo delle risorse umane. Dal 2022 questa fase è confluita nel P.I.A.O. Nell'assorbire i diversi Piani già esistenti, il DPR 81/2022 non li ha disapplicati o soppressi ma li ha fatti confluire a livello di adempimento nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito

Livello di indebitamento

La contrazione dei mutui, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla sua estinzione, comporta il pagamento delle quote annuali per interesse ed il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, a tutti gli effetti, spese del bilancio corrente da finanziare con altrettante risorse. L'equilibrio corrente si fonda, infatti, sull'accostamento tra le entrate di parte corrente (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) con le uscite della stessa natura (spese correnti e rimborso di prestiti). Trattandosi di un onere che non può essere più modificato, salvo il ricorso a complesse e onerose operazioni di rinegoziazione del prestito, la relativa spesa genera un aumento nel tempo del grado di rigidità del bilancio. Ne consegue che la politica del ricorso al credito, come modalità di possibile finanziamento delle opere pubbliche previste in bilancio, è stata attentamente ponderata nei suoi risvolti finanziari e contabili, e questo, anche in presenza di una residua disponibilità sul limite massimo degli interessi passivi per mutui e prestiti pagabili dall'ente. L'Ente non ha fatto ricorso al credito né, al momento intende prevedere tale forma di finanziamento al fine di non alterare gli equilibri di bilancio.

	Andamento delle quote capitale e interessi				
	Impegni 2021	Stanziamenti 2022	Competenza 2023	Competenza 2024	Competenza 2025
Quota Interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quota Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Esposizione per interessi passivi

Il livello di indebitamento è una componente importante della rigidità del bilancio, dato che gli esercizi futuri dovranno finanziare il maggior onere per il rimborso delle quote annue di interesse e capitale con le normali risorse correnti. L'ente può assumere nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento disponibili sul mercato del credito solo se rispetta, in via preventiva, i limiti massimi imposti dal legislatore. L'importo annuale degli interessi passivi, sommato a quello dei mutui, dei prestiti obbligazionari e delle garanzie prestate, infatti, non può superare un determinato valore percentuale delle risorse relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto relativo al penultimo anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione dei nuovi prestiti.

L'ammontare degli interessi passivi è conteggiato al netto dei corrispondenti contributi in conto interessi eventualmente ottenuti, dato che queste entrate riducono il peso dei nuovi interessi passivi sul corrispondente esercizio (costo economico netto). Anche in questo caso, come per l'indebitamento, l'approfondimento contabile che ha preceduto la stesura definitiva del bilancio ha considerato sia gli effetti di una possibile espansione del ricorso al credito che il peso degli interessi passivi netti sull'equilibrio finanziario.

L'ente non sostiene spese derivanti da indebitamento.

	<i>Incidenza degli interessi sulle entrate correnti</i>				
	<i>Imp./Acc. 2021</i>	<i>Stanziamenti 2022</i>	<i>Competenza 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>
Quota Interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(*) Entrate Correnti stimate	253.973,27	318.295,75	363.673,98	321.120,27	321.620,27
% su Entrate Correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite art. 204 TUEL	10%	10%	10%	10%	10%

Elenco delle partecipazioni possedute

Partecipazioni in società

Gli enti locali hanno la facoltà di gestire i servizi pubblici locali anche per mezzo di società private, direttamente costituite o partecipate, facoltà riconosciuta dalla normativa, che indica così un modulo alternativo di gestione rispetto alla classica azienda speciale. La forma societaria adottata, pertanto, al pari del possibile fine lucrativo che di per sé non è in contrapposizione con il perseguimento di uno scopo pubblico, non ha alcun peso per conferire o meno al soggetto operante la natura pubblica. Le modalità di gestione dei servizi sono quindi lasciati alla libera scelta della pubblica amministrazione, seppure nel rispetto di taluni vincoli dettati dall'esigenza di non operare una distorsione nella concorrenza di mercato.

L'acquisizione di una partecipazione, d'altro canto, vincola l'ente per un periodo non breve che si estende oltre l'intervallo temporale previsto dall'attuale programmazione di bilancio. Per questa ragione, le valutazioni poste in sede di stesura della Nota integrativa hanno interessato anche le partecipazioni, con riferimento alla situazione in essere ed ai possibili effetti prodotti da un'espansione del fenomeno sugli equilibri finanziari. In questo ambito, è stata posta particolare attenzione all'eventuale presenza di ulteriori

fabbisogni di risorse che possono avere origine dalla condizione economica o patrimoniale degli eventuali rapporti giuridici consolidati.

L'ente detiene le seguenti partecipazioni:

RAGIONE SOCIALE	DATA COSTITUZIONE SOCIETA	TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE	CAPITALE SOCIALE	N. QUOTE	VALORE NOMINALE	FUNZIONI ATTRIBUITE O ATTIVITA' SVOLTE
				VALORE PARTECIPAZIONE		
Se.com S.p.a.	27.06.2003	diretta	1.559.272,00	2.900,00	€ 22,00	SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE
				€ 63.800,00 – 4,09%		
Rivieracqua S.c.p.a.	08.11.2012	Indiretta (atto notaio del 29.7.2021 registrato in data 09.08.2021)	187.419,00	214	€ 1,50	Gestione servizio idrico integrato ex D. Lgs. 156/2006
Amaie Energia e Servizi	03.10.2003	Diretta (delibera C.C. 21.7.2021-det. 210/9.12.2021)	3.009.000,00 di cui versato € 2.259.000,00	1	1.000,00	IGestione integrata rifiuti (affidamento in house providing)
				0,022%		

La legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) all'articolo 1, comma 611, dispone che “al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviassero un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015”.

Il processo di razionalizzazione deve tener conto dei seguenti criteri:

- eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 17 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” ha confermato il processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie degli Enti Locali. *La revisione delle partecipazioni viene disciplinata dai seguenti articoli:*

Art. 20 – Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche –

- Fermo restando quanto previsto dall'art. 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, over ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione...omississ...

2. *I piani di razionalizzazione, corredati da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 41, le amministrazioni pubbliche rilevino:*
 - a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;*
 - b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
 - c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
 - d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro;*
 - e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
 - f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
 - g) *necessità di aggregazione di società aventi oggetto le attività consentite all'art. 4*

Art. 24 – Revisione delle partecipazioni

1. *Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società **non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4**, , ovvero che non soddisfano i **requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2**, o **che ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2**, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2.*

A tal fine entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate.
2. *L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'art. 17 del decreto legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e alla struttura di cui all'art. 15 (... struttura nell'ambito del M.E.F.)*

La revisione straordinaria di cui all'art. 24, si affianca, **una tantum**, alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni, imposta annualmente dall'art. 20.

LA SITUAZIONE DELL'ENTE

In relazione ai precedenti esercizi si rimanda alle seguenti deliberazioni consiliari, citate già nel DUP e nei vari documenti dell'Ente

deliberazione consiliare n. 29 in data 27.09.2017 ad oggetto “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175”

deliberazione consiliare n. 38 in data 19.12.2018 ad oggetto “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni – art. 20 D.lgs 1752016” relativa alla ricognizione periodica delle proprie partecipazioni detenute al 31.12.2017:

deliberazione consiliare n. 19 in data 06.06.2019 si è stabilito di:

- Dare attuazione, per quanto di competenza alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 19.12.2018 ad oggetto “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni – art. 20 – D.Lgs. 175/2016”;
- Cedere a SE.COM S.p.a – società partecipata del Comune di Terzorio – le proprie quote di partecipazione in RIVIERACQUA SCPA – pari a n. .214 azioni – acquisite al valore nominale di €

1,50 – dando atto che il valore della partecipazione, rapportato al patrimonio netto della società (- 5.858.601,00) è pari a ZERO e che la perdita di esercizio – bilancio 2017 – pari ad € 6.090.280 ha completamente azzerato il capitale sociale.

deliberazione consiliare n. 38 in data 19.12.2019 ad oggetto “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni – art. 20 D.lgs 175/2016”

deliberazione consiliare n. 47 del 29.12.2020 ad oggetto “Società partecipate - processo di integrazione fra le società "Se.com S.p.A." e "Rivieracqua scpa" - indirizzi al rappresentante del Comune in seno all'assemblea dei soci "Se.Com S.p.A. " ed alla conferenza dei sindaci di "Rivieracqua s.c.p.a." –

deliberazione n. 48 del 29.12.2020 ad oggetto “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni - art. 20 D. Lgs. 175/2016” con la quale **si è preso atto** delle seguenti partecipazioni detenute dall’ente **al 31 dicembre 2019**, ed oggetto di revisione ordinaria:

- **SE.COM SPA** – n. 2. 900 azioni dal v.n. di € 22,00 pari ad € 63.800,00- quota dello 4,09% (Calcolata sul capitale sociale di € 1.559.272,00 i.v.) (Ai sensi e per gli effetti della delibera di assemblea straordinaria della Società per l'Esercizio di Servizi dei Comuni della Valle Argentina - SE.COM Spa – di cui a n. 7338 di Repertorio – n. 5931 di raccolta, di aumento del capitale sociale da € 484.000,00 (quattrocentotantaquattromila/00) a € 1.559.272,00 (un milione cinquecentocinquantanovemila duecentosettantadue/00) mediante emissione di n. 48.876 nuove azioni del valore nominale di € 22,00
- **RIVIERACQUA SCPA** partecipata allo 0,17% dall’ente (capitale sociale i.v. ultimo bilancio approvato – € 187.419,00 - n. 214 azioni /€ 1,50 v.n..)

Si è dato atto che con la razionalizzazione oggetto di deliberazione di fatto si andava a confermare quanto deliberato con proprio precedente atto consiliare n. 38 in data 19.12.2018 nonché la relazione allegata e n. 38 in data 19.12.2019, (fatto salvo quanto scaturito dalla riunione del 26.11.2020 dei soci se.com in ordine all’affitto dell’unico ramo di azienda SE.COM Spa a Rivieracqua scpa e pertanto la razionalizzazione riportava il seguente esito:

RIVIERACQUA S.C.P.A.	PERFEZIONAMENTO CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE A TITOLO GRATUITO ALLA SOCIETA' SE.COM SPA – PROCEDURA GIA' AVVIATA – DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 06.06.2019 DI CESSIONE PARTECIPAZIONE – IN ATTESA DI DELIBERA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI SECOM DI ACQUISIZIONE DELLA PARTECIPAZIONE .
SE.COM S.P.A.	INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE FINALIZZATI ALLA LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA' PREVIO CONFERIMENTO DELL'UNICO RAMO D'AZIENDA IN RIVIERACQUA SCPA SUCCESSIVAMENTE ALL'OMOLOGA DA PARTE DEL GIUDICE FALLIMENTARE DEL PIANO CONCORDATARIO PRESENTATO DA RIVIERACQUA SCPA: NELLE MORE DELL'OMOLOGA SI PROVVEDERA' AD AFFITTO UNICO RAMO AZIENDA SE.COM SPA A RIVIERACQUA SCPA

Con deliberazione n. 46 del 28.12.2021 ad oggetto “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni - art. 20 D. Lgs. 175/2016” si è preso atto delle seguenti partecipazioni detenute dall’ente **al 31 dicembre 2020**, ed oggetto di revisione ordinaria:

- **SE.COM SPA** – n. 2. 900 azioni dal v.n. di € 22,00 pari ad € 63.800,00- quota dello 4,09% (Calcolata sul capitale sociale di € 1.559.272,00 i.v.) (Ai sensi e per gli effetti della delibera di assemblea straordinaria della Società per l'Esercizio di Servizi dei Comuni della Valle Argentina - SE.COM Spa – di cui a n. 7338 di Repertorio – n. 5931 di raccolta, di aumento del capitale sociale da € 484.000,00 (quattrocentootantaquattromila/00) a € 1.559.272,00 (un milione cinquecentocinquantanovemila duecentosettantadue/00) mediante emissione di n. 48.876 nuove azioni del valore nominale di € 22,00 la partecipazione del comune di Terzorio è così determinata: n. 2. 900 azioni dal v.n. di € 22,00 pari ad € 63.800,00- quota dello 4,09% (Calcolata sul capitale sociale di € 1.559.272,00 i.v.) (**)
- **RIVIERACQUA SCPA** partecipata allo 0,17% dall'ente (capitale sociale i.v. ultimo bilancio approvato – € 187.419,00 - n. 214 azioni /€ 1,50 v.n..)

SI individuavano pertanto le partecipazioni detenute dall'ante al 31.12.2020 nonché le partecipazioni da razionalizzare, aggregare e porre in liquidazione (nell'esercizio 2022)

SE.COM S.P.A. – partecipazione diretta	MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA' A SEGUITO DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI E SUCCESSIVA CHIUSURA/CESSIONE DELLA SOCIETA'
RIVIERACQUA S.C.P.A. – partecipazione indiretta dal luglio 2021	MANTENIMENTO A SEGUITO DI DETERMINAZIONE E QUANTIFICAZIONE DELLA QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI TERZORIO QUALE VALORE DI RIMBORSO DA OTTENERSI DA RIVIERACQUA SCPA (PER EFFETTO DEL COMPLETAMENTO DEL PROCESSO DI INTEGRAZIONE SECOM/RIVIERACQUA SCPA SUBENTRO NELLA GESTIONE DECORRENTE DAL 1.12.2021) – PREVIA ADOZIONE DI SPECIFICI ATTI SI VALUTERA' IN QUALE MISURA DETENERE PARTECIPAZIONE CHE SI CONFIGURERA' NUOVAMENTE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA.

PARTECIPAZIONI ESISTENTI - ANALISI

RIVIERACQUA SCPA -

Nel corso dell'esercizio 2021, ai sensi e per gli effetti delle determinazioni contenute nei piani di razionalizzazione sopra riportati, si è proceduto al “*perfezionamento cessione della partecipazione a titolo gratuito alla società' Se.com spa delle Azioni di Rivieracqua scpa*”

A tal fine si richiamano

- la deliberazione 31.03.2021 dell'assemblea dei soci SE.COM Spa di acquisizione della partecipazione;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 21.07.2021 con la quale si prende atto della necessità di procedere alla formale cessione delle quote del Comune di Terzorio nella società Rivieracqua scpa alla Se.com s.p.a. , che la cessione verrà formalizzata presso studio Notarile e che ai

fini della sottoscrizione dell'atto occorre indicare un valore simbolico della partecipazione quantificato in € 1,00; (come da richiesta formulata per le vie brevi dal notaio)

alla luce di quanto sopra, ed a seguito del PERFEZIONAMENTO della cessione della partecipazione detenuta in Rivieracqua scpa a Secom spa, di cui ad atto notarile del 29.07.2021 RIVIERACQUA scpa da tale data si configura come partecipata INDIRETTA.

In relazione a tale società si riporta che

- In data 5 Luglio 2018 la Società *Rivieracqua* ha depositato, presso il Tribunale di Imperia, sezione fallimentare, l'istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'articolo 160 del Regio decreto N. 267/1942,
- nell'Assemblea del 31 Ottobre 2018 la Società "*Rivieracqua*" ha approvato il bilancio 2017 in assenza di verifica debiti/crediti con il Comune:
- In data 7 Dicembre 2018 il Tribunale di Imperia (sezione fallimentare), data la complessità della situazione, ha emesso un Decreto di proroga al 20 Febbraio 2019 del termine per il deposito, da parte degli Organi societari, del piano concordatario.
- In data 3 Aprile 2019 il Giudice fallimentare, dopo aver esaminato la documentazione prodotta dalla Società (fra cui l'attestazione a firma del professionista indipendente Dott. Marcello Pollio di Genova), ha concesso termine fino al 14 Maggio 2019 (ulteriori 45 giorni) per presentare nuovi elementi di valutazione, termine che all'udienza del 14 Maggio 2019 è stato prorogato di ulteriori 60 giorni con l'intento di reinserire nelle previsioni di piano le Società "miste" *Amat e Aiga* fino a quel momento escluse dalla proposta concordataria.
- In data 27 Agosto 2019 l'Assemblea dei soci ha approvato il bilancio 2018 il quale registra una perdita di esercizio pari a complessivi Euro 2.143.439,00. (in relazione a tale risultato di esercizio - ed avendo già effettuato accantonamento a f.do perdite società partecipate nel rendiconto esercizio 2018 - è stato adeguato lo stanziamento sul bilancio 2019-2021 al fondo perdite società partecipate)
- Con Decreto del 16 Settembre 2019, il Presidente della Regione Liguria ha disposto il commissariamento dell'E.G.A. nominando la Dott.ssa Gaia Checcucci Commissario ad acta.
- In data 11 Novembre 2019 il Giudice fallimentare, considerata la criticità della posizione in cui versa la Società *Rivieracqua* e la circostanza che la Società "*Amat*" (creditrice di *Rivieracqua*) non pareva intenzionata a ritirare l'istanza di fallimento nel frattempo depositata, **non ha concesso** agli organi della procedura concordataria ulteriori termini e ha fissato al 20 Dicembre 2019 l'udienza prefallimentare.
- In data 27 Novembre 2019 si è tenuta, alla presenza del Commissario ad Acta, una seduta della Conferenza dei Sindaci al termine della quale, all'unanimità dei presenti (34 Comuni) è stato deliberato un ordine del giorno in cui l'Organo stesso si impegna ad avviare le procedure per il possibile cambio di gestione passando dal sistema attuale (*in house providing*) al modello "*misto*" da attuarsi previo esperimento di apposita procedura ad evidenza pubblica (cosiddetta gara "a doppio oggetto"). Tale decisione riflettendosi significativamente sulla struttura del piano concordatario presentato dalla Società, ha imposto la predisposizione di un nuovo piano ex art. 161, comma 2, lett. e, l.fall. (c.d. "Nuovo Piano Concordatario") che, subordinatamente all'auspicata omologa del concordato preventivo, , darà luogo
 - alla modifica del regime di gestione del S.I.I. dell'A.T.O. Imperiese da "affidamento in house" ad "affidamento ad una società mista", a maggioranza pubblica ma con gestione affidata a un socio privato;
 - alla trasformazione di *Rivieracqua* in società per azioni;
- Il socio privato di *Rivieracqua* dovrà essere individuato tramite una gara c.d. "*a doppio oggetto*", che sarà indetta dalla Provincia di Imperia sulla base del Nuovo Piano Concordatario di *Rivieracqua*; quest'ultimo, a propria volta, sarà condiviso con la Provincia di Imperia e riceverà la tariffa unitaria d'ambito, determinata a seguito della predisposizione del Piano d'Ambito: il socio privato entrerà in *Rivieracqua* previa sottoscrizione (e liberazione) di un aumento di capitale adesso dedicato, destinato a contribuire, unitamente ai flussi derivanti dalla gestione del S.I.I., al soddisfacimento dei debiti concordatari di *Rivieracqua*.

- Nel mese di Giugno 2020 la Società Rivieracqua ha depositato, presso il Tribunale di Imperia, la nuova proposta concordataria che prevede l'aggregazione dei gestori cessati ex lege (Amat, Aiga e 2Irete gas), il conferimento del ramo idrico di Amaie e il conferimento del complesso aziendale Se.Com. Spa. Per quanto riguarda l'ingresso in Rivieracqua Scpa delle due società pubbliche (Amaie e Se.Com. Spa) il piano prevede un passaggio intermedio da attuarsi tramite la stipula di un contratto di affitto che traguarderà il conferimento societario vero e proprio ad un momento successivo all'omologa del piano da parte del Giudice fallimentare. I Comuni soci di Rivieracqua Scpa hanno deliberato la possibilità di procedere ad una trasformazione del tipo sociale da Società consortile per azioni a Società per azioni in senso stretto. Il Commissario ad acta provvederà alla redazione del nuovo Piano di Ambito e ad indire una gara a "doppio oggetto" volta all'individuazione di un socio privato il quale farà ingresso nella Società previa sottoscrizione (e liberazione) di un aumento di capitale ad esso dedicato nella misura che sarà fissata dall'Autorità di Ambito. L'apporto del socio privato sarà finalizzato al sostegno finanziario del piano di concordato di Rivieracqua.
- In data 8 Settembre 2020 si è svolta una riunione della "Conferenza dei Sindaci" seguita da una riunione dell'Assemblea dei soci. Nel corso delle due sedute i Sindaci dell'ATO prima e i soci di Rivieracqua Scpa successivamente, hanno preso atto dei risultati dell'azione del Commissario. La magistratura amministrativa ha ribadito l'originaria impostazione in base alla quale i gestori cessati ex lege (Amat, Aiga, 2iretegas) devono conferire a prescindere dalla quantificazione del valore di indennizzo. I Comuni di Imperia e Ventimiglia (soci di maggioranza rispettivamente di Amat e di Aiga) hanno manifestato interesse alla soluzione riservata alle due società pubbliche (Amaie e Secom) coincidente con l'aggregazione con Rivieracqua Scpa anticipata da un contratto di affitto di azienda propedeutico al conferimento vero e proprio che dovrà avvenire in un momento successivo all'omologa del piano concordatario da parte del Giudice fallimentare. Il Commissario ha evidenziato l'impossibilità di garantire la soluzione del contratto di affitto a causa del fatto che le tre società miste risultano cessate e pertanto non più abilitate ad esercitare né a stipulare contratti diversamente da quanto previsto per le due Società pubbliche.
- In data 8 settembre 2020, L'Assemblea dei soci di Rivieracqua ha altresì approvato, il bilancio 2019 (in perdita) il tutto in prospettiva di consentire alla Società medesima l'ammissione "piena" alla procedura concordataria.
- In data 26.11.2020 i soci Se.Com. Spa, nell'ambito di una specifica riunione di coordinamento (convocata sulla base delle indicazioni contenute nelle linee guida del Dipartimento del Tesoro), hanno concordato:
 1. di procedere all'affitto dell'unico ramo di azienda dando rinviando ai Consigli Comunali degli Enti soci l'adozione di specifici atti di indirizzo ai Sindaci,
 2. di ricoprire in seno alla Società Rivieracqua la medesima posizione ovvero di parteciparla indirettamente. Se.Com. Spa dovrà provvedere ad acquisire, senza oneri diretti a carico della Società, le partecipazioni dirette in Rivieracqua Scpa detenute dai Comuni di Riva Ligure, Terzorio e Montalto/Carpasio.
 3. di conferire la Società nell'ambito del cosiddetto "Gestore Unico" in un momento successivo all'adozione del provvedimento di omologa del piano concordatario da parte del Giudice fallimentare.
- In data 23.12.2020 il Tribunale di Imperia ha accettato il Piano Concordatario presentato dalla società Rivieracqua SCpA.(dati stampa locale)
- Con decreto in data 3 agosto 2021 il Tribunale di Imperia, rilevate talune "criticità" in ordine alla durata complessiva della procedura, ha aperto il procedimento per la revoca dell'ammissione di Rivieracqua alla procedura di concordato preventivo. Con memoria depositata in data 13 settembre 2021, Rivieracqua si è costituita nel subprocedimento ex art. 173 della Legge Fallimentare per replicare alle statuizioni contenute nel predetto decreto ed insistere per la prosecuzione della procedura di concordato.
- Con decreto in data 12 novembre 2021 il Tribunale di Imperia ha revocato l'ammissione di Rivieracqua alla procedura di concordato preventivo, evidenziando come la Società abbia "nel tempo indubbiamente migliorato la sua posizione complessiva" e, di conseguenza, abbia "la possibilità dirisolvere la sua

situazione critica ricorrendo ai vari strumenti che l'ordinamento ha predisposto, continuando quindi la sua attività".

- Con decreto n. 20 del 24 dicembre 2021, il Commissario *ad acta* ha approvato il piano d'ambito dell'A.T.O. Imperiese; tale piano prevede l'ingresso nel capitale sociale di Rivieraacqua del Socio Privato: il piano ha richiesto, un immediato aggiornamento in ragione di una serie di circostanze sopravvenute, per lo più riconducibili all'enorme incremento dei costi dell'energia elettrica registrato tra la fine dell'esercizio 2021 e l'inizio dell'esercizio 2022: il Commissario *ad acta* ha, quindi, provveduto all'aggiornamento del predetto piano con il decreto n. 9, in data 25 marzo 2022
- Successivamente alla revoca dell'ammissione di Rivieraacqua alla procedura di concordato preventivo di cui sopra, Rivieraacqua si attivata al fine di individuare uno strumento di ristrutturazione dell'Indebitamento Complessivo alternativo rispetto alla procedura di concordato preventivo di cui si è detto, elaborando a tal fine, un piano industriale e finanziario, approvato dal Consiglio di Amministrazione, che, in estrema sintesi, prevede
- a) la continuazione in capo a Rivieraacqua della gestione unitaria del S.I.I. nell'A.T.O. Imperiese con l'obiettivo di salvaguardare l'attività aziendale e l'erogazione di un servizio di pubblica utilità;
 - b) la trasformazione di Rivieraacqua in società per azioni e il rafforzamento patrimoniale e finanziario di Rivieraacqua tramite un apporto finanziario da effettuarsi a cura del Socio Privato (in parte sotto forma di aumento di capitale e in parte sotto forma di finanziamento) per complessivi Euro 38 milioni circa;
 - c) L'integrale soddisfazione dei creditori di Rivieraacqua, previa loro suddivisione in n. 4 classi;
- Rivieraacqua ha individuato nella stipula con i propri creditori di un "fascio" di accordi di ristrutturazione dei debiti *ex art. 182-bis* della Legge Fallimentare lo strumento, tra quelli previsti dall'ordinamento, più idoneo ad assicurare il superamento dello stato di tensione economico - finanziaria in cui essa versa e, in data 22.2.2022, ha quindi depositato innanzi al Tribunale di Imperia formale istanza *ex art. 182-bis*, comma 6, della Legge Fallimentare: l'istanza in questione è stata pubblicata nel Registro delle Imprese Riviera di Liguria – Imperia La Spezia Savona in data 24.2.2022. Tale piano e più in generale l'operazione di ristrutturazione prevedono la suddivisione dei creditori di Rivieraacqua nelle seguenti classi:
- Classe 1 ("*Fornitori di beni e servizi*"): in questa classe sono ricompresi tutti i crediti dei soggetti che hanno nel tempo prestato attività di fornitura di beni e/o servizi a favore di Rivieraacqua, per i quali si prevede il pagamento integrale in denaro entro n. 30 (trenta) giorni dall'esecuzione dell'Apporto Finanziario da parte del Socio Privato ovvero, ove precedente, entro la data del 30 giugno 2023;
 - Classe 2 ("*Indennizzi gestori cessati*"): in questa classe sono compresi i cd. "gestori cessati" (cioè Amat S.p.A., Amaie S.p.A., Aiga S.p.A., Società per l'esercizio di servizi dei comuni della Valle Argentina S.p.A. e 2I Rete Gas S.p.A.), per i soli crediti da essi vantati nei confronti del Debitore a titolo di indennizzo a fronte del subentro di Rivieraacqua nelle rispettive gestioni. I predetti crediti saranno soddisfatti integralmente nei termini previsti dai rispettivi accordi entro e non oltre il 30 giugno 2026;
 - Classe 3 ("*Banca privilegiata*"): si tratta di Crèdit Agricole Italia S.p.A. (già Crèdit Agricole Carispezia S.p.A.), creditore privilegiato per il quale si prevede il pagamento integrale in denaro in n. 4 (quattro) rate entro e non oltre il 30 giugno 2026;
 - Classe 4 ("*Comuni e altri enti locali*"): in questa classe sono ricompresi tutti i crediti dei Comuni e di altri enti locali, per i quali si prevede il pagamento integrale in denaro in n. 4 (quattro) rate entro e non oltre il 30 giugno 2026;
- In data 13.1.2022, Rivieraacqua scpa ha conferito a professionista iscritto nel registro dei revisori contabili ed avente i requisiti previsti dall'art. 67, comma 3, lett. d), Legge Fallimentare, l'incarico di redigere la relazione di cui all'art. 182-bis, comma 1, Legge Fallimentare sulla veridicità dei dati aziendali del Debitore e sull'attuabilità degli Accordi di Ristrutturazione (come *infra* definiti), con particolare riferimento all'idoneità di tali accordi ad assicurare il pagamento dei creditori ad essi estranei. La procedura di che trattasi prevede che ciascun Creditore – facendo affidamento sulla veridicità, esattezza, completezza e congruenza in ogni aspetto sostanziale delle informazioni e dei dati forniti dal Debitore,

nonché di quelli contenuti nel Piano e delle dichiarazioni di cui all'accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis Legge Fallimentare – si dichiara disponibile a sottoscrivere l'Accordo di ristrutturazione del debito;

→ Successivamente a seguito dei mutamenti del contesto macroeconomico verificatosi nel corso dell'esercizio 2022 il Consiglio di Amministrazione di Rivieraacqua ha ritenuto di rivedere le assunzioni del piano industriale e finanziario alla base del percorso di ristrutturazione intrapreso. Pertanto ha ritenuto di rielaborare un nuovo piano di ristrutturazione, che garantisca il risanamento dell'esposizione debitoria, fermo restando l'integrale soddisfacimento di tutti i creditori. Il nuovo piano prevede:

- La continuazione in capo a Rivieraacqua della gestione unitaria del S.I.I. nell'A.T.O. imperiese con lo scopo di salvaguardare l'attività aziendale e l'erogazione di un servizio di pubblica utilità;
- Il rafforzamento patrimoniale e finanziario della società tramite apporto finanziario da effettuarsi a cura di un socio privato (in parte sotto forma di aumento di capitale ed in parte sotto forma di finanziamento) –
- L'integrale soddisfazione dei creditori per i crediti vantati fino alla data del 30 novembre 2022 secondo nuova suddivisione ed in particolare

...omiss..

- Classe 1 (*"Fornitori di beni e servizi"*): in questa classe sono ricompresi tutti i crediti dei soggetti che hanno nel tempo prestato attività di fornitura di beni e/o servizi a favore di Rivieraacqua, per i quali si prevede il pagamento integrale in denaro entro n. 30 (trenta) giorni dall'esecuzione dell'Apporto Finanziario da parte del Socio Privato ovvero, ove precedente, entro la data del **31 dicembre 2023, previa esecuzione dell'Apporto Finanziario**;
- Classe 2 (*"Indennizzi gestori cessati"*): in questa classe sono compresi i cd. "gestori cessati" (cioè Amat S.p.A., Amaie S.p.A., Aiga S.p.A., Società per l'esercizio di servizi dei comuni della Valle Argentina S.p.A. e 2I Rete Gas S.p.A.), per i soli crediti da essi vantati nei confronti del Debitore a titolo di indennizzo a fronte del subentro di Rivieraacqua nelle rispettive gestioni. I predetti crediti saranno soddisfatti integralmente nei termini previsti dai rispettivi accordi entro e non oltre il **30 giugno 2029 previa esecuzione dell'Apporto Finanziario**;
- Classe 3 (*"Banca privilegiata"*): si tratta di Crédit Agricole Italia S.p.A. (già Crédit Agricole Carispezia S.p.A.), creditore privilegiato per il quale si prevede il pagamento integrale in denaro in n. 7 (SETTE) rate entro e non oltre il 30 giugno 2029;
- Classe 4 (*"Comuni e altri enti locali"*): in questa classe sono ricompresi tutti i crediti dei Comuni e di altri enti locali, per i quali si prevede il pagamento integrale in denaro in n. 7 (sette) rate entro e non oltre il 30 giugno 2029;

Il processo aggregativo ha avuto un ulteriore significativo avanzamento nel marzo del 2022 e nella circostanza si illustrano i principali **Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 2021** (art. 2428, comma 2, punto 5, C.c.): con verbale sottoscritto da Rivieraacqua scpa e da AMAIE spa in data 30 marzo 2022, infatti, quest'ultima società ha trasferito in via definitiva, così superando lo strumento operativo dell'affitto del ramo d'azienda di cui all'atto Donetti del 30.12.2020, al Gestore Unico tutti gli impianti e le attrezzature del servizio acquedotto gestito nei Comuni di Sanremo (totalità), Ospedaletti (parte), Taggia (parte) e Badalucco (parte): da tale data, quindi, per AMAIE spa è venuta meno ogni competenza in materia di Servizio Idrico Integrato. nell'ambito delle operazioni aggregative il Commissario Ad Acta ha definito, con propri atti, il valore di rimborso/valore residuo ex art. 153, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 da riconoscere ai gestori cessati ex lege e, più precisamente:

In ultimo si segnala che a seguito di "aggiornamento del piano d'ambito dell'ATO IDRICO" di cui a decreto Dr. Gaia Checcucci del marzo 2021 di cui si riporta stralcio
"sono stati inoltre eliminati, a partire dal 2022, i contributi in conto esercizio erogati, in virtù delle precedenti pianificazioni, dagli enti locali.

Tabella 34 - Altri Ricavi

Anno	ALTRI RICAVI	VARI	RISCONTO ATTIVO CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO
2020	2.092.112,03	621.402,03		1.470.710,00
2021	1.298.873,32	645.940,22	4.154,10	648.779,00
2022	899.444,10	603.890,00	295.554,10	
2023	1.400.419,10	603.890,00	796.529,10	
2024	1.740.949,10	603.890,00	1.137.059,10	
2025	1.953.869,10	603.890,00	1.349.979,10	
2026	1.953.869,10	603.890,00	1.349.979,10	
2027	1.953.869,10	603.890,00	1.349.979,10	

SECOM SPA

In ordine alla Società SE.COM SPA nel corso dell'esercizio 2021 si è verificato quanto segue:

- In data 5 Febbraio 2021 il Commissario ad Acta (Dott.ssa Gaia Checcucci - nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale N. 5372 del 16.9.2021) ha comunicato che, alla luce dell'avvenuta integrazione fra Rivieraacqua S.c.p.A. e i tre gestori cessati ex lege (Società miste Amat, Aiga e Ziretegas) si rendeva necessaria una accelerazione del percorso di integrazione anche con le restanti due società (società pubbliche Se.Com. S.p.A. e ramo idrico di Amaie S.p.A.) il tutto prescindendo dalla stipula del contratto di affitto del ramo di azienda e dall'omologa del piano concordatario. (si evidenzia che che il percorso di aggregazione fra Rivieraacqua S.c.p.A. (gestore unico di Ambito) e gli ulteriori soggetti gestori dell'Ambito costituisce un presupposto indispensabile per giungere all'approvazione del Piano di Ambito e all'ottenimento della cosiddetta "Tariffa unica");
- Con la nota di cui sopra il Commissario ha pertanto invitato gli Enti ricompresi nel perimetro Se.Com. S.p.A. all'individuazione dell'oggetto del conferimento (beni e personale) per giungere alla definizione del percorso di aggregazione.
- In data 30 Aprile 2021 l'Assemblea dei soci Se.Com. S.p.A. ha preso atto che il Tribunale di Imperia ha differito la riunione dell'adunanza dei creditori (concordato preventivo Rivieraacqua) al 14 Settembre 2021 e che, pertanto, i tempi per giungere all'omologa del piano concordatario erano stati ulteriormente dilatati.
- In data 3 Settembre 2021 il Tribunale di Imperia ha emesso un decreto di avvio del procedimento di revoca della procedura di ammissione al concordato preventivo da parte di Rivieraacqua S.c.p.A. revocando altresì l'adunanza dei creditori già calendarizzata per il giorno 14 Settembre 2021.
- In data 13 Settembre 2021 il Commissario ad Acta ha impresso una ulteriore accelerazione al percorso di integrazione (dopo che le tre società miste sono confluite nel Gestore unico), **adottando il Decreto N. 14/2021** con cui è stato determinato il valore residuo da corrispondere, da parte di Rivieraacqua S.c.p.A a Se.Com. S.p.A. in data posteriore al conferimento del complesso aziendale (Euro 1.412.310,99 al lordo del TFR del personale dipendente e delle quote residue dei mutui), fissando il termine del primo Ottobre 2021 per il trasferimento dei beni (depuratore) e del personale da Se.Com. S.p.A. a Rivieraacqua S.c.p.A.
- Che la SE.COM ha dato attuazione al predetto decreto;
- In data 22 Novembre 2021 le due Società hanno sottoscritto il verbale di trasferimento e quindi, in data 01.12.2021, il personale Se.Com. S.p.A. ha preso servizio presso la Società Rivieraacqua S.c.p.A.

Pertanto nell'esercizio 2021 si è completato il processo di aggregazione tra Se.Com Spa e Rivieraacqua scpa (senza tuttavia seguire integralmente il percorso delineato dal piano di razionalizzazione relativo all'annualità

2021 che aveva previsto il conferimento del complesso aziendale Se.Com. S.p.A. all'esito del provvedimento di omologa del piano e previa stipula di un contratto di affitto)

Con il compimento del processo di integrazione del Servizio Idrico provinciale nel gestore unico "Rivieracqua S.C.p.A." attraverso il subentro concretizzatosi il 01/12/2021, SE.COM. S.p.A. ha terminato la propria attività ricompresa nell'oggetto sociale.

Ad oggi il personale e le reti Se.Com. SpA (così come il personale e le reti dei restanti gestori cessati ex lege e non) sono stati trasferiti al Gestore unico provinciale Rivieracqua S.c.p.A. la cui procedura concordataria, in relazione al nuovo assetto, è stata revocata dal Tribunale di Imperia;

Il Comune di Terzorio con deliberazione consiliare n. 7 in data 02.03.2022 ha deliberato la liquidazione di SE.COM SPA.

In data 18 Ottobre 2022 la Se.Com. SpA, in ottemperanza alle previsioni contenute nei documenti di razionalizzazione, ha convocato, per il giorno 24 Ottobre 2022, la seduta straordinaria dell'Assemblea dei soci con la finalità di porre in liquidazione la Società medesima;

Il giorno 24 ottobre si è tenuta l'assemblea straordinaria dei Soci alla presenza del notaio e la società è stata posta in liquidazione;

ULTERIORI ASPETTI FINANZIARI SOCIETA' SECOM

L'Amministratore unico di SE.COM SPA nel corso dell'assemblea dei soci dell'11 ottobre 2022 ha rappresentato ai soci una situazione di grave difficoltà finanziaria della società, richiedendo agli stessi la concessione di un credito di € 76.000,00 per far fronte al pagamento di debiti vs. fornitori (allegato a), debiti scaduti ed al fine di ricevere liquidità (vedi voce RISERVA per € 3.116,27);

In riferimento alla richiesta di concessione del credito il verbale dell'assemblea riporta quanto segue "L'amministratore evidenzia ai soci che la somma necessaria per soddisfare a breve i creditori maggiormente aggressivi (quelli che potrebbero avviare azioni di recupero forzoso con aggravii ulteriori di costi) ammonta complessivamente a Euro 76.000,00, e produce prospetto giustificativo che viene allegato al presente verbale. La proposta risulta quella di suddividere fra i soci, in misura proporzionale alla partecipazione sociale, l'intervento a favore della Società. Viene precisato che non si tratterebbe di soccorso finanziario in senso stretto in quanto le somme verrebbero restituite all'esito del pagamento da parte di Rivieracqua dei debiti commerciali e del "valore residuo";

L'Assemblea dei soci Se.Com. SpA, nella seduta dell'11 Ottobre 2022, ha deliberato la concessione di tale credito.

Che la quota determinata a carico del Comune di Terzorio, in relazione alla partecipazione detenuta in Se.com Spa ammonta ad € 3.108,40

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 42 ad oggetto "richiesta società partecipata SE.COM di concessione credito: determinazioni" ha assunto determinazioni relativamente a richiesta di detta società di concessione di credito da parte dei soci.

A tal fine si riporta **stralcio** della relazione a supporto/istruttoria effettuata in merito

In ordine alla proposta di deliberazione relativa alla "concessione di credito alla SE.COM SPA" rilevando preliminarmente che trattasi ora di "società in liquidazione" per impossibilità di perseguire l'oggetto sociale (come indicato nelle premesse) si ritiene di richiamare riportare stralcio del principio contabile (all. 4/2 d.lgs 118/2011) che recita:

5.5 Le concessioni di credito possono essere costituite:

- da anticipazioni di liquidità nei confronti dei propri enti ed organismi strumentali e delle proprie società controllate o partecipate (da estinguere entro l'anno e non rinnovabili);

- dalla concessione di finanziamenti nei casi espressamente previsti dalla legge (compresi i fondi di rotazione).

Non costituiscono concessione di crediti le anticipazioni in conto trasferimenti e le concessioni di credito a fondo perduto, che sono imputate contabilmente tra i trasferimenti.

Le concessioni di credito sono caratterizzate dall'obbligo di rimborso sulla base di un apposito piano finanziario che deve essere previsto dalla delibera di concessione del finanziamento.

Nel caso di concessioni di liquidità, l'impegno di spesa ed il corrispondente accertamento di entrata (tra le riscossioni di crediti) sono imputati al medesimo esercizio.

Le concessioni di finanziamento sono impegnate nell'esercizio finanziario in cui viene adottato l'atto amministrativo di concessione del finanziamento. Nel caso in cui l'atto amministrativo preveda espressamente le modalità temporali e le scadenze in cui il finanziamento è erogato, l'impegno è imputato negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza. L'Amministrazione pubblica ricevente rileverà l'accertamento di entrata riferito al prestito e ad esso saranno correlate le obbligazioni giuridiche passive che scadono nell'esercizio di riferimento correlate al finanziamento, o la creazione del fondo vincolato da trasferire ai futuri esercizi (nel caso di progetti specifici finanziati da finanziamenti finalizzati).

L'ente erogatore del finanziamento accerta le entrate per riscossione di crediti a seguito dell'effettiva erogazione del prestito imputandoli ai rispettivi esercizi sulla base della scadenza dell'obbligazione giuridica attiva risultante dal piano finanziario.

Nel caso, che deve essere del tutto eccezionale, di inesigibilità definitiva del credito, derivante dal finanziamento concesso dall'ente, tale finanziamento è considerato un trasferimento definitivo a fondo perduto per cancellazione di crediti e si contabilizza tra i trasferimenti in conto capitale da escussione a favore del soggetto che non ha rimborsato; il relativo mandato è commutato in quietanza di entrata nel proprio bilancio, imputando l'entrata tra le riscossioni di crediti. Analogamente, nel caso in cui un ente subentri al debitore originario di una passività finanziaria già in essere, facendosi carico del rimborso per capitale e interessi, l'operazione è considerata come un trasferimento in conto capitale per assunzione di debiti a favore del debitore originario ed il relativo mandato è commutato in quietanza di entrata nel proprio bilancio, imputando l'entrata tra le accensioni di prestiti,

L'ente beneficiario di una cancellazione o di una assunzione di proprio debito da parte di un altro ente registra in entrambi i casi un trasferimento in conto capitale in entrata e contestualmente il rimborso del prestito oggetto dell'operazione.

Il trattamento delle garanzie fornite dall'ente sulle passività emesse da terzi è il seguente:

- al momento della concessione della garanzia, in contabilità finanziaria non si effettua alcuna contabilizzazione;
- nel rispetto del principio della prudenza, si ritiene opportuno che nell'esercizio in cui è concessa la garanzia, l'ente effettui un accantonamento tra le spese correnti tra i "Fondi di riserva e altri accantonamenti". Tale accantonamento consente di destinare una quota del risultato di amministrazione a copertura dell'eventuale onere a carico dell'ente in caso di escussione del debito garantito.

Si ricorda, infine, che lo schema di stato patrimoniale di cui all'allegato n. 10, tra i conti d'ordine, prevede l'indicazione delle garanzie prestate a favore di terzi.

n relazione a quanto sopra si evidenzia pertanto che:

- l'assemblea de soci ha deliberato la concessione del credito senza richiedere alcun piano finanziario di rientro/rimborso dalla società;
- l'assemblea dei soci ha deliberato la concessione del credito senza prevedere interessi a favore degli Enti (finanziamento/concessione di credito infruttifero) e senza richiedere garanzie fidejussorie a tutela e salvaguardia dei propri bilanci;
- che pertanto la concessione del credito sopra indicata - per volontà dei soci - deve avvenire senza garanzie, senza piano finanziario di rientro e senza interessi a favore degli Enti concedenti
- il Bilancio di Esercizio di SE.COM Spa 2021 ha chiuso con una perdita di esercizio di € 178.834,00, mentre i due precedenti bilanci presentano utile di esercizio
- non è possibile avviare un piano di risanamento in quanto società che ad oggi non svolge nessuna attività ed è stata posta in liquidazione;
- non sono stati indicati termini e modalità di estinzione; (.. se non "all'esito del pagamento di Rivieraacqua scpa dei debiti commerciali e del valore residuo")
- Il rimborso è subordinato al pagamento dei debiti commerciali da parte di Rivieraacqua scpa (e SE.COM non è classificata creditore "strategico" e del "valore residuo")
- Non pare vi siano, ad oggi, prospettive di recupero del credito di in quanto SE.COM non esercita alcuna attività: Se.com spa essendo posta in liquidazione "...rimarrà in vita senza la possibilità di intraprendere nuove operazioni rientranti nell'oggetto sociale ma solo al fine di risolvere i rapporti finanziari e patrimoniali pendenti, compresi quelli relativi alla ripartizione proporzionale tra i soci del patrimonio netto".. (il sole 24ore-20.06.2022 "divieto di soccorso finanziario alle società in liquidazione più rigido per le partecipate).
- non è pertanto certo il rimborso del prestito ai soci da parte di SE.COM SPA (in quanto società in liquidazione e soggetta a chiusura/cancellazione/estinzione)
- A seguito di chiusura/cancellazione/estinzione della società Il credito verso i soci dovrà essere necessariamente assolto da Rivieraacqua scpa;

Nota integrativa al bilancio di previsione 2023-2024-2025

Inoltre, essendo LA Se,com S.p.a. in liquidazione e dovendo procederne alla chiusura, non sono noti i TEMPI E le MODALITA' CON I QUALI RIVIERACQUA s.c.cp.a (ESSENDO TALE SOGGETTO OBBLIGATO AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE) provvederà al rimborso del credito.

In particolare non è chiaro se RIVIERACQUA SPCA si sia formalmente e positivamente espressa in ordine alla surroga di SE.COM SPA nel rimborso del suddetto credito ai comuni, ovvero se gli organi di amministrazione di SE.COM spa abbiano formalmente attivato misure in tal senso.

Rilevato:

- che SE.COM Spa necessita di concessione di credito anche a causa del mancato pagamento da parte di Rivieracqua spa di corrispettivi per prestazioni di servizi vs. soci (€ 308.909,00), del mancato trasferimento delle quote di Mutui a Rivieracqua scpa (decisione assunta da assemblea dei soci);
- che SE.COM ha iscritto nel proprio bilancio "crediti vs. Rivieracqua per valore di rimborso" per € 1.328.927,00
- che SE.COM presenta debiti vs. Rivieracqua spa (assunti per conto di alcuni soci) per l'importo di € 50.072,00 (che non paiono riconosciuti/parificati dai soci interessati)
- che l'accordo di ristrutturazione del debito di Rivieracqua scpa è scaduto e la nuova ipotesi preliminare classifica i Comuni e gli altri Enti Locali di classe 4 (pagamento dei crediti in numero 7 rate entro e non oltre il 30 giugno 2029 ;
- che la società Rivieracqua scpa risulta operare "in bonis"
- che, ad ogni buon fine, nella concessione di un credito a SE.COM spa non dovrebbero comunque ravvisarsi estremi di un soccorso finanziario (in quanto ad oggi non si è in presenza di reiterate perdite per tre esercizi consecutivi e la società è oggi in liquidazione) o di "accollo" di passività societarie (di un organismo che non può più perseguire finalità istituzionali);

EVIDENZIATO peraltro **che il mancato pagamento dei debiti della Società Se.com S.P.A. precluderebbe le attività di chiusura della stessa, con conseguenti, costanti oneri di gestione della Società a carico dei Soci:** al fine di scongiurare tale eventualità si rende necessario attivare ogni forma di tutela possibile dell'Ente comprese tutte quelle azioni finalizzate a far sì che il bilancio dell'Ente-socio non sia gravato anche nei futuri esercizi da "oneri straordinari di gestione" relativi a costi di mantenimento di tale partecipata.

DOVENDO pertanto dar corso ed attuazione alla "Volontà espressa in assemblea dei soci" (ove il Comune di Terzorio rappresenta il 4,09% ed il Socio di Maggioranza, Comune di Taggia il 50%) in ordine alla concessione del credito, (utilizzando liquidità dell'Ente), si dà atto:

- che il credito NON si configura in vantaggio competitivo a beneficio della società per attività precluse o limitate dalla legge;
- che non pare esservi violazione della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato di cui all'art. 87 del trattato istitutivo della comunità europea in quanto trattasi di aiuti complessivi di importo inferiore ad € 200.000,00
- Che gli organi di governo societari/amministratori dovrebbero **garantire**, con adeguati atti e prima dell'erogazione delle somme in argomento, e comunque prima della chiusura della società se.com spa, il subentro di Rivieracqua scpa quale creditore nei confronti degli enti soci anche per tali partite, (le quote di credito per prestazioni di servizi costituivano a "accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis R.D. 16.3.1942 N. 267 tra Rivieracqua scpa e Se.com Spa – tale accordo in oggi è scaduto)
- Che di fatto il pubblico interesse nella concessione dell'anticipazione di credito trova giustificazione e motivazione nella necessità di addivenire ad una rapida chiusura della società, che allo stato attuale produce solo oneri a carico dei soci: poiché il recupero dei crediti vs Rivieracqua scpa non ha data certa e l'erogazione del "valore di indennizzo" sempre da parte della stessa avverrà in tempi medio-lunghi (minimo 48 mesi in relazione all'avvio dell'accordo di ristrutturazione a seguito di ingresso del socio privato) si ravvisa la necessità di NON GENERARE costi all'ente per il mantenimento di società partecipata inattiva;
- Che il T.U.S.P. impone, nell'ambito della razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, azioni di razionalizzazione finalizzate alla liquidazione, soppressione di società che "non producano servizi di interesse generale", "risultino prive di dipendenti", "abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti", che "necessitino contenimento di costi di funzionamento"
- Che pertanto il **mantenimento di SE.COM SPA contrasta con le norme in materia di detenzione / mantenimento di partecipazioni pubbliche;**
- Che in ordine a quanto sopra la "soppressione/chiusura/cancellazione" di Se.com è attuabile solo previo pagamento dei debiti societari;

CONSIDERATO COMUNQUE

- che, il credito, a seguito di iscrizione nell'entrata e nella spesa del bilancio dell'Ente è contestualmente svalutato, nella sua interezza, CON L'INCREMENTO dell'apposito fondo (Fondo svalutazione crediti

incrementato dell'importo del credito richiesto con variazione di bilancio - atto di variazione della Giunta Comunale n. 63 del 22.11.2022 - importo che a seguito di approvazione del rendiconto andrà a costituire quota accantonata del risultato di esercizio – fcd e a rendiconto) pur restando evidente che fino alla sua restituzione verrà penalizzata la capacità di spesa di risorse proprie dell'Ente).

- che la presente nota istruttoria ai fini del parere di regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione di "concessione credito a SE.COM S.p.a è richiamata nella proposta/delibera di variazione per l'iscrizione degli stanziamenti (di entrata relativamente alla restituzione e di spesa relativamente alla concessione) nel bilancio 2022-2024 e pertanto per la copertura finanziaria della spesa e necessaria per l'espressione di parere di regolarità contabile;
- che, se tale concessione, attualmente non altera gli equilibri, fino alla sua restituzione PENALIZZA la capacità di spesa di risorse proprie dell'Ente e l'attività di programmazione delle risorse

RILEVATO infine

- *che il Comune di Terzorio, inizialmente socio in forma diretta in Rivieracqua scpa, per effetto delle decisioni di razionalizzazione delle partecipazioni societarie che hanno avuto avvio negli atti annuali di ricognizione delle partecipazioni dell'ente si sensi del D.Lgs. 175/2016, nella deliberazione consiliare n. 19/06.06.2019 ad oggetto "Rivieracqua scpa – cessione partecipazione SE.COM SPA" e conclusione con la deliberazione dei soci SE.COM del 31.03.2021 e successivo atto notarile - ATTUALMENTE, detiene partecipazione in Rivieracqua scpa in forma INDIRETTA, tramite SE.COM SPA;*
- *che il Comune di Terzorio presenta tra le proprie partite debitorie, somme da erogarsi a Rivieracqua scpa per contributi in conto esercizio, per i quali è avvenuta la conciliazione, ma in attesa di documento sottoscritto di cui all'art. 11, comma 6, lettera j del D.Lgs. 118/2011 per un importo di € 22.824,84*

...omiss...

Ancorché si possa ritenere che gli organi di amministrazione della Se.com spa non pare abbiano intrapreso valide e proficue azioni a tutela dei soci, né indicato le eventuali azioni intraprese per la riscossione dei crediti che la società presenta, né prestato garanzie ai soci a tutela dei loro crediti, né fornito un piano di rientro, né previsto interessi a favore degli Enti soci;

Si ritiene di poter esprimere in ordine alla regolarità tecnica un parere favorevole, CONDIZIONATO A QUANTO SEGUE:

- *SVALUTAZIONE DEL CREDITO, a seguito di iscrizione/accertamento nell'entrata ed impegno nella spesa del bilancio dell'Ente nella sua interezza, nell'apposito fondo.*
- *SUBORDINO della liquidazione e pagamento del credito (somma concessa a titolo di credito) alla comunicazione da parte degli organi di amministrazione della società della misura degli interessi a favore dell'Ente che verranno corrisposti;*
- *SUBORDINO della liquidazione e pagamento del credito (somma concessa a titolo di credito) alla comunicazione da parte degli organi di amministrazione della società del piano finanziario/rimborso del credito*
- *SOSPENSIONE nel caso di erogazione delle somme, della liquidazione/pagamento di tutti i debiti dell'Ente nei confronti di Rivieracqua scpa, (eventualmente da riassoggettarsi a parifica) fino alla data di restituzione dei crediti vs. SE.COM SPA (per i quali l'ente a seguito di chiusura della società subentrerà come creditore) ovvero alla definizione di tutte le partite contabili.*

Il consiglio comunale ha dato atto e deliberato quanto segue

... del verbale dell'assemblea dei soci SE.COM SPA con il quale viene approvata la concessione a SE.COM SPA di € 76.000,00 per far fronte al pagamento di debiti vs. fornitori, debiti scaduti ed al fine di ricevere liquidità

... che la quota a carico del Comune di Terzorio ammonta ad € 3.108,40

... che sono state apportate al bilancio 2022-2024 le opportune variazioni in entrata ed in spesa e come in premessa indicato il credito è stato svalutato con l'incremento dello stanziamento relativo al f.c.d.e. nel bilancio 2022-2024 della somma di € 3.108,40 che con l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 andrà a costituire quota accantonata del risultato di amministrazione

Omiss...

- Che di fatto il pubblico interesse nella concessione dell'anticipazione di credito trova giustificazione e motivazione nella necessità di addivenire ad una rapida chiusura della società, che allo stato attuale

produce solo oneri a carico dei soci, poiché il recupero dei crediti vs Rivieraacqua scpa non ha data certa e l'erogazione del "valore di indennizzo" sempre da parte della stessa avverrà in tempi medio-lunghi (minimo 48 mesi in relazione all'avvio dell'accordo di ristrutturazione a seguito di ingresso del socio privato) si ravvisa la necessità di NON GENERARE costi all'ente per il mantenimento di società partecipata inattiva;

- Che il T.U.S.P. impone, nell'ambito della razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, azioni di razionalizzazione finalizzate alla liquidazione, soppressione di società che "non producano servizi di interesse generale", "risultino prive di dipendenti", "abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti", che "necessitino contenimento di costi di funzionamento"
- Che pertanto il mantenimento di SE.COM SPA contrasta con le norme in materia di detenzione / mantenimento di partecipazioni pubbliche;
- Che in ordine a quanto sopra la "soppressione/chiusura/cancellazione" di Se.com è attuabile solo previo pagamento dei debiti societari;

ha approvato la richiesta di concessione di credito alla Società SE.COM SPA, subordinandola a quanto segue:

- SVALUTAZIONE DEL CREDITO, a seguito di iscrizione/accertamento nell'entrata ed impegno nella spesa del bilancio dell'Ente nella sua interezza, nell'apposito fondo.
- Liquidazione e pagamento del credito (somma concessa a titolo di credito) SOLO a seguito della comunicazione da parte della società della misura degli interessi a favore dell'Ente che verranno corrisposti;
- Liquidazione e pagamento del credito concesso alla comunicazione da parte della società del piano finanziario/rimborso del credito
- SOSPENSIONE, in caso di erogazione delle somme della liquidazione/pagamento di tutti i debiti dell'Ente nei confronti di Rivieraacqua scpa, (eventualmente da riassoggettarsi a parifica) fino alla data di restituzione dei crediti vs. SE.COM SPA (per i quali l'ente a seguito di chiusura della società subentrerà come creditore) ovvero alla definizione di tutte le partite contabili.

Alla data attuale, non essendo pervenuto alcun riscontro in merito a quanto deliberato dall'Ente dalla società SE.COM, non avendo la stessa dato indicazione degli interessi, del piano di rientro, del rimborso del credito, pur avendo impegnato l'importo ed effettuato accantonamento nel FCDE, NON SI E' PROVVEDUTO A LIQUIDARE LE SOMME.

AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.R.L.

Il Consiglio Comunale con atto n. 21 in data 21.7.2021 ha deliberato "Acquisizione quota partecipazione nella società "Amaie Energia e Servizi" s.r.l. finalizzata all'affidamento "In house providing" del servizio di gestione integrata rifiuti urbani - bacino di affidamento Sanremese - Quanto sopra in relazione a quanto segue

- con Legge Regionale della Liguria 24.2.2014, n. 1 – come modificata dall'art. 19 della L.R. 7.4.2015, n. 12 – è stato pertanto rivisto l'intero assetto delle competenze in materia, fra l'altro, di gestione integrata dei rifiuti;
- con il Piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche (PGR), definitivamente approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale del 25 marzo 2015, n. 14, Regione Liguria ha definito gli indirizzi, le strategie e le politiche gestionali che intende sviluppare, indicando le modalità per una evoluzione complessiva del sistema ligure di gestione dei rifiuti verso ed oltre gli obiettivi previsti a livello comunitario e nazionale;
- la Provincia di Imperia opera in qualità di Ente di Governo dell'Area Omogenea ai sensi del combinato disposto della Legge n.56/2014 (*"Individuazione delle Province come Enti di secondo livello"*), della Legge Regionale n.1/2014 (art. 14), e dell'art. 7, comma 1, lett.a) del Decreto Legge 12 Settembre 2014, n.133 (*"Definizione degli Enti di governo delle Aree Omogenee"*).
- sulla base degli indirizzi del Piano Regionale ed ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 3, della L.R. n. 1/2014 e ss. mm. ed ii. le Province devono provvedere alla strutturazione ed organizzazione dei servizi relativi alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all'utilizzo delle

infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo i bacini di affidamento, nonché alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati ed al loro smaltimento, tramite uno specifico Piano d'Area Omogenea provinciale;

- ai fini degli affidamenti di cui al citato art. 14, comma 3, della L.R. n. 1/2014 e ss. mm. ed ii, le Province possono individuare all'interno del territorio di propria competenza dei Bacini di Affidamento designando, qualora ritenuto opportuno, un Comune capofila;
- la Provincia di Imperia, in qualità di Ente di governo dell'Area Omogenea di propria competenza, ha approvato in via definitiva con Delibera di Consiglio Provinciale n. 17 del 23 marzo 2018 il “PIANO D'AREA OMOGENEA IMPERIESE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI”, cui ha fatto seguito la Delibera del Comitato d'Ambito per il Ciclo dei Rifiuti n. 8 del 6 Agosto 2018 di approvazione del “PIANO D'AMBITO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI”;
- rispetto al quadro organizzativo delineato dalla normativa statale e regionale, il citato Piano d'Area Omogenea, in relazione esclusivamente alle attività di affidamento dei servizi, individua (come modificato dalla Delibera di Consiglio Provinciale n. 12 del 15/03/2021 che ha trasferito i Comuni di San Lorenzo al Mare, Cipressa, Costarainera, Civezza e Pietrabrana dal Bacino definitivo Imperiese al Bacino definitivo Sanremese) quattro Bacini di Affidamento definitivi:
 - ✓ il Bacino di Affidamento Ventimigliese
 - ✓ **il Bacino di Affidamento Sanremese**
 - ✓ il Bacino di Affidamento Imperiese
 - ✓ il Bacino di Affidamento Dianese
- nel rispetto del quadro organizzativo delineato dalla normativa statale e regionale il citato Piano d'Area Omogenea individua specificatamente per ogni Bacino di Affidamento il corrispondente Comune Capofila trasferendo, ad ognuno di loro, il compito di progettare **affidare** ed organizzare i servizi di igiene ambientale sul territorio di competenza in sinergia con gli altri Comuni appartenenti al Bacino ed in ottemperanza agli indirizzi contenuti nel piano stesso, in linea con quanto asserito dall'art. 14, comma 5, della L.R. 1/2014, dove si chiarisce che “*Ai fini degli affidamenti di cui ai commi 2 e 3, ... le province possono individuare, all'interno del territorio di propria competenza, dei bacini di affidamento ... con caratteristiche di omogeneità territoriale ... designando, qualora ritenuto opportuno, un Comune capofila*”, mantenendo la Provincia il ruolo di coordinamento, facilitazione e controllo dell'azione amministrativa nel rispetto dell'autonomia territoriale, salvo casi di inerzia ingiustificata o azioni contrarie agli indirizzi provinciali che impediscano il raggiungimento degli obiettivi strategici regionali e/o provinciali;
- nel rispetto del quadro organizzativo delineato dalla normativa statale, regionale e dal citato Piano d'Area Omogenea Imperiese per la gestione dei rifiuti il comune di Sanremo è pienamente titolato ad esercitare le **funzioni di Comune Capofila per il Bacino di Affidamento Sanremese**;
- **che il D.L. 18/10/2012, n. 179 (convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) all'art. 34 comma 20 prevede** “Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, **l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante**, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.”
- Che Il quadro normativo e giurisprudenziale inserisce il “Servizio di Igiene Ambientale” tra i servizi pubblici locali di rilevanza economica.
- Che 'art. 183, comma 1, lett. n) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito anche il “Codice dell'Ambiente”) definisce il servizio di gestione” dei rifiuti come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento.

- Che L'art. 25, comma 4 del D.L. 1/2012 e dell'art. 202 del Codice dell'Ambiente consente di qualificare il ciclo dei rifiuti come un servizio pubblico locale.
- Che la Corte dei Conti – Lombardia, con parere n. 531/2012/PAR del 17 dicembre 2012, e la giurisprudenza hanno sottolineato che “la natura del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è quella di servizio pubblico locale di rilevanza economica in quanto reso direttamente al singolo cittadino, con pagamento da parte dell'utente di una tariffa, obbligatoria per legge, di importo tale da coprire interamente il costo del servizio (cfr. art. 238 d.lgs. n. 152/2006 e, prima, art. 49 d.lgs. n. 22/1997)”.
- Che per servizi pubblici locali di interesse economico generale si intendono quelle attività economiche che, perseguendo un interesse generale, in assenza di un intervento pubblico, non potrebbero essere erogate o non sarebbero svolte con i necessari parametri di qualità, sicurezza, accessibilità economica, parità di trattamento o universalità.
- Che tra i servizi pubblici locali di interesse economico generale rientrano quelli 'a rete', caratterizzati dalla presenza di infrastrutture fisiche indispensabili all'erogazione del servizio e sottoposti alla regolazione di autorità indipendenti. Sono tipici servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete: “ la gestione dei rifiuti urbani”
- Che Le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti sono attribuite all'[Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA](#) (Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi da 527 a 530).

Pertanto con la deliberazione consiliare sopra indicata;

- Si da atto che l'acquisizione è finalizzata all'affidamento “in house providing” del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) da parte dell'Ente capofila, a seguito di esperimento delle procedure e degli adempimenti previsti dalla vigente normativa e che l'affidamento “in house” del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e igiene urbana sarà oggetto di successivi provvedimenti in esito al perfezionamento della procedura di cui all'art. 34, comma 20, D.L. 179/2012, delle procedure di acquisizione delle quote e della stipula degli atti necessari
- si approva la partecipazione del Comune di Terzorio al capitale sociale della Società “AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l.” (con sede in Sanremo – Via ARMEA, 96, capitale sociale interamente versato di € 3.009.000, Codice Fiscale 01350350086 - Numero Rea IM 118905 - P.I. 01350350086);
- si approvava
 - ✓ la Relazione illustrativa redatta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 175/2016, che reca le motivazioni analitiche inerenti l'acquisizione della partecipazione nella società “AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l.” da parte del Comune di Terzorio;
 - ✓ il “nuovo statuto 2021” Di AMAIE ENERGIA E SERVIZI SRL
 - ✓ la “convenzione ex art. 30 TUELL” per il controllo analogo congiunto su Amaie Energia e Servizi srl,
- **si stabilisce** di procedere all'acquisto quote di partecipazione nella società “AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l.”, per l'importo di Euro 1000,00 (mille,00 euro) avvalendosi dell'aumento di capitale sociale di € 100.000,00 in corso sino al 31.12.2021 e sottoscrivibile.

Ai fini dell'affidamento del servizio si ritiene utile richiamare i seguenti atti:

la deliberazione n. 52 del 23.11.2021 con la quale la Giunta Comunale

- Prende atto della nota 17.11.2021 con la quale vengono trasmessi gli atti per l'adozione dell'ipotesi progettuale redatta sulla base dei servizi in essere, nonché schema di contratto, disciplinare tecnico, scheda modalità di gestione del servizio, scheda costi;
- da atto che in data 30.06.2021 sono state formalmente costituite:
 - La consulta dei sindaci/ufficio centrale di bacino;
 - L'assemblea dei Sindaci quale organo esercitante le funzioni “EGATO”;
- Da atto che al fine di consentire all'EGATO (assemblea dei Sindaci) l'assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento dei servizi coerente con la definizione del modello organizzativo”, ed in particolare di provvedere:

→ all'approvazione (sulla base delle proposte della consulta dei sindaci) della modalità di affidamento del servizio al Gestore unico e del relativo contratto di Servizi (comprensivo di tutti gli allegati tecnici e disciplinari di esecuzione)

→ alla redazione della "relazione ex art. 34 D.L. 179/2012 ed art. 192 del D.LGs. 50/2016;

occorre provvedere all'approvazione della documentazione tecnica nonché dare mandato al sindaco di adottare i necessari atti nell'ambito della "consulta dei sindaci" per il successivo inoltro da parte di quest'ultima all'assemblea dei sindaci – EGATO San Remo";

- Approva, per quanto di competenza, ed in linea tecnica la documentazione trasmessa con nota 17.11.2021 dall' "Ufficio centrale di bacino – consulta dei Sindaci" e lo "schema di contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani nell'Egato per il periodo 2021-2036"),
- Da atto che il relativo contratto di servizio verrà predisposto dall'ente capofila;
- Demanda al sindaco l'adozione della documentazione di che trattasi presso la Consulta dei Sindaci ai fini del successivo inoltro, all'EGATO (assemblea dei Sindaci) per quanto di competenza ed ai fini della completamento delle procedure di cui in premessa finalizzate all'individuazione del Gestore Unico – Bacino Sanremese ed all'affidamento del servizio nei termini di legge
- Stabilisce, al fine di consentire l'avvio della gestione integrata rifiuti e conseguente operatività del servizio nei termini previsti dalla vigente normativa, (secondo il modello prescelto dell'in-house providing) che la responsabile del servizio proceda formale acquisto della partecipazione nell'importo di € 1.000,00 impegnando, liquidando e pagando la relativa spesa entro il corrente esercizio anche al fine di consentire all'ente di avvalersi dell'aumento di capitale sociale di € 100.000,00 in corso sino al 31.12.2021

La determinazione del responsabile del servizio n. 210 del 09.12.2021 con la quale si provvede ad impegnare, liquidare e pagare la somma di € 1.000,00 a favore di Amaie Energia e Servizi s.r.l. per acquisto di partecipazione;

La nota del Comune di Sanremo 0009619/31.01.2022, assunta al protocollo dell'Ente il 02.02.2022 al n. 299 con la quale viene trasmessa **Deliberazione n. 3 del 28.01.2022 del Consiglio Comunale di Sanremo**, ad oggetto "Bacino rifiuti Sanremese – affidamento in house providing ad Amaie Energia e Servizi s.r.l. – Relazione ex art. 34, commi 20 e 21, D.L. 179/2012 convertito in Legge 221/2012 e art. 192 del d.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e relativi allegati approvazione". Con tale deliberazione, il Comune di Sanremo, Ente Capofila ha provveduto:

- **ad approvare l'affidamento in house providing** ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 50/2016 del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi annessi di cui all'art. 183 comma 1 lettera ll) del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'intero territorio del bacino dell'Ambito Sanremese, per anni quindici a far data dal 01.02.2022, alla società Amaie Energia e Servizi Srl con sede legale in Sanremo (IM) 18038, Via Armea n. 96, iscritta in Registro Imprese della Camera di Commercio delle RIVIERE di Imperia Savona La Spezia con CF ed identica P. IVA n. 01350350086, iscritta al REA al n. 118905;
- **ad approvare Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l'affidamento "in house" dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani (ex art. 34, comma 20, del D.L. n. 179 del 18/10/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221 del 17/12/2012 n.) e 192 del D.Lgs. n. 50/2016, redatta da "Paragon Business Advisors S.r.l" e corredata dai seguenti documenti:**
 - disciplinari tecnici per il comune di Sanremo e per gli altri 17 Comuni; schede tecniche, nonché piani finanziari dei singoli Comuni;
 - schema di contratto di servizio così come aggiornato ed assentito da Amaie energia e servizi srl, con nota prot. 6131 in data 19/01/2021;
 - piano economico finanziario presentato da Amaie energia e servizi srl, in data 19/01/2022 corredata dalla nota di asseverazione da parte di Crowe Bompani Spa;
- **a dare mandato** al Dirigente dell'Ufficio di Egato presso il Comune di Sanremo, di procedere alla sottoscrizione del relativo contratto di servizio, in nome e per conto dei Comuni dell'intero Bacino

definitivo dei rifiuti sanremese, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, autorizzandolo sin da ora ad apportare le integrazioni e modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie, autorizzando, altresì, la consegna urgente del servizio a fare data dal 01.02.2022;

ASPETTI FINANZIARI

In merito agli aspetti finanziari si in primo luogo si riporta quanto previsto dal Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 che ***all'art. 21 "norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali"*** prevede quanto segue:

1. *Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione... omississ.... Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile;*

anno 2017

	Risultato di Esercizio 2017	Differenza fra costi e valore della produzione	Accantonamento	
Se.com spa	+ 15.694,00		//	
Rivieracqua scpa	- 6.090.280,00	- 5.325.621,00	9.053,55	
			Somma accantonata rendiconto 2018	

anno 2018

	Risultato di Esercizio 2018	Differenza fra costi e valore della produzione	Accantonamento	
Se.com spa	+ 5.617,00		//	
Rivieracqua scpa	- 2.143.439,00	- 1.901.862,00	3.233,17	

anno 2019

	Risultato di Esercizio 2019	Differenza fra costi e valore della produzione	Accantonamento Bilancio 2020-2022	Nuovo accantonamento
Se.com spa	+ 33.497,00		//	
Rivieracqua scpa	- 2.975.164,00	- 2.815.235,00	3.233,17	4.785,90

Anno 2020

	Risultato di Esercizio	Differenza fra costi e valore	Accantonamento	Nuovo accantonamento
--	------------------------	-------------------------------	----------------	----------------------

Nota integrativa al bilancio di previsione 2023-2024-2025

	2020	della produzione	Bilancio 2021-2023	bilancio 2022-2024
Se.com spa	+ 33.497,00		//	
Rivieracqua scpa	- 1.495.999,00	- 1.372.928,00	4.785,90	2.333,98

Anno 2021	Risultato di Esercizio 2021	Differenza fra costi e valore della produzione	Accantonamento Bilancio 2022-2024	Nuovo accantonamento bilancio 2023-2025
Se.com spa	-178.834,00	-166.043,00	//	6.791,16
Rivieracqua scpa	+1.958.556,00			//
Amaie energia e Servizi	+248.278,00			

La società SE.COM spa (in liquidazione) ha accantonamenti al Fondo perdite partecipate, mente per la società Rivieracqua scpa e la società Amaie Energia e servizi non si è reso necessario effettuare alcun accantonamento.

I bilanci delle società partecipate sono consultabili attraverso apposito link nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente del Comune, <http://www.comune.terzorio.im.it/Home/Menu?IDDettaglio=99450> (e tramite i seguenti link ai siti delle società:

Secom Spa <http://secomspa.it/Dati%20contabili/>;

Rivieracqua scpa <http://www.rivieracqua.it/amministrazione-trasparente?itemid=031301&leaf=true>

Amaie energia e servizi srl: <http://www.amaie-energia.it/amm-trasparente/index.php?pag=bilanci>

Gestione dei servizi a domanda individuale

Il servizio idrico integrato non viene gestito dall'Ente ma dal gestore unico Rivieracqua scpa. Per quanto riguarda la copertura dei costi relativi alla gestione RSU si rimanda a quanto indicato in ordine alla TARI. La spesa viene contabilizzata nelle corrispondenti voci di bilancio, l'entrata è contabilizzata a finanziamento in base alle risultanze del P.E.F. TARI secondo il metodo ARERA. Motivo per cui il finanziamento delle spese di gestione del servizio rifiuti, qualora eccedenti il PEF avviene con risorse proprie dell'ente di competenza che saranno recuperate nei PEF delle annualità successive.

<i>Riepilogo tasso di copertura servizi a domanda individuale</i>					
<i>Servizio</i>	<i>Spese</i>			<i>Entrate</i>	<i>Percentuale</i>
	<i>Personale</i>	<i>Altre spese</i>	<i>Totale</i>		
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
GESTIONE R.S.U.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	

Servizi ad I.V.A.

Attualmente l'ente non gestisce servizi rilevanti ai fini IVA. La Gestione del servizio idrico integrato è in capo al gestore unico Rivieraacqua scpa. Per quanto concerne le sponsorizzazioni l'ente annualmente pubblica apposito bando al fine di reperire sponsorizzazioni finanziarie da destinarsi al finanziamento di attività a valenza turistica ecc, . L'ente emette pertanto fattura per l'importo delle sponsorizzazioni ricevute. L'iva viene versata in quanto a debito e/o portata in detrazione del credito.

Nel Comune di *NON VI SONO* servizi ad IVA rilevati e certificati a bilancio sono i seguenti:

<i>Elenco servizi commerciali (servizi ad iva) attivi nel 2023</i>
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
SPONSORIZZAZIONI

Altre considerazioni sulla gestione e aspetti finanziari o patrimoniali monitorati

Monitoraggio di fenomeni comparabili nel tempo

La costruzione del bilancio di previsione è un processo articolato che coinvolge tutti i soggetti che, a vario titolo e con diversa provenienza, interagiscono con l'amministrazione in carica. Il risultato di questo confronto è rappresentato dal complesso dei documenti previsti dalla normativa contabile, predisposti dall'ente nel rispetto dei principi a carattere generale. In particolare, gli stanziamenti del bilancio con valenza triennale e la descrizione dei corrispondenti obiettivi sono strutturati in modo da garantire un grado di coerenza interna tale da assicurare un nesso logico fra la programmazione attuale ed i futuri atti di gestione. Si sono così creati i presupposti affinché questi ultimi, una volta adottati dall'ente, diventino strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Allo stesso tempo, pur in presenza di un quadro normativo della finanza locale non sufficientemente stabile e definito, si è cercata una connessione funzionale, e quindi un adeguato grado di coerenza esterna, tra le decisioni di bilancio dell'ente e le direttive strategiche emanate dagli altri livelli di governo della pubblica amministrazione, sia territoriale che nazionale (rispetto del principio n.10 - Coerenza). Le poste contabili sono state valutate in modo da favorire la comparabilità dei fenomeni nel medio periodo perché l'attività istituzionale, in tutte le sue espressioni, si sviluppa in modo duraturo nel tempo. Ne consegue che le valutazioni di bilancio, sia finanziarie che patrimoniali od economiche, sono state adottate secondo criteri di stima che dovranno poi essere conservati, con rare eccezioni, nel corso degli anni, in modo da favorire la

comparabilità dei fenomeni in un orizzonte temporale sufficientemente ampio.

L'eventuale cambiamento di criteri ormai consolidati, infatti, allontanerebbe l'ente da questo obiettivo, per cui la modifica nei criteri deve avere natura eccezionale e va adeguatamente motivata. L'eccezione a questa regola, ad esempio, si verifica in presenza di importanti cambiamenti nella formulazione dei principi contabili ormai consolidati, soprattutto se queste modifiche hanno natura o contenuto particolarmente rilevante (rispetto del principio n.11 - Costanza). Nella prospettiva di agevolare la comparabilità delle informazioni nel tempo, per rendere così individuabili gli andamenti tendenziali, si è cercato, infine, di non stravolgere l'abituale modalità di rappresentazione dei fenomeni e di mantenere costanti, ove possibile, i criteri di valutazione adottati nel passato. L'eventuale cambiamento, giustificato da circostanze eccezionali per frequenza e natura, come nel caso di modifiche alle regole contabili, è stato messo in risalto nei singoli argomenti dalla Nota integrativa interessati dal fenomeno.

Una modifica nel criterio di valutazione o di imputazione delle previsioni di bilancio, come nell'accertamento dell'entrata o nell'impegno della spesa, infatti, rendono difficilmente comparabili i diversi esercizi rendendo molto difficoltoso, se non addirittura impossibile, l'analisi sulle tendenze che si sviluppano e si manifestano nell'arco del tempo (rispetto del principio n.12 - Comparabilità e verificabilità). Questo approccio nasce anche

dall'esigenza di concentrare l'attenzione su taluni fenomeni finanziari o patrimoniali che, per loro natura o contenuto, sono valutabili in una prospettiva corretta solo se restano confrontabili nel tempo. Si tratta, in particolare, del risultato di amministrazione presunto, dell'avanzo applicato in entrata o del disavanzo stanziato in uscita, della gestione contabile del fondo pluriennale vincolato, della composizione del fondo pluriennale vincolato, del fondo pluriennale applicato al bilancio, del fondo crediti di dubbia esigibilità, degli accantonamenti in fondi rischi e, solo se applicabili all'ente, dei vincoli previsti dal patto di stabilità interno. La Nota integrativa riporta di seguito le considerazioni su ciascuno di questi aspetti.

Aumento prezzi

L'aumento significativo del costo dei materiali necessari alla realizzazione di un'opera causato da circostanze impreviste e imprevedibili può determinare modifiche dei contratti d'appalto in corso di validità anche se non specificamente riferiti all'attuazione del Pnrr.

Questa è la posizione dell' Anac espressa in due note a firma del presidente Giuseppe Busia inviate a due enti locali che hanno chiesto un parere sulla possibilità di procedere a una variazione di prezzi di alcuni materiali da costruzione non inclusi nei decreti adottati dal ministero delle Infrastrutture (Mims).

Il decreto del Mims è stato adottato in seguito all'approvazione del decreto 73/202 "Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici" che, in riferimento ai contratti in corso, con l'obiettivo di mitigare l'eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatosi nel corso del 2021, ha introdotto un meccanismo di compensazione a favore delle imprese appaltatrici delle opere pubbliche. Il Mims rileva le variazioni superiori all'8% dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi ma se un materiale non è compreso nell'elenco non si può procedere alle compensazioni previste dalla norma: l'elenco è tassativo.

Invece, quanto alla possibilità, invocata nell'istanza di parere, di applicare l'articolo 106 del codice ai fini della revisione dei prezzi dei materiali nei contratti d'appalto in corso di esecuzione, Anac ricorda l'intervento del legislatore con il decreto 36/2022 sul Pnrr che include tra le circostanze impreviste che possono determinare la modifica dell'appalto anche quelle che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera. "Ancorché si tratti di una previsione specificamente riferita all'attuazione del Pnrr alla stessa può essere assegnata valenza generale". Quindi può essere invocata nel caso di circostanze "impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera", anche in relazione a contratti d'appalto non specificamente riferiti all'attuazione del Pnrr, fermi in ogni caso i limiti imposti dall'art. 106 del Codice sul divieto di modifiche sostanziali al contratto d'appalto.

Dal punto di vista gestionale e finanziario il bilancio 2022 e ora il 2023 sono di certo influenzati da questa criticità e dagli interventi normativi che hanno tentato di ridurre l'impatto negativo sulle finanze locali.

Il pagamento degli importi indicati nei SAL è effettuato con le risorse delle stazioni appaltanti, nella misura del 50% delle risorse accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento. La stazione appaltante potrà altresì impiegare le ulteriori somme derivanti da ribassi d'aste o che sono residuali rispetto ad altri interventi condotti e già ultimati, per i quali sia stato eseguito già il collaudo e siano stati rilasciati i prescritti certificati di regolare esecuzione, purché nei limiti di spesa autorizzata.

Qualora tali somme non siano disponibili, il comma 4 dell'art. 26 del decreto prevede la possibilità di accedere ad alcuni Fondi già istituiti dal legislatore.

In particolare, per le opere PNRR, l'art. 26, comma 4 lett. a) permette di utilizzare le risorse previste dal c.d. Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche previsto dall'art. 7, comma 1 del d.l. 76/2020 (l. 120/2020, c.d. decreto Semplificazioni).

Le istanze di accesso a tale Fondo sono presentate dalle stazioni appaltanti:

- entro il 31 agosto 2022, per i SAL relativi alle lavorazioni effettuate tra il 1 gennaio 2022 e il 31 luglio 2022;
- entro il 31 gennaio 2023 per i SAL relativi alle lavorazioni effettuate tra il 1 agosto 2022 e il 31 dicembre 2022.

Quanto alle caratteristiche delle istanze che le stazioni appaltanti devono inoltrare per accedere al già menzionato Fondo, la norma rinvia ad un decreto da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della norma.

A tal fine, il Fondo viene incrementato di ulteriori 1000 milioni di euro per il 2022 e 500 milioni per il 2023.

Per tutte le altre opere, l'art. 26, comma 4 lett. b) permette di utilizzare le risorse previste dal c.d. Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione previsto dall'art. 1-septies, comma 8 del d.l. 73/2021 (l. 106/2021). Si tratta del medesimo Fondo utilizzato ai fini delle compensazioni di cui all'art. 1-septies per le istanze del 1 e del 2 semestre 2021.

Per accedere a tale Fondo, le istanze di accesso devono essere presentate dalle stazioni appaltanti:

- entro il 31 agosto 2022, per i SAL relativi alle lavorazioni effettuate tra il 1 gennaio 2022 e il 31 luglio 2022;
- entro il 31 gennaio 2023 per i SAL relativi alle lavorazioni effettuate tra il 1 agosto 2022 e il 31 dicembre 2022.

Quanto poi alle modalità di utilizzazione del Fondo, resta fermo quanto previsto dal decreto del MIMS del 5.4.2022 pubblicato in GU 30.4.2022 recante "Modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione".

A tal fine, tale Fondo viene ulteriormente incrementato con 1.000 milioni di euro per il 2022 e 500 milioni per il 2023.

Per entrambi i Fondi, la norma precisa che, fermo restando l'obbligo delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti in base all'art. 113-bis, comma 1 del Codice, in caso di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere o al Fondo per l'adeguamento prezzi, i pagamenti in favore degli appaltatori sono effettuati dalle stazioni appaltanti entro 30 giorni dal trasferimento delle risorse da parte del Ministero.

Il comma 11 dell'art. 26 in esame estende poi il meccanismo di anticipazione del 50% introdotto dall'art. 23 comma 1 del d.l. 21/2022 per il Fondo adeguamento prezzi, anche al Fondo per la prosecuzione delle opere.

In caso di insufficienza delle risorse in possesso delle stazioni appaltanti per far fronte all'aggiornamento dei quadri economici degli interventi ancora da affidare, invece, il comma 7 istituisce il "Fondo per l'avvio di opere indifferibili", con una dotazione di 1.500 milioni per il 2022. Priorità nell'accesso a tale Fondo è data agli appalti finanziati in tutto o in parte dai fondi europei per la transizione verde e digitale (regolamento 2021/240 UE e regolamento 2021/241 UE), ma possono accedervi anche le stazioni appaltanti che hanno appalti relativi a opere relative al PNRR da ultimare entro il 2026, nonché altri appalti speciali specificati nella stessa norma.

Anche in questo caso, le modalità di accesso al Fondo sono rimesse ad un decreto del MIMS, da adottarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Gestione contabile del fondo pluriennale vincolato

Gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, situazione questa, che se non gestita con una soluzione contabile adeguata, porterebbe alla formazione di una componente di avanzo nell'anno in cui nasce il finanziamento (mancata imputazione dell'impegno) e di disavanzo (assenza del finanziamento della spesa) in quelli immediatamente successivi; e questo, fino alla completa imputazione dell'originaria previsione di spesa. Si tratta di una situazione a cui il legislatore ha cercato di porvi rimedio con una soluzione originale. La tecnica, che prevede l'impiego del fondo pluriennale vincolato, ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo, a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge. Non si tratta, pertanto, di un criterio generalizzato applicabile a tutte le casistiche di assunzione dell'impegno ma solo ad una cerchia ristretta di situazioni, tutte

codificate dalla legge o espressamente regolamentate dai principi contabili, a cui l'ente deve fare riferimento. Nelle situazioni come quella prospettata, lo stanziamento di spesa di ciascun anno è composto dalla quota di impegno che si prevede formerà oggetto di liquidazione (spesa esigibile nell'esercizio) e di quella la cui liquidazione maturerà solo nel futuro (spesa esigibile in uno qualsiasi degli esercizi successivi), con poche eccezioni richiamate dalla legge. Il legislatore ha quindi voluto evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di incerta esito e collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La soluzione indicata, però, non è esente da difficoltà di gestione.

Venendo ai criteri adottati per la stesura del documento contabile, la quota dell'originario impegno che si prevede sarà liquidata nell'esercizio è stata prevista nella normale posta di bilancio delle spese mentre quella che non si tradurrà in debito esigibile in quello stesso esercizio (quota imputabile in C/esercizi futuri) è stata invece collocata nella voce delle uscite denominata fondo pluriennale vincolato. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Lo stanziamento complessivo delle voci riconducibili al fondo pluriennale in uscita (FPV/U) indica, pertanto, quella parte dell'impegno originario in cui l'esecuzione dell'obbligazione passiva è rinviata, secondo il piano di lavoro previsto (crono programma per gli investimenti o previsione di liquidazione per le spese correnti finanziate da entrate a specifica destinazione) ad esercizi successivi. Per quanto riguarda invece la dimensione complessiva assunta del fondo, questo importo è originato sia dai procedimenti di spesa sorti in esercizi precedenti (componente pregressa del FPV/U) che dalle previsioni di uscita riconducibili all'attuale bilancio (componente nuova del FPV/U). La somma delle due distinte quote indica il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio. Il prospetto seguente mostra i criteri di formazione del fondo pluriennale vincolato con i conseguenti effetti sugli stanziamenti del primo esercizio, sia in entrata che in uscita, seguito poi dalla dimostrazione dell'avvenuto mantenimento degli equilibri di bilancio conseguenti alla tecnica contabile adottata. Questo secondo aspetto (equilibri interni al FPV), visibile nella seconda parte del prospetto, è molto importante perché identifica come, e in quale misura, la tecnica del fondo pluriennale vincolato va ad interagire con gli stanziamenti del bilancio, sia in termini di entrata (finanziamento originario della spesa con entrate a specifica destinazione a cui va a sommarsi la copertura della spesa reimputata tramite l'applicazione in entrata del FPV/E) che di uscita (spesa stanziata sotto forma di FPV/U a cui va a sommarsi l'uscita imputata in modo definitivo sotto forma di impegni di chiusura del procedimento di spesa). Questa situazione, esposta nel prospetto relativamente al solo primo anno del triennio, dal punto di vista della logica contabile, è valida anche per gli esercizi successivi al primo.

A tale ultimo riguardo, la Corte dei conti (Sezione regionale della Corte dei conti per la Lombardia con la delibera n. 155/2022.) ha rimarcato che alla luce dell'allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011, in particolare di cui al punto 5.4.9, e in seguito all'aggiornamento del prezzario previsto dall'articolo 26, comma 1 del Dl 50/2022 (convertito dalla legge 91/2022), come «l'Ente potrà avere un quadro economico progettuale finanziato in parte da FPV ed in parte da risorse dell'esercizio. L'Amministrazione, comunque, al fine del mantenimento dell'imputazione della spesa complessiva, comprensiva dell'obbligazione sopravvenuta, al fondo pluriennale vincolato, deve verificare che sussistano tutte le condizioni previste dal sopra citato principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria». È sempre la Corte a precisare che, la funzione che i principi contabili attribuiscono al Fpv non esclude, anche in presenza di un Fpv su cui è stata imputata la spesa, che l'Ente alla luce di un fatto sopravvenuto, come nel caso dell'aggiornamento dei prezzari ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del Dl 50/2022 (convertito dalla legge 91/2022), debba assumere una nuova e/o maggiore obbligazione a cui normativamente deve essere data adeguata copertura finanziaria. Tale copertura può pertanto essere garantita esclusivamente al momento in cui tale obbligo si perfeziona e quindi non poteva già trovare imputazione nel fondo pluriennale vincolato.

Composizione del fondo pluriennale vincolato

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario originato da risorse accertate in anni precedenti ma destinate a finanziare obbligazioni passive che diventeranno esigibili solo in esercizi successivi a quello in cui era sorto l'originario finanziamento.

I criteri adottati per individuare le voci che alimentano il fondo sono quelli prescritti dal principio applicato alla contabilità finanziaria potenziata. In particolare, dove le informazioni disponibili lo hanno consentito, si è operata la stima dei tempi di realizzazione dell'intervento di investimento (crono programma) o di parte corrente (previsione di evasione degli ordini o di esecuzione della fornitura di beni o servizi), entrambi finanziati da entrate a specifica destinazione.

La spesa la cui esecuzione è attribuibile ad altro esercizio è stata poi ripartita e imputata pro-quota nell'anno in cui si ritiene andrà a maturare la corrispondente obbligazione passiva. In conseguenza di ciò, la quota di spesa che si ritiene non sarà imputata nell'anno di perfezionamento del finanziamento (imputazione rinviata ad esercizi futuri) è stata riportata sia nelle uscite di quell'esercizio, alla voce riconducibile al fondo pluriennale vincolato (FPV/U) che, per esigenze di quadratura contabile, anche nella corrispondente voce di entrata (FPV/E) del bilancio immediatamente successivo. Questo approccio è stato riproposto in tutti gli anni successivi a quello di origine del finanziamento e fino all'ultimazione della prestazione (completa imputazione dell'originario impegno).

La situazione iniziale, come descritta, non è statica ma potrà subire degli aggiornamenti nel corso del tempo. Questo si verificherà, ad esempio, quando si dovesse procedere ad una variazione del crono programma (investimenti) con l'anticipazione o il differimento della spesa in esercizi diversi a quelli previsti in origine. Detta modifica, se confermata, sarà recepita e poi formalizzata con una variazione di bilancio, soggetta ad esplicita approvazione dell'organo deliberante, che porterà a ricollocare gli stanziamenti negli anni interessati dall'aggiornamento, con conseguente interessamento anche delle previsioni in uscita (FPV/U) e di entrata (FPV/E) riconducibili al fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale vincolato all'1.1.2022 (ovvero iscritto nella parte entrata del Bilancio a finanziamento spese sa cui esigibilità veniva a manifestarsi nell'esercizio 2022) ammontava ad € 32.246,33 per la parte corrente ed € 49.516,51 per la parte in conto capitale.

Nella gestione del bilancio 2022 alcune spese sono state regolarmente pagate, *altre andranno portate in economia in sede di riaccertamento ordinario*, altre somme sono state conservate a residui (lavori conclusi, contabilità approvata al 31.12.2022 in attesa di fattura all'1.1.2023) mentre per altre si è reso necessario variarne ulteriormente l'esigibilità all'esercizio 2023, inoltre, durante l'esercizio 2022 sono stati assunti altresì impegni di spesa la cui esigibilità verrà a manifestarsi nell'esercizio 2023

In relazione a quanto indicato, con determinazione n. 226/30.12.2022 si è provveduto, nello specifico a **di variare l'esigibilità** di:

- ✓ *somme relative al trattamento premiante del personale e relativi oneri, trattandosi di somme stanziare nell'esercizio 2021 ovvero nell'esercizio nel quale la produttività si riferisce e per il quale è stato costituito il fondo, ma che verranno erogate nell'esercizio successivo a seguito di valutazione delle performance del personale (€ 1.477,26, € 351,59 ed € 125,57: esigibilità 2023);*
- ✓ *somme relative ad incarico professionale per redazione di p.u.c. (esigibilità 2023 **€ 30.291,91** in relazione alle fasi di adozione ed approvazione P.U.C. correlate all'erogazione delle somme.*
- ✓ *Interventi di manutenzione straordinaria uffici comunali **€ 10.492,00** (€ 2962,82+€ 7.569,18) (esigibilità 2022 nuovamente variata all'esercizio 2023)*
- ✓ *Inverventi di efficientamento energetico immobili comunali (per la quota finanziata con risorse proprie-avanzo: € 10.572,22 (€ 8.429,58+€829,03+€1.313,61) ;*
- ✓ *Realizzazione impianti produzione energia da fonti rinnovabili (quota finanziata con risorse proprie a co-finanziamento intervento PNRR: € 23.503,64 (€14.902,84+8.600,80)*

Con la predetta determina , ai sensi dei vigenti principi contabili si è provveduto alla contestuale reimputazione/reiscrizione di somme in entrata ed in uscita dall'esercizio 2022 all'esercizio 2023 , per l'importo complessivo di € 139.150,19 (L'entrata è imputata agli esercizi in cui l'ente stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa. A seguito di modifica cronoprogramma di spesa per la realizzazione di opere

pubbliche (all'anno 2023) e conseguente mancata rendicontazione e incasso dell'entrata. si è provveduto a imputare l'entrata al medesimo esercizio.

Come ogni altro posta di bilancio, infatti, anche i capitoli interessati dal fondo pluriennale sono soggetti alle normali operazioni di riaccertamento che precedono la stesura del conto consuntivo, e questo, sia in termini di entrata (FPV/E) che di uscita (FPV/U). Il prospetto mostra la composizione sintetica del fondo mentre il dettaglio è riportato nel corrispondente allegato obbligatorio al bilancio, a cui pertanto si rinvia.

Il fondo pluriennale vincolato al 31.12.2022 ovvero 01.01.2023 viene a determinarsi come segue

fpv 01,01,2022	Pagato 2022 - pagamenti rpp	importi lasciati a rpp - opere concluse -	Economie da effettuare con riaccertamento ordinario al 31,12,2022	Somma risultante	Somme già finanziate con F.P.V. la cui esigibilità è stata variata al 31,12,2021 con variazione esigibilità d	Somme impegnate nell'esercizio 2022 la cui esigibilità è stata variata al 2023	Già stanziato 2021 di cui f.p.v.	f.p.v. 31,12,2022	f.p.v. 01,01,2023
32.246,33	1.954,42	-	-	30.291,91	30.291,91	1.954,42	-	32.246,33	32.246,33
				di cui fpv					
49.516,51	30.932,33	8.092,18	-	10.492,00	10.492,00	34.075,86	-	44.567,86	44.567,86
81.762,84	32.886,75		-		40.783,91	36.030,28			76.814,19

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente in spesa				
Tipologia Spesa	Competenza 2023	Competenza 2024	Competenza 2025	
Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	
Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	
Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	
Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	
Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	
Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	
Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	
Totale	0,00	0,00	0,00	

Fondo pluriennale vincolato di spesa in conto capitale			
Tipologia Spesa	Competenza 2023	Competenza 2024	Competenza 2025
Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è soggetto alla medesima suddivisione adottata per il bilancio ufficiale, con la riclassificazione degli interventi tra parte corrente e investimenti, in modo da conservare la stessa destinazione che era stata attribuita all'originario finanziamento. Questa distinzione nelle due componenti interessa sia il fondo applicato in entrata (FPV/E) che quello stanziato in spesa (FPV/U). Per quanto riguarda quest'ultimo, inoltre, l'importo complessivo è ripartito, come ogni altra spesa, nei vari programmi in cui si articola il bilancio. Altrettanto importante è la suddivisione del fondo collocato in entrata tra le componenti destinate a coprire i corrispondenti stanziamenti di spesa corrente o investimento, riproponendo così la stessa metodologia già utilizzata per evidenziare, nella prima parte del bilancio ufficiale, l'eventuale quota di avanzo di amministrazione applicata al singolo esercizio. Nella sostanza, il fondo pluriennale vincolato riportato tra le entrate contribuisce al pareggio di bilancio nella stessa misura e con la stessa metodologia contabile seguita per stanziare a bilancio il risultato di amministrazione positivo.

Il prospetto mostra la destinazione sintetica del fondo in entrata, suddiviso nella componente corrente ed investimenti, come riportato nel modello ufficiale del bilancio, a cui pertanto si rinvia.

	Competenza 2023	Competenza 2024	Competenza 2025
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	32.246,33	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale	44.567,86	0,00	0,00

Fondi ed accantonamenti

Rispetto alla richiesta di maggiori informazioni circa la "valutazione dei criteri di formulazione delle previsioni" prevista dai principi contabili necessita di porre particolare attenzione agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo e anche in funzione delle nuove esigenze rappresentate dall'obbligo di accantonare risorse al fondo garanzia debiti commerciali qualora non risultino correttamente rispettati i vincoli di riduzione dello stock di debito commerciale rispetto al 31.12. a.p. e riportati i tempi medi di pagamento nel rispetto del termine massimo di 30 gg. ricezione fattura.

Consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Il fondo è costituito per neutralizzare, o quanto meno ridurre, l'impatto negativo sugli equilibri di bilancio generati dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle obbligazioni attive. In questo contesto, i crediti di dubbia esigibilità possono essere definiti come "posizioni creditorie per le quali esistono ragionevoli elementi che fanno presupporre un difficile realizzo dovuto al simultaneo verificarsi di due distinte circostanze: incapacità di riscuotere e termini di prescrizione non ancora maturati".

Il FCDE rappresenta un vero e proprio capitolo di spesa che va a coprire, prudenzialmente, la potenziale non esigibilità sugli stanziamenti di entrata del Titolo I e del Titolo III, calcolata sulla media degli ultimi 5 anni del rapporto tra incassi e accertamenti di ciascuna risorsa di entrata. Detto fondo è un fondo rischi diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste per l'esercizio, possano finanziare spese esigibili nel corso dell'esercizio medesimo.

In occasione della redazione del bilancio si rende pertanto necessario individuare le categorie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione quale quota accantonata.

La dimensione definitiva del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo determinando una quota di avanzo a destinazione vincolata. Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

L'ammontare della voce "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, dalla loro natura e dall'andamento del fenomeno negli ultimi esercizi (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti. Ai sensi di quanto sopra indicato si è provveduto a:

⇒ **Individuare** le poste di entrata stanziare che possono dare luogo alla formazione di crediti di dubbia e difficile esazione, escludendo pertanto le sole tipologie previste dalla normativa. Non sono oggetto di svalutazione i crediti di altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7 dell'allegato 4/2, sono accertate per cassa.

Sulla scorta di quanto sopra si è proceduto a valutare per ogni singola posta di entrata, l'inserimento ai fini del calcolo del fondo. Sono state pertanto escluse dal calcolo le entrate gestite per cassa con particolare riferimento all'IMU, all'add.le Comunale Irpef e le entrate extratributarie (diritti segreteria ecc..)

Individuare il quinquennio di riferimento, secondo le indicazioni ARCONET, ai fini del calcolo del fondo. Considerato che il bilancio di previsione viene redatto nell'esercizio 2022 il quinquennio di riferimento è quello del 2018-2022

⇒ **Calcolare**, per ciascuna entrata la percentuale da applicare secondo il metodo ordinario la seguente metodologia:

– **metodo ordinario**

– **Riscossioni in conto competenza anno x**

Accertamenti anno x

⇒ **Calcolare, la media semplice dei rapporti annui**

⇒ **Determinare** l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.

L'Ente SI è avvalso della facoltà di cui all'art. 107 bis D.L. 17.03.2020 n. 18 (A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.)

L'emergenza sanitaria (ed economica) causata dal diffondersi del COVID-19 ha contribuito a ridurre in maniera significativa le entrate degli enti locali (e non solo). Non solo minori accertamenti ma di certo anche minori incassi, legati appunto al blocco delle attività previsti dai decreti emergenziali. Per evitare che questa situazione penalizzi oltre misura le amministrazioni, l'art. 107-bis del DL 18/2020 ha introdotto una norma, che ci accompagnerà per i prossimi anni, che consente di sterilizzare nel calcolo della media i dati del 2020, sostituendoli con quelli del 2019 In applicazione di tale disposizione, ogni qual volta gli enti dovranno

considerare nel calcolo i dati relativi all'esercizio 2020, potranno sostituirli con quelli del 2019, così da non trovarsi penalizzati. L'Ente ha adottato questo metodo di calcolo.

Art. 107 bis Scaglionamento di avvisi di pagamento e norme sulle entrate locali

In vigore dal 22/05/2021

Modificato da: Decreto-legge del 22/03/2021 n. 41 Articolo 30 bis

1. A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'[articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.

Non sono oggetto di calcolo del FCDE le seguenti entrate:

- i crediti da altre amministrazioni pubbliche;
- i redditi assistiti da fidejussione
- le entrate tributarie accertate per cassa
- le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione
- le entrate riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale;

Quando sopra in considerazione del fatto che, soprattutto in ordine alla TARI, se cui scadenze di pagamento sono state determinate nella fine dell'esercizio, hanno determinato un rallentamento della riscossione della tassa.

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio

	Stanzamenti 2022	Competenza 2023	Competenza 2024	Competenza 2025
U.1.10.01.03.000 - Fondo Crediti di difficile esazione (FCDE) parte corrente	5.293,05	2.720,60	2.899,00	2.899,00
U.2.05.03.01.000 - Fondo Crediti di difficile esazione (FCDE) parte investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00

Accantonamento fondo spese ed oneri futuri

Con l'entrata a regime del nuovo ordinamento contabile l'accantonamento ai Fondi ha assunto dimensioni e rilievo di estrema importanza nella contabilità, e quindi nella gestione, degli Enti Locali. Se il Fondo crediti di dubbia esigibilità è sicuramente la forma di accantonamento più importante e rilevante, (tanto da scardinare i risultati di competenza e di amministrazione in molti Enti Locali alle prese con forti sofferenze di insoluto relative alle proprie entrate tributarie ed extratributarie) non sono poste contabili di secondaria importanza gli accantonamenti ad oneri futuri.

In questo ambito risultano in incremento le attenzioni da parte della magistratura contabile anche sul fondo oneri futuri. I **più comuni sono il Fondo rinnovo contratti di lavoro, il Fondo per il trattamento di fine mandato del Sindaco ed altri fondi che l'ente, nell'ambito degli oneri futuri certi nella loro manifestazione contabile futura ma incerti nella loro entità, richiedono prudenzialmente di essere strutturati a bilancio.**

	Competenza 2022	Competenza 2023	Competenza 2024	Competenza 2025
Fondo spese ed oneri futuri	0,00	0,00	0,00	0,00

Fondo Rinnovi Contrattuali:

Le amministrazioni devono prevedere un incremento delle risorse per il trattamento economico del personale ed accantonare quanto necessario per corrispondere gli incrementi contrattuali che saranno disposti da nuovo CCNL triennio 2022-2024. Mentre le somme per indennità di vacanza contrattuale, sono state previste ad incremento delle voci stipendiali/retributive, per quanto concerne i maggiori oneri derivanti dal nuovo contratto si è provveduto a quantificare le risorse nel 3,78 del monte salari 2018 .(tabella t12 e tabella t13 conto annuale) L'ammontare del fondo rinnovi contrattuali stanziato in bilancio è di € 2.343,00.

Fondo indennità fine mandato

L'articolo 10 del decreto ministeriale 4 aprile 2000 n. 119 stabilisce che, a fine mandato, l'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia è integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno.

Le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato "fondo spese per indennità di fine mandato".

Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile.

E' stato previsto, per l'esercizio in corso un accantonamento di € 2.032,44 pari all'indennità di funzione mensile attualmente corrisposta

La legge di bilancio 2022 (legge 234/2021) ha previsto nuove disposizioni in materia di indennità dei sindaci e degli amministratori locali, ed in particolare un nuovo aumento da parametrare al trattamento economico Per gli esercizi 2024-2025 è previsto accantonamento per indennità di fine mandato pari all'indennità che verrà corrisposta ovvero € 2.208,00.

Accantonamenti in fondi rischi

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 smi - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi". Le somme stanziate in tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). **In sede previsionale, non essendovi (nuovi) contenziosi non sono state iscritte somme in tal senso. Tale fondo invece è stato previsto in sede di rendiconto (2019-ultimo rendiconto approvato) come segue:**

€ 5.655,46 per fondo contenziosi, costituito in sede di rendiconto per vertenza tra Aimeri Ambiente ed Amministrazione Provinciale per maggiori oneri di servizio. Con sentenza del tribunale di Imperia n. 17/2019 è già riconosciuta una parte delle somme (vedi sezione relativa a debiti fuori bilancio); essendo le richieste di Aimeri Ambiente pari ad € 7.843.702,47 oltre IVA ed avendo questa promosso ricorso, si è ritenuto creare un fondo contenziosi, per la quota a proprio carico pari ad € 5.655,46 iva compresa).

Non essendovi ulteriori contenziosi in atto (con o senza probabilità di soccombenza) non si è proceduto ad iscrivere in bilancio poste relative a tale fondo.

	Competenza 2022	Competenza 2023	Competenza 2024	Competenza 2025
Fondo rischi di soccombenza	0,00	0,00	0,00	0,00

Fondo garanzia debiti commerciali

L'adempimento di cui stiamo parlando avrebbe dovuto interessare gli enti già a far decorso dall'esercizio 2020, con la Legge di bilancio 2020 si è tuttavia assistito a un suo rinvio applicativo che lo ha spostato

all'esercizio 2021.

A questo proposito richiamiamo quanto previsto dalla legge di bilancio 2020: "All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 859, le parole: «A partire dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno 2021»;
- al comma 861, le parole: «Limitatamente all'esercizio 2019, gli indicatori di cui al comma 859 possono essere elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente con le modalità fissate dal presente comma. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato SIOPE+» sono soppresse;
- al comma 868, le parole: «A decorrere dal 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 2021».

Il comma 854 della legge di bilancio per il 2020 ha spostato quindi dal 2020 al 2021 la decorrenza dell'obbligo di costituzione del Fondo di garanzia per i debiti commerciali (FGDC).

Il comune alla data del 31.12.2020 non presentava debiti scaduti e non pagati.

Comunicazione del debito scaduto e non pagato di cui all'articolo 1, comma 867, della legge n.145/2018 al 31/12/2020

Ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente di cui all'articolo 1, comma 867, della legge n. 145/2018.

0,00 Gestione commissariale No

Note

di cui euro (...) per fatture emesse nell'anno 2020

Motivazioni per mancato smaltimento debito:

- Problemi di liquidità di cassa ()
- Sfasamento tra competenza e cassa ()
- Carenza di organico del personale dipendente ()
- Complessità delle procedure amministrativo-contabili interne ()
- Problemi di contenzioso ()
- Altro (da specificare)

Riepilogo del debito scaduto e non pagato elaborato da PCC in data: 22/02/2021

Fatture ed altri documenti Note di Credito

Importo scaduto e non pagato

Importo scaduto e non pagato Totale € 0,00

Regole per il calcolo del debito

Importo documenti ricevuti nell'esercizio € 248.347,38

Tempi medi ponderati di pagamento e ritardo elaborati da PCC in data: 22/02/2021

Tempo medio ponderato di pagamento 6 giorni

Tempo medio ponderato di ritardo -26 giorni

Regole per il calcolo dei tempi

Consulta le comunicazioni scadenza del mese di Gennaio 2021

Scarica dettaglio

Comunicazione del debito scaduto e non pagato di cui all'articolo 1, comma 867, della legge n.145/2018 al 31/12/2019

Salva

Il comune alla data del 31.12.2021 non ha debiti scaduti e non pagati come si evince dal sotto indicato prospetto relativo alla comunicazione dello stock del debito al 31.12.2021

Calcolato da PCC		
Importo scaduto e non pagato	Note di credito	Importo scaduto e non pagato Totale
-	-	-
Tempo medio ponderato di pagamento	Tempo medio ponderato di ritardo	Importo documenti ricevuti nell'esercizio
11 gg	-26 gg	197.865,61 €

Vedi importi per U.O. SCARICA DETTAGLIO ALLINEA STOCK DEL DEBITO

Il comune alla data del 31.12.2022 non ha debiti scaduti e non pagati come si evince dal sotto indicato prospetto relativo alla comunicazione dello stock del debito al 31.12.2022

Calcolato da PCC		
Importo scaduto e non pagato	Note di credito	importo scaduto e non pagato Totale
-	-	-
Tempo medio ponderato di pagamento ⓘ	Tempo medio ponderato di ritardo ⓘ	Importo documenti ricevuti nell'esercizio ⓘ
7 gg	-52 gg	286.695,70 €

[Vedi importi per U.O.](#)

SCARICA DETTAGLIO

ALLINEA STOCK DEL DEBITO

Tua comunicazione	
Stock dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati, per tutte le U.O. sottostanti	Salvato il
0,00 €	24/01/2023
ELIMINA COMUNICAZIONE	GESTISCI COMUNICAZIONE

Il comune alla data del 31.12.2022 non ha debiti scaduti e non pagati come si evince dal sotto indicato prospetto relativo alla comunicazione dello stock del debito al 31.12.2022

	Competenza 2022	Competenza 2023	Competenza 2024	Competenza 2025
Fondo garanzia debiti commerciali	0,00	0,00	0,00	0,00

Fondo perdite società ed organismi partecipati

Nel caso in cui una partecipazione detenuta dall'ente locale presenti uno o più esercizi di gestione chiusi con risultato negativo, oppure che le condizioni di bilancio evidenzino particolari criticità, come per altro sostenuto dalla delibera Corte dei conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte si ritiene che prudenzialmente l'ente locali effettui l'accantonamento obbligatorio ex art. 21 del d.lgs. n. 175/2016, secondo cui *"Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura alla quota di partecipazione"*, accantonamento calcolato in relazione alle perdite di bilancio future.

La Corte rileva come quanto previsto dall'art. 21 crei una relazione diretta tra le perdite registrate dagli organismi partecipati e la conseguenziale contrazione degli spazi di spesa effettiva disponibili per gli enti proprietari a preventivo con la conseguenziale maggiore responsabilizzazione degli enti locali nel perseguimento della sana gestione degli organismi partecipati. In presenza di questa situazione l'ente determina accantonamento proporzionale alla perdita ed alla % di partecipazione posseduta

I Bilanci delle predette società, hanno chiuso con le seguenti risultanze:

Nota integrativa al bilancio di previsione 2023-2024-2025

bilanci societari anno 2017

	Risultato di Esercizio 2017	Differenza fra costi e valore della produzione	Accantonamento	
Se.com spa	+ 15.694,00		//	
Rivieracqua scpa	- 6.090.280,00	- 5.325.621,00	9.053,55	
			Somma accantonata rendiconto 2018	

Bilanci societari anno 2018

	Risultato di Esercizio 2018	Differenza fra costi e valore della produzione	Accantonamento	
Se.com spa	+ 5.617,00		//	
Rivieracqua scpa	- 2.143.439,00	- 1.901.862,00	3.233,17	Somma accantonata rendiconto 2018

Bilanci societari anno 2019

	Risultato di Esercizio 2019	Differenza fra costi e valore della produzione	Accantonamento Bilancio 2020-2022	Nuovo accantonamento nel bilancio assestato e nel rendiconto 2020
Se.com spa	+ 33.497,00		//	
Rivieracqua scpa	- 2.975.164,00	- 2.815.235,00	3.233,17	4.785,90

Bilanci societari Anno 2020

	Risultato di Esercizio 2020	Differenza fra costi e valore della produzione	Accantonamento Bilancio 2021-2023	Accantonamento a bilancio assestato e rendiconto ente
Se.com spa	+ 33.497,00		//	
Rivieracqua scpa	- 1.495.999,00	- 1.372.928,00	4.785,90	2.333,98

Bilanci societari anno 2021

Anno 2021	Risultato di Esercizio 2021	Differenza fra costi e valore della produzione	Accantonamento Bilancio 2022-2024	Nuovo accantonamento bilancio 2023-2025
Se.com spa	-178.834,00	-166.043,00	//	6.791,16 a seguito bilancio societario 2021 approvato in perdita
Rivieracqua scpa	+1.958.556,00		€ 2.333,98 in sede previsionale Nessun accantonamento a fine esercizio a seguito di approvazione bilancio in utile	//
Amaie energia e Servizi	+248.278,00			

La società SE.COM spa (in liquidazione) ha accantonamenti al Fondo perdite partecipate, mente per la società Rivieracqua scpa (partecipazione indiretta) e la società Amaie Energia e servizi non si è reso necessario effettuare alcun accantonamento.

	Competenza 2022	Competenza 2023	Competenza 2024	Competenza 2025
Fondo perdite società ed organismi partecipati	0,00	6.791,16	6.791,16	6.791,16

Altri fondi strutturati dall'ente

Il Comune di Terzorio a fronte delle esigenze di bilancio pluriennali ha ritenuto opportuno prudenzialmente accantonare le seguenti risorse nel bilancio di previsione 2023-2025

	Competenza 2022	Competenza 2023	Competenza 2024	Competenza 2025
Fondo Indennità di fine mandato	1.906,26	2.032,44	2.208,00	2.208,00

Fondo oneri contributivi amministratori	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo rinnovi contrattuali EE.LL.(*)	2.343,00	2.343,00	2.343,00	2.343,00
Fondo morosità incolpevole	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo oneri futuri gestione ATC	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo 10% proventi alienazioni	0,00	0,00	0,00	0,00

*(previsione di bilancio iniziale – il fondo è stato parzialmente utilizzato nell'esercizio 2022 per far fronte agli incrementi derivanti dall'applicazione del nuovo contratto)

L'accantonamento delle **indennità di fine mandato** è un obbligo da normativa ed è proporzionale all'indennità di carica del Sindaco.

Il fondo rinnovi contrattuali

Le amministrazioni devono prevedere un incremento delle risorse per il trattamento economico del personale ed accantonare quanto necessario per corrispondere gli incrementi contrattuali che saranno disposti da nuovo CCNL triennio 2022-2024. Mentre le somme per indennità di vacanza contrattuale, sono state previste ad incremento delle voci stipendiali/retributive, per quanto concerne i maggiori oneri derivanti dal nuovo contratto si è provveduto a quantificare le risorse nel 3,78 del monte salari 2018 .(tabella t12 e tabella t13 conto annuale) L'ammontare del fondo rinnovi contrattuali stanziato in bilancio è di € 2.343,00.

Fondo di riserva

In base a quanto stabilito dall'art. 166 del DLgs 267/2000 e s.m.i. gli enti locali stanziavano nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti. Inoltre la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Solo nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli [195](#) e [HYPERLINK "https://www.brocardi.it/testo-unico-enti-locali/parte-ii/titolo-v/capo-iv/art222.html"222](#), il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio e tale limite risulta rispettato.

	<i>Stanziamenti 2022</i>	<i>Competenza 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>
Fondo di riserva	1.576,77	1.881,54	1.868,91	2.368,91
Fondo di riserva di cassa	10.000,00	10.000,00		

Altre considerazioni sulle uscite e fenomeni che necessitano di particolari cautele

Valutazione prudente di fenomeni ad impatto differito

Il bilancio è stato predisposto iscrivendo tra le entrate le componenti positive che ragionevolmente si renderanno disponibili nel periodo amministrativo considerato. Le componenti negative sono state invece limitate alle sole voci che comporteranno l'assunzione di impegni di spesa realmente sostenibili, in quanto finanziati dalle risorse previste. Per quanto riguarda l'importo dei singoli stanziamenti, questi sono stati dimensionati evitando la sottostima delle entrate come delle uscite (rispetto del principio n.9 - Prudenza). L'approccio prudente alla politica di bilancio ha quindi creato le condizioni affinché i successivi atti di gestione possano poggiare su basi finanziarie solide. Questa affermazione è sicuramente valida per gli eventi che presentano caratteristiche di normalità e semplicità operativa; situazioni, quindi, prive di rischio significativo.

Modalità di finanziamento degli investimenti

Le fonti a cui l'ente può accedere per reperire beni o servizi di natura durevole sono le entrate correnti destinate per legge a tale scopo, l'eccedenza corrente di bilancio (risparmio), l'alienazione di beni e diritti patrimoniali, i proventi dei permessi di costruire (oneri di urbanizzazione), i trasferimenti in conto capitale, le accensioni di prestiti e l'avanzo di amministrazione (eccedenza di esercizi pregressi).

L'eventuale fondo pluriennale vincolato applicato (FPV/E), pur essendo collocato tra le entrate, è solo la riproposizione in bilancio, per esigenze di quadratura contabile dovute all'adozione del criterio di competenza finanziaria potenziata, di entrate in prevalenza a specifica destinazione che sono già state contabilizzate ed accertate in esercizi precedenti. Il FPV stanziato in entrata, in definitiva, può essere paragonato al finanziamento delle spese di bilancio ottenuto applicando in entrata con la parte vincolata dell'avanzo di amministrazione.

Per quanto riguarda invece gli aspetti prettamente contabili, relativi alle modalità di finanziamento e di imputazione contabile delle entrate di parte investimento previste e stanziare in questo bilancio, si sottolinea quanto segue:

- Grado di copertura. Ciascuna spesa è stata associata alla corrispondente fonte di entrata. L'intervento, infatti, deve essere coperto da opportune risorse fin dall'inizio, e questo, a prescindere dallo sviluppo temporale dei lavori (crono programma) e dai tempi di assunzione dei relativi impegni;
- Criterio d'imputazione. Il finanziamento effettivo di ciascun investimento potrà derivare sia da poste accertate e interamente imputate nello stesso esercizio che da entrate accertate nell'esercizio ma imputate in esercizi successivi. Ciò premesso, costituiranno idonea copertura finanziaria, nel primo caso, le risorse accertate e imputate nello stesso esercizio, compreso l'avanzo di amministrazione deliberato a rendiconto e poi applicato a bilancio, mentre nel secondo, le entrate accertate nello stesso esercizio ma imputate negli anni successivi purché l'esigibilità dell'incasso dipenda dalla semplice manifestazione unilaterale dell'ente o da quella conclamata degli enti pubblici concedenti;
- Finanziamento con avanzo effettivo. Il risultato positivo accertato con l'approvazione del rendiconto sarà destinabile al finanziamento di investimenti solo se non sussiste l'esigenza di coprire altre spese con un grado di priorità più elevato, come il finanziamento dei debiti fuori bilancio, il riequilibrio della gestione corrente, il fabbisogno per l'accantonamento di passività potenziali (fondo crediti di dubbia esigibilità) o l'estinzione anticipata di prestiti;
- Permessi a costruire. L'eventuale copertura della spesa con gli introiti di questa natura (oneri urbanizzazione) sarà effettuato con i soli crediti accertati e imputati nel medesimo esercizio, come previsto dal corrispondente principio contabile applicato.

Per quanto riguarda invece gli aspetti prettamente contabili, relativi alle modalità di finanziamento e di imputazione contabile delle entrate di parte investimento previste e stanziare in questo bilancio, si sottolinea quanto segue:

- Grado di copertura. Ciascuna spesa è stata associata alla corrispondente fonte di entrata. Si da atto, inoltre, che la successiva attivazione dell'opera, con l'assegnazione delle prestazioni di natura tecnica o intellettuale, avrà luogo solo dopo il completo reperimento del finanziamento previsto. L'intervento, infatti, deve essere coperto da opportune risorse fin dall'inizio, e questo, a prescindere dallo sviluppo temporale dei lavori (crono programma) e dai tempi di assunzione dei relativi impegni;
- Criterio d'imputazione. Il finanziamento effettivo di ciascun investimento potrà derivare sia da poste accertate e interamente imputate nello stesso esercizio che da entrate accertate nell'esercizio ma imputate in esercizi successivi. Ciò premesso, costituiranno idonea copertura finanziaria, nel primo caso, le risorse accertate e imputate nello stesso esercizio, compreso l'avanzo di amministrazione deliberato a rendiconto e poi applicato a bilancio, mentre nel secondo, le entrate accertate nello stesso esercizio ma imputate negli anni successivi purché l'esigibilità dell'incasso dipenda dalla semplice manifestazione unilaterale dell'ente o da quella conclamata degli enti pubblici concedenti;

- Finanziamento con avanzo effettivo. Il risultato positivo accertato con l'approvazione del rendiconto **sarà destinabile** al finanziamento di investimenti solo se non sussiste l'esigenza di coprire altre spese con un grado di priorità più elevato, come il finanziamento dei debiti fuori bilancio, il riequilibrio della gestione corrente, il fabbisogno per l'accantonamento di passività potenziali (fondo crediti di dubbia esigibilità) o l'estinzione anticipata di prestiti;
- Permessi a costruire. L'eventuale copertura della spesa con gli introiti di questa natura (oneri urbanizzazione) sarà effettuato con i soli crediti accertati e imputati nel medesimo esercizio, come previsto dal corrispondente principio contabile applicato. La situazione, come riportata nel prospetto successivo ed avendo soprattutto riguardo al possibile ricorso all'indebitamento, anche non assistito da eventuali contributi in conto interessi, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione. Modalità di finanziamento del bilancio investimenti nel suo complesso

	Competenza 2023	Competenza 2024	Competenza 2025
Avanzo di amministrazione vincolato in conto capitale	0,00	0,00	0,00
F.P.V. in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a conto capitale	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	228.395,70	0,00	0,00
Contributi agli investimenti da imprese	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti da istituzioni private	0,00	0,00	0,00
Altri trasferimenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00
Cessione beni materiali non prodotti e terreni	0,00	0,00	0,00
Entrate in conto capitale destinate a spesa corrente (-)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate in conto capitale n.a.c	0,00	0,00	0,00
Permessi di costruire	55.000,00	0,00	0,00
Entrate da mutui	0,00	0,00	0,00
Totale entrate per investimenti	0,00	0,00	0,00

	Competenza 2023	Competenza 2024	Competenza 2025
Investimenti fissi lordi ed acquisto terreni	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale spese per investimenti	0,00	0,00	0,00

Totale Titolo 2 - Spesa in conto capitale	467.113,75
Totale entrate in conto capitale a finanziamento investimenti previsti nel bilancio 2023 (a dedurre)	283.395,70
Differenza	183.718,05
Fondo pluriennale vincolato di conto capitale iscritto in entrata a finanziamento spese in conto	44.567,86
Quota entrata/spesa reimputata esercizio 2023 da precedente esercizio in relazione ai principi contabili finanziamento spesa in conto capitale	139.150,19
Totale a quadratura	183.718,05

Totale entrate in conto capitale	422.545,89
Quota entrata/spesa reimputata esercizio 2023 da precedente esercizio in relazione ai principi contabili	139.150,19
Totale entrate in conto capitale a finanziamento investimenti previsti nel bilancio 2023	283.395,70

Spese in conto capitale		467.113,75
Quota FPV iscritto in entrata - conto capitale	44.567,86	
Entrate reimutate esercizio 2023 in relazione ai vigenti principi contabili	139.150,19	
Stanziamenti entrata titolo IV	283.395,70	
Totale	467.113,75	

Principali investimenti previsti nel triennio

La concreta attivazione di un investimento, con la relativa assegnazione del progetto o il successivo inizio effettivo dei lavori, può avvenire solo in seguito all'avvenuto perfezionamento del relativo finanziamento.

Premesso ciò, il prospetto che segue ripreso dal DUP, elenca i principali investimenti che si prevede saranno attivati nell'intervallo di tempo considerato ed omette gli interventi di minore, secondaria o trascurabile importanza. Il riscontro sull'impatto economico dell'intervento in conto capitale, infatti, va concentrato sui fenomeni che potrebbero avere una qualche rilevanza significativa sugli equilibri complessivi di bilancio. Questi ultimi possono essere considerati in modo statico (situazione attuale) oppure visti anche in un'ottica dinamica di più ampio periodo (prospettiva triennale o di medio termine). La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione. Elenco dei principali investimenti previsti

Investimento	Entrata Specifica	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Spesa
2023-Manutenzione straordinaria strade comunali L.30.12.2021 art.1,co.407	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Stato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2023 - P.N.R.R. - M1C1 DIGITALIZZAZIONE- PAGO PA	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Stato	9.105,00	0,00	0,00	9.105,00
2023 Interventi messa patrimonio comunale (finanziam. contributo ristoro imu-tasi art.I co 892 L. 145-2019	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Stato	2.092,18	0,00	0,00	2.092,18
2023 - P.N.R.R. MICI DIGITALIZZAZIONE - APP IO	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Stato	2.187,00	0,00	0,00	2.187,00
2023 - P.N.R.R. - M1C1 DIGITALIZZAZIONE- SPID CIE	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Stato	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
2023 - P.N.R.R. - M1C1 - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Stato	23.147,00	0,00	0,00	23.147,00
2023 - P.N.R.R. - M1C1 - ESPERIENZA CITTADINO SERVIZI PUBBLICI - PACCHETTO CITTADINO INFORMATO -	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Stato	28.902,00	0,00	0,00	28.902,00
2023 - Realizzazione interventi con proventi monetizzazione parcheggi	- Entrate proprie - OO.UU.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2023 -Interventi viabilità e parcheggi finanziati con proventi permessi costruire	- Entrate proprie - OO.UU.	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
2023 -P.N.R.R "M2C4: Tutela del territorio e	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Stato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Nota integrativa al bilancio di previsione 2023-2024-2025

della risorsa idrica; Investimento 2.2 (Ex art. 1 Co. 29 e segg. L. 160-2019)-. Interventi efficientamento energetico 50ml					
2023 - Interventi manutenzione straordinaria finanziati con sanzioni urbanistico-edilizie	- Entrate proprie - OO.UU.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2023 - Interventi messa in sicurezza viabilità ecc Contributo art.51,co.1,lett.a) d.l. 104/2020 e ss.mm.ii (ex art.30 co.14BIS dl 34-2019) investimenti 83ml	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Stato	83.790,52	0,00	0,00	83.790,52
2023 - P.N.R.R. - M1C1 - INVESTIMENTO 1.3 - Piattaforma digitale nazionale dati	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Stato	10.172,00	0,00	0,00	10.172,00

Monitoraggio opere PNRR/PNC

Descrizione	IMPORTO	CUP	DI CUI SPESA PER INVESTIMENTI	DI CUI SPESA CORRENTE	MODALITA' DI ATTUAZIONE	PROGRAMMATO	ATTIVATO	CONCLUSO
2023 - P.N.R.R. - M1C1 - DIGITALIZZAZIONE- PAGO PA	9.105,00	H7122000750006	9.105,00		Soggetto attuatore		si	
					unico		intervento affidato	
2023 - P.N.R.R. MICI DIGITALIZZAZIONE- APP IO	2.187,00	H71F22000740006	2.187,00		Soggetto attuatore		si	
					unico		intervento affidato	
2023 - P.N.R.R. - M1C1 - DIGITALIZZAZIONE- SPID CIE -	14.000,00	H71F22000760006	14.000,00		Soggetto attuatore		si	
					unico		intervento affidato	
2023 - P.N.R.R. - M1C1 - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI	23.147,00	H71F22002780006	23.147,00		Soggetto attuatore		si	
					unico		intervento affidato	
2023 - P.N.R.R. - M1C1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO SERVIZI PUBBLICI PACCHETTO CITTADINO INFORMATO	28.902,00	H71F22000730006	28.902,00		Soggetto attuatore		si	
					unico		intervento affidato	
2023 - P.N.R.R. - M1C1 - INVESTIMENTO '1.2' MITD - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	47.427,00	H71C22000320006		47.427,00	Soggetto attuatore		si	
					unico		intervento affidato	
2023 - P.N.R.R. - M1C1 - INVESTIMENTO 1.3 - Piattaforma digitale nazionale	10.172,00		10.172,00		Soggetto attuatore	si		
					unico			
2023 - .N.R.R "M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2 (Ex art. 1 Co. 29 e segg. L. 160-2019)-. Interventi efficientamento energetico	50.000,00		50.000,00		Soggetto attuatore	si		
					unico			
2022 - PNRR -M2C4 -Investimento 2.2. - Interventi per l'efficienza energetica - Realizzazione impianti produzione energia da fonti rinnovabili (Contr. ex D.L. 160-2019)-	50.000,00	H72C22000540001	50.000,00		Soggetto attuatore		SI	
					unico			
TOTALE		0,00	187.513,00	47.427,00				

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

L'Ente non ha prestato alcuna garanzia

Individuazione ed utilizzo entrate non ricorrenti e loro destinazione a spesa non ricorrente

La classificazione di una spesa nella categoria delle "spese correnti a carattere non permanente" di cui all'art. 187, comma 2, lett. d), TUEL determina effetti sulla struttura di bilancio e, sugli equilibri di bilancio .

Di tali spese, già definite altresì nella previgente formulazione del D.Lgs. 267/2000 "spese di funzionamento non ripetitive", piuttosto che "spese correnti una tantum", si occupa l'allegato 7 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, il quale indica al punto 1, lett. g), la distinzione tra entrata e spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi; il successivo punto 5 dell'allegato 7 elenca quali sono «in ogni caso» le tipologie di entrate e di spese da considerarsi "non ricorrenti"; in particolare, sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali;
- b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale;
- c) gli eventi calamitosi;
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati;
- e) gli investimenti diretti;
- f) i contributi agli investimenti.

Appurata la mancanza di una definizione normativa specifica, esaminando il quesito il giudice contabile interpellato in più occasioni, nella delibera 30 luglio 2019, n. 83 della Corte si afferma, quanto all'individuazione del ricorrere della caratteristica di "non permanenza" della spesa, che ci si deve chiedere in che termini questa debba essere valutata e, cioè, se basti ad escluderla la sua astratta riconducibilità ex lege alle funzioni istituzionali dell'Ente, ovvero si debba procedere all'esame in concreto dei termini e delle condizioni al cui ricorrere l'Ente è chiamato a sostenerla. Più nello specifico, per la Corte è necessario che detta spesa:

- presenti gli stessi connotati di estemporaneità e imprevedibilità quali fattori qualificanti delle spese elencate all'art. 187, comma 2, TUEL, per la cui copertura il legislatore ammette l'utilizzazione di una voce di entrata altrettanto estemporanea quale è l'avanzo libero di amministrazione;
- non possa mai essere fissa e costante
- manchi del carattere di continuità e certezza nel tempo che dovrebbe implicarne la natura di "permanenza";
- sia priva del carattere di certezza anche sotto l'aspetto quantitativo, ovvero sia esclusa dalla disponibilità valutativa del Comune.

Dal punto di vista dell'entrata sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al d.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett.g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:

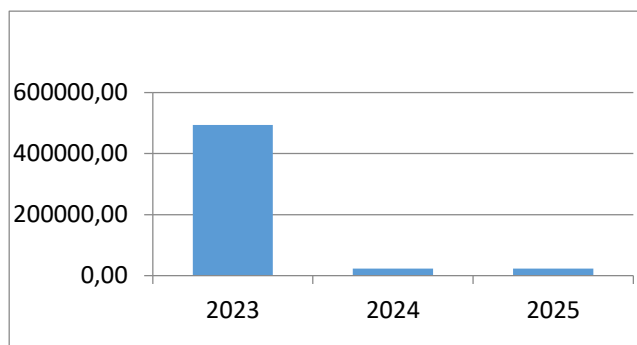
- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- b) condoni;

- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- d) entrate per eventi calamitosi;
- e) alienazione di immobilizzazioni;
- f) le accensioni di prestiti;
- g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione;

L'evoluzione dei principi e le posizioni Arconet si sono evolute ed al pari la giurisprudenza contabile, che partendo dalle valutazioni sui proventi derivanti dalla lotta all'evasione tributaria, espressamente considerata dal principio contabile citato, con certezza, quale entrata non ricorrente, ci è posti il problema su una loro diversa imputazione destinazione contabile. Una diversa considerazione è da farsi nel caso in cui un eventuale programma di lotta all'evasione che assicuri costantemente le entrate all'ente e che sia tale da poterlo considerare una componente di carattere ricorrente, ciò anche al fine di definire correttamente il perimetro del possibile finanziamento degli investimenti, ormai ridotti dal pareggio di bilancio alle sole entrate accertate dall'amministrazione a specifica destinazione. E parimenti medesima considerazione e valutazione può essere adottata su qualsiasi entrata che seppure non ricorrente per natura lo diventi se riproposta a livello pluriennale con continuità.

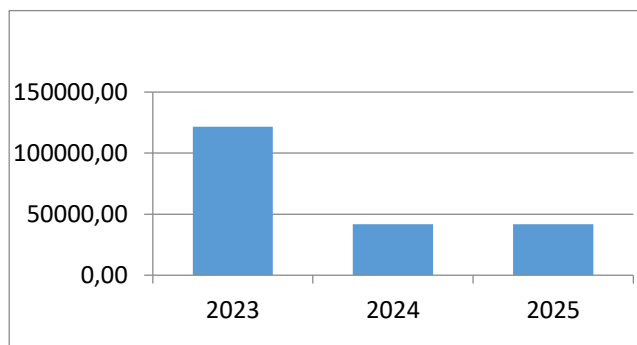
Le entrate non ricorrenti dell'ente sono le seguenti:

<i>Entrate non ricorrenti</i>	<i>Competenza 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>
2 - Trasferimenti correnti	55.712,00	7.500,00	7.500,00
101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	55.712,00	7.500,00	7.500,00
101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	48.212,00	0,00	0,00
102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	7.500,00	7.500,00	7.500,00
3 - Entrate extratributarie	15.424,50	15.424,50	15.424,50
100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	7.500,00	7.500,00	7.500,00
300 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	7.500,00	7.500,00	7.500,00
500 - Rimborsi e altre entrate correnti	7.924,50	7.924,50	7.924,50
200 - Rimborsi in entrata	3.484,50	3.484,50	3.484,50
9900 - Altre entrate correnti n.a.c.	4.440,00	4.440,00	4.440,00
4 - Entrate in conto capitale	422.545,89	0,00	0,00
200 - Contributi agli investimenti	362.564,03	0,00	0,00
100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	362.564,03	0,00	0,00
300 - Altri trasferimenti in conto capitale	4.981,86	0,00	0,00
1100 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	4.981,86	0,00	0,00
500 - Altre entrate in conto capitale	55.000,00	0,00	0,00
100 - Permessi di costruire	55.000,00	0,00	0,00
Totale entrate non ricorrenti	493.682,39	22.924,50	22.924,50



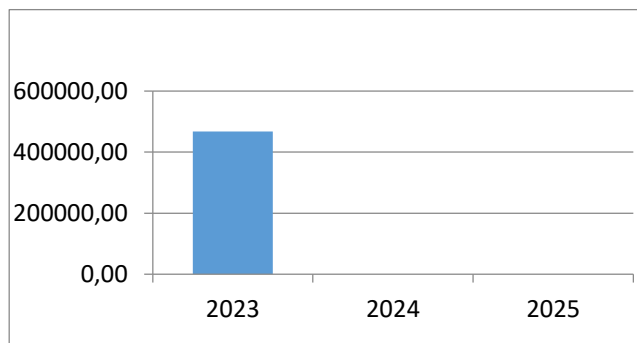
Le spese correnti non ricorrenti dell'ente sono le seguenti:

<i>Spese non ricorrenti</i>	<i>Competenza 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>
1 - Spese correnti	121.605,75	41.828,52	41.828,52
101 - Redditi da lavoro dipendente	1.857,00	1.857,00	1.857,00
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	127,50	127,50	127,50
103 - Acquisto di beni e servizi	104.747,91	24.444,00	24.444,00
104 - Trasferimenti correnti	2.180,00	2.180,00	2.180,00
109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	3.119,18	3.645,86	3.645,86
110 - Altre spese correnti	9.574,16	9.574,16	9.574,16
Totale spese correnti non ricorrenti	121.605,75	41.828,52	41.828,52



Le spese in conto capitale non ricorrenti dell'ente sono le seguenti:

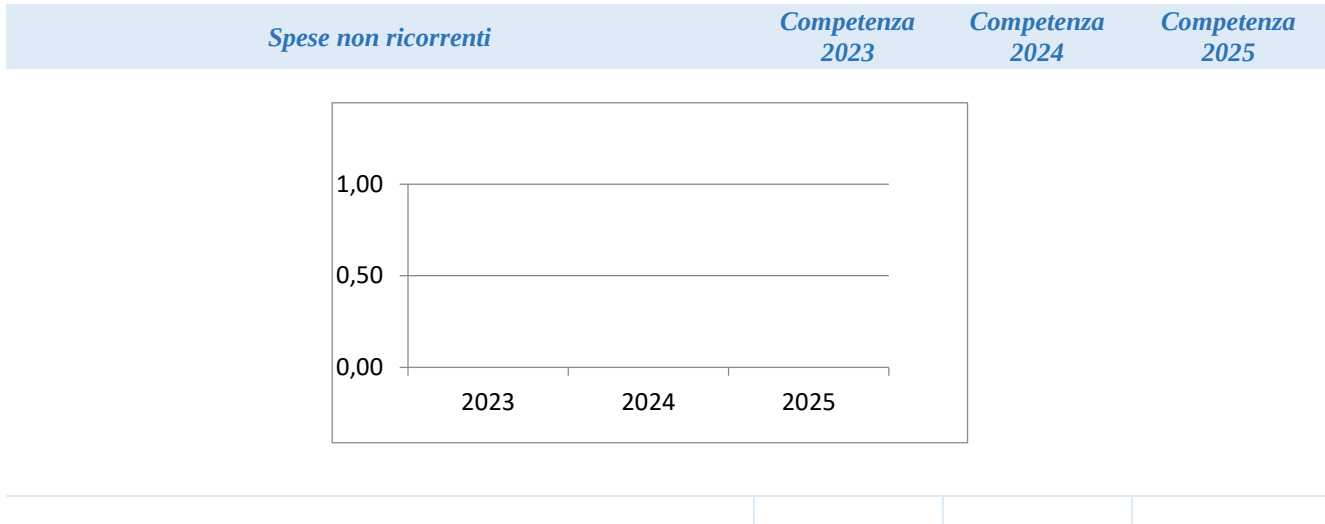
<i>Spese non ricorrenti</i>	<i>Competenza 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>
2 - Spese in conto capitale	467.113,75	0,00	0,00
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	467.113,75	0,00	0,00
Totale spese in conto capitale non ricorrenti	467.113,75	0,00	0,00



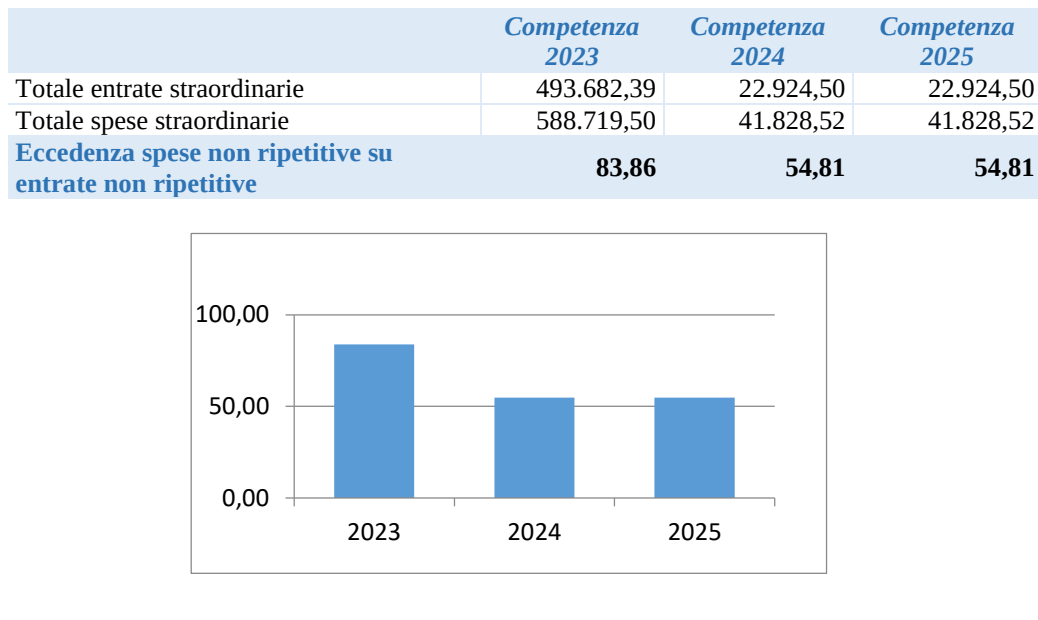
La corrispondenza tra le spese in conto capitale e la lettera degli equilibri di bilancio L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili viene qui riportata:

	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Totale spese in conto capitale straordinarie	467.113,75	0,00	0,00
Equilibri di Bilancio:			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	0,00	0,00	0,00

Le spese (altri titoli) non ricorrenti dell'ente sono le seguenti:



L'eccedenza spese non ricorrenti su entrate non ricorrenti è riportata qui di seguito:



Si precisa che, possono essere definite a regime ricorrenti le entrate che si presentano con continuità in almeno 5 (cinque) esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

È opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso, le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs. n. 118/2011).

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti (indicare solo l'importo che, come riportato nel commento, supera la media dei cinque anni precedenti).

annualita	recupero evasione ICI	recupero evasione IMU	TOTALE
		-	
	-	-	-
2017		7.140,40	7.140,40
2017-quota introitata e destinata investimenti		3.420,07	3.420,07
2018		8.267,21	8.267,21
2019		3.880,40	3.880,40
2020		296,35	296,35
2021	-	-	-
TOTALE	-	23.004,43	23.004,43
MEDIA QUINQUENNIO			4.600,89

Annualità	2023	2024	2025
Dati previsionali	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Quota considerata "ricorrente" ovvero media del quinquennio utilizzabile per finanziamento bilancio	4.600,89	4.600,89	4.600,89
Quota considerata "non ricorrente" ovvero da utilizzare per spese non ricorrenti	1.899,11	1.899,11	1.899,11
Dati bilancio - Stanziamenti per spesa non ricorrente - spesa "una tantum":			
Spese per prestazioni professionali u.t.	8.800,00	7.000,00	7.000,00
interventi terapeutici di pronto intervento su randagi	244,00	244,00	244,00
contributo "una tantum" adozione randagi	180,00	180,00	180,00
spese per interventi hardware u.t	700,00	700,00	700,00
Totale spese non ricorrenti/"una tantum"	9.924,00	8.124,00	8.124,00
Saldo	- 8.024,89	- 6.224,89	- 6.224,89

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Entrate da titoli abitativi edilizi	0,00	0,00	0,00
Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni	0,00	0,00	0,00
Recupero evasione tributaria	4.600,89	4.600,89	4.600,89
Canoni per concessioni pluriennali	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Sanzioni codice della strada			
Entrate per eventi calamitosi			
Altre da specificare			
Totale ENTRATE	12.100,89	12.100,89	12.100,89

Spese del titolo 1° non ricorrenti	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
consultazione elettorali e referendarie locali			
spese per eventi calamitosi			
sentenze esecutive e atti equiparati			
ripiamo disavanzi organismi partecipati			
penale estinzione anticipata prestiti			
Interventi manutenzione cimiteri	7.500,00	7.500,00	7.500,00
altre - da specificare: vedi tabella sopra riportata	9.924,00	8.124,00	8.124,00
Totale SPESE	17.424,00	15.624,00	15.624,00

Considerazioni finali e conclusioni

I documenti contabili sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore e sono coerenti con le “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio” (D.Lgs.n.118/11), applicabili a questo esercizio. In particolare, il bilancio complessivo è in equilibrio e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge. Gli stanziamenti di entrata, nel loro totale complessivo, corrispondono a quelli di spesa per l'intero triennio oggetto di programmazione, mentre è stato valutato con la dovuta attenzione anche il fabbisogno complessivo di cassa, con i relativi flussi previsti in entrata (incassi) e in uscita (pagamenti). I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della “competenza finanziaria potenziata” mentre risulta correttamente calcolato, ed eventualmente stanziato a bilancio, sia il risultato di amministrazione che il fondo pluriennale vincolato. I crediti verso terzi sono stati attentamente valutati come il possibile accantonamento del rispettivo fondo svalutazione. I fenomeni con andamento pluriennale che potevano avere effetti distorsivi sull'attuale strategia di bilancio sono stati descritti ed analizzati, in ogni loro aspetto, fornendo inoltre le opportune considerazioni. Dove la norma dava adito a interpretazioni controverse e non ancora consolidate, è stata scelta una soluzione che andasse a privilegiare la sostanza invece che il puro e semplice rispetto della forma, come previsto dal rispettivo principio. Le informazioni di natura contabile richieste dalla legge, e non già riportate nel documento di programmazione principale, sono state riprese e sviluppate nella presente Nota integrativa, fornendo quindi una chiave di lettura tecnica al quadro finanziario ed economico complessivo. I fenomeni analizzati in questa relazione, infine, sono stati descritti con un approccio che li rendesse più comprensibili agli interlocutori, pubblici o privati, in possesso di una conoscenza, anche solo generica, sulla complessa realtà economica e finanziaria dell'ente locale.

Le maggiori incertezze sul bilancio di previsione 2023/2024/2025 sono costituite dal peso finanziario degli aumenti costi energia elettrica e gas e dall'aumento costi materie prime che in generale hanno provocato tensioni inflazionistiche sui prezzi anche relativi ad acquisto beni e servizi generici necessari all'ordinario

Ulteriori precisazioni

In riferimento ai contenuti della nota integrativa previsti dalla vigente si precisa quanto segue

Nota integrativa al bilancio di previsione 2023-2024-2025

- a) *l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;*

Nessuna Garanzia Prestata

- b) *gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;*

Nessun onere

Sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente, i dati contabili.

<http://www.comune.terzorio.im.it/Home/Menu?IDDettaglio=99410>